

# **AVVOCATURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

## **Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo**

**QUADERNI**

n. 12

# **SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO CONCERNENTI LO STATO ITALIANO**

**(ANNO 2015)**



**XVII LEGISLATURA**

*Giugno 2016*

*Il presente volume dà conto delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nei confronti dello Stato italiano nel corso del 2015.*

*La rassegna introduttiva illustra, nelle linee principali, i recenti sviluppi nel sistema di tutela dei diritti umani e nei rapporti tra CEDU e Unione Europea. Essa sintetizza i filoni in cui si articolano le varie pronunce nell'ambito del contenzioso di cui è parte l'Italia e offre alcuni ragguagli su sentenze di particolare interesse rese nel 2016.*

*Delle sentenze della Corte di Strasburgo – emanate in lingua francese o inglese – vengono riportate sintesi in lingua italiana: per ciascuna di esse sono illustrati la fattispecie in fatto nonché i principi di diritto e il dispositivo.*

*In allegato al volume sono riportate alcune tabelle statistiche recanti dati relativi al contenzioso – con riferimento all'Italia e agli altri Stati contraenti – nonché il testo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed altri documenti particolarmente rilevanti in materia.*

***L'Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo è costituito presso l'Avvocatura della Camera dei deputati diretta dall'avv. Maria Teresa Losasso.***

***La rassegna introduttiva è stata redatta dall'avv. Marco Cerase.***

***La traduzione della rassegna in inglese è stata curata dal servizio d'interpreariato della Camera dei deputati con la supervisione dell'avv. Cerase. Le sintesi e le massime delle sentenze – che sono tratte dall'originale o da traduzioni del Ministero della Giustizia – sono state curate dall'avv. Francesca Romana Girardi. Hanno collaborato al Quaderno l'avv. Giancarlo Romanello e la dott.ssa Daniela Fiore.***

\*\*\*

This volume gives an account of the decisions handed down by the European Court of Human Rights (ECtHR) in the year 2016 in cases against Italy. The *Introductory Review* gives an overview of the recent developments in the system of human rights protection in Europe and in the relationship between ECHR and European Union. It also gives a summary of the main themes of the ECtHR jurisprudence toward Italy. Of each judgement of the Strasbourg Court – originally in English or French – summaries in Italian are offered, with reference to the facts, the relevant law principles and the ruling.

Attached to the volume are some tables with statistics, the text of the ECHR and other relevant documents.

The *Quaderno* is a product of the Observatory on ECtHR decisions, established within the Office of the Counsel of the Italian Parliament House lead by Mrs. Maria Teresa Losasso. The *Introductory Review* is by Mr. Marco Cerase. Its English version is by the Interpretation Office of the House, with the supervision of Mr. Cerase. The summaries of judgements – taken from the original or from translations drafted by the Ministry of Justice - are by Ms. Francesca Romana Girardi. Mr. Giancarlo Romanello e and Ms. Daniela Fiore contributed.

# INDICE

<b><i>I. INTRODUCTORY REVIEW</i></b>	<b>5</b>
<b><i>II. RASSEGNA INTRODUTTIVA</i></b>	<b>35</b>
<b><i>III. TABELLE DELLE SENTENZE</i></b>	<b>61</b>
<b><i>1. Abstracts delle sentenze in ordine cronologico</i></b>	<b>63</b>
<b><i>2. Ripartizione delle sentenze per materia</i></b>	<b>79</b>
<b><i>IV. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE</i></b>	<b>81</b>
<b><i>1. Divieto di pene o trattamenti inumani e degradanti</i></b>	<b>83</b>
<b><i>2. Diritto alla libertà e alla sicurezza</i></b>	<b>89</b>
<b><i>3. Nulla poena sine lege</i></b>	<b>99</b>
<b><i>4. Divieto di espulsioni collettive</i></b>	<b>102</b>
<b><i>V. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE</i></b>	<b>111</b>
<b><i>1. Diritto a un processo equo</i></b>	<b>113</b>
<b><i>1.2 Sotto il profilo dell'obbligo di motivare il rifiuto di porre una questione pregiudiziale</i></b>	<b>113</b>
<b><i>1.3. Sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale</i></b>	<b>116</b>
<b><i>2. Diritto al rispetto della vita privata e familiare</i></b>	<b>120</b>

3. <i>Libertà di espressione</i>	149
<b>VI. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>155</b>
1. <i>Protezione della proprietà</i>	156
2. <i>Diritto a un processo equo</i>	162
3. <i>Espropriazioni</i>	163
<b>VII. DOCUMENTI</b>	<b>165</b>
1. <i>Scheda illustrativa della Convenzione e della Corte europea dei diritti dell'uomo</i>	167
2. <i>Tabelle statistiche</i>	177
3. <i>Testi normativi</i>	185
3.1. <i>Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali</i>	187
3.2. <i>Protocollo addizionale n. 1</i>	203
3.3. <i>Protocollo addizionale n. 4</i>	207
3.4. <i>Protocollo addizionale n. 7</i>	211
3.5. <i>Protocollo addizionale n. 13</i>	217
3.6. <i>Legge 24 marzo 2001, n. 89</i>	221
3.7. <i>Legge 9 gennaio 2006, n. 12</i>	233
3.8. <i>Legge 24 dicembre 2012, n. 234</i>	237
<b>VIII. ULTERIORI DOCUMENTI</b>	<b>243</b>
1. <i>Decisione del Comitato dei Ministri relativa all'esecuzione delle sentenze Torreggiani e altri e Sulejmanovic in tema di sovraffollamento carcerario</i>	245





## ***I. INTRODUCTORY REVIEW***





# INTRODUCTORY REVIEW<sup>1</sup>

## 1. LITIGATION INVOLVING ITALY.

The year 2015 saw the European Court of Human Rights find against Italy in 20 out of 24 rulings<sup>2</sup>. The types of cases affected by such judgements were essentially the classic ones, namely, those involving expropriations (*Chinnici, Mango, Russo and Odescalchi*, for example), fair trial (*Mazzoni* and *Mongielli*, for example) and themes linked to private and family life. There were other cases of interest, however, regarding which the reader is referred to the summaries set out below.

This introduction will follow the same rationale as that guiding last year's *Quaderno* and will dwell on a few cases that concerned highly sensitive and topical issues currently before the Italian Parliament and that clearly indicate the increasingly complex relationship between the Italian legal order and the ECHR framework. In closing, it will also offer a cross-section of the case law concerning other Signatory States.

---

<sup>1</sup> The Office of the Counsel, established within the House of the Italian Parliament, has many different tasks: it gives advice to the Speaker, to the Clerk, to various bodies of the House and to the departments of the Parliamentary apparatus. It also litigates on behalf of the House and of some of its various bodies. As it is similar to a law firm, the Office of the House Counsel is committed to research, legal analysis, training and exchange. It therefore has numerous interests in the field of international and comparative law, it keeps track of the legal and constitutional developments throughout Europe, the US and Canada. It has established a unit that examines the decisions of the European Court of Human Rights (ECtHR) and publishes a yearly report. The report (called *Quaderno*) exemplifies the commitment Italian institutions have made to European integration and the spreading of respect for human rights and awareness of an area of legal proximity.

<sup>2</sup> See the data provided by the President of the European Court, Guido Raimondi, in the annual report made public on 28 January 2016 (see the newspaper *Sole 24 Ore*, 29 January 2016, p. 53): they are set out *infra* in this *Quaderno*.

## 1.1 Private and Family Life: *Paradiso and Campanelli*.

Decided by the Court's Second Section on 27 January 2015<sup>3</sup>, the case of *Paradiso and Campanelli v. Italy* is an extremely difficult one. The applicants were spouses from the province of Campobasso who had tried to benefit from assisted reproduction technology in Italy, but without success. They had therefore turned to a Russian structure and had entered into a gestational surrogacy agreement<sup>4</sup>, by which a woman consented to

---

<sup>3</sup> See, also, the observations on the judgment made by I. RIVERA in *Affaire Paradiso e Campanelli: la Corte EDU torna a pronunciarsi sulla maternità surrogata e sul best interest of the child come limite all'ordine pubblico internazionale*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), no. 3 of 2015.

<sup>4</sup> It is not possible, here, to give a complete picture of the vast and controversial subject of remedies for the most serious reproductive problems. As is widely known, such remedies range from homologous or heterologous assisted reproduction to various possible forms of surrogate motherhood. It should simply be remembered that, after the parliamentary vicissitudes of Chamber Document 414 and related bills during the Thirteenth Parliament, Law no. 40 of 2004 was passed during the subsequent, Fourteenth Parliament. This only permitted the techniques used in the homologous type of assisted reproduction and, in any event, criminalised surrogate motherhood (see section 12(6)). It prohibited pre-implantation diagnosis of an embryo.

That law immediately ran into a request for a referendum (which failed to achieve a result in June 2005 because the *quorum* was not reached) and then a battery of judgments issued by the Constitutional Court, quashing portions of the law: Judgment no. 151 of 2009, which declared the prescription of a maximum number of implantable embryos to be unconstitutional; Judgment no. 162 of 2014 which annulled the ban on heterologous fertilization; Judgment no. 96 of 2015, which declared the ban on pre-implantation diagnosis to be unconstitutional and Judgment no. 229 of 2015 which has, most recently, declared the criminal offence provided for by section 13 of Law no. 40/2004 to be unconstitutional, in those situations where the selection of the embryos is directed exclusively at avoiding the implantation of embryos affected by genetic diseases (deemed serious, pursuant to section 6 of Law no. 194 of 1978) in the woman's womb. As for the ban on pre-implantation diagnosis, the same European Court of Human Rights found our country to be in violation of Article 8 ECHR in its world-famous *Costa and Pavan* judgment in 2012 (see *Quaderno* 2012, p. 48).

As for surrogate motherhood with all its variants, the judgment issued by the Court of Monza on 27 October 1989 (now a classic of its time, reported in *Foro it.* 1990, I, c. 298, with a note by G. PONZANELLI) should be remembered here. This declared surrogacy agreements to be null and void in those cases where the gestational mother had, in any case, been fertilized by the couple's husband. See, also, the order issued by the Court of Rome on 14 February 2000, which conversely considered that the certificate of a birth occurring abroad by means of mere womb-rental (after using gametes wholly traceable to the commissioning couple) could be transcribed; and, similarly, the judgment of the Bari Court of Appeal issued on 13 February 2009, featuring a case that was identical to the Monza one. The Court of Cassation appears

the implantation of two embryos “*belonging to them* [i.e. to the contracting spouses]”.

Once the pregnancy had ended and the baby had been born, the woman heard read to her and signed a declaration preliminary to the issuing of the birth certificate, under which (and in accordance with the Russian law in force) she consented to the naming of the spouses as the child’s parents in the said certificate. Having returned to Italy, the spouses requested that the birth certificate be transcribed in the registers held by the Colletorto Registry Office (in the province of Campobasso). Their request was, however, refused, partly owing to the fact that the Italian Consulate in Moscow had informed the Ministry of Foreign Affairs and the Colletorto Prefecture that the birth certificate contained false information.

Criminal proceedings resulted, as did two sets of civil proceedings. On the one hand, the Campanelli-Paradiso couple had appealed against the administrative authorities’ refusal to transcribe the birth certificate: on the other, the child had been removed from them by way of foster-care proceedings and they had also been reported for the criminal offences of

---

more cautious, although the most recent case it examined concerned a contract identical to the one described in the text (i.e. a womb-rental without any biological contribution whatsoever from the commissioning couple), which it declared null and void: see Judgment no. 24001, issued by the First Section on 11 November 2014, reported in *Foro it.* 2014, I, c. with a note by G. CASABURI. Prior to these Italian judgments, the leading decision at an international level was the judgment issued by the Supreme Court of New Jersey on 3 April 1988 in the case of *Stern v. Whitehead* (known as *In re Baby M*, 109 N. J. 396). A couple (the Sterns) had entered into a contract with a woman who had agreed to be fertilized by the couple’s husband and to continue with the pregnancy for a fee. After the birth, she was to renounce her personal rights over the child to be born (parental authority and visiting rights). However, 24 hours after performing her contractual duties (i.e. after handing the baby girl over to the Sterns), she went back to their home and took the baby back. The Sterns immediately sought and obtained an attachment of Ms. Whitehead’s property and then sued her for contractual performance. The Court of the State of New Jersey refused the Sterns’ claim, holding that the surrogate motherhood contract was null and void. It nevertheless referred the parties to the trial court for the purposes of establishing in the care of which of the two biological parents the minor should be placed, according to the “best interests of the child” criterion. The trial court finally placed the little girl in Mr Stern’s care and, in the end, also in his wife’s, leaving the biological mother only with visiting rights.

misrepresenting status (Article 567(2) of the Criminal Code) and introducing a foreign minor into Italy (Section 72 (2) of Law no. 184 of 1983). During the course of these proceedings, it was ascertained that there were no genetic links between the child and the applicants.

In short and to conclude, by way of a decision of the Campobasso Court of Appeal dated 3 April 2013, the application to transcribe the birth certificate was refused on the grounds that it contained false information and the procedure for pre-adoption foster placement was continued under the aegis of the Youth Court, despite the fact that the child had already spent six months with the spouses.

Before the Strasbourg Court, the applicants argued that the Italian State had been wrong to intrude on their family life: both because it ought to have automatically and definitively recognised the validity of the Russian birth certificate (in observance of the Hague Convention of 1961 on the mutual recognition of public documents and because section 33 of the Italian law on international private law (Law no. 218 of 1995) establishes that a child's status is determined by the national law to which the child is subject (or, if more favourable, by the law of the State in which one of the parents has citizenship, at the moment of birth). Thus filiation should have been established on the basis of the Russian law.

The Italian Representation refuted the applicants' case by arguing that the transcription in Italy of a false document would have conflicted with public order requirements, notably domestic public order (this also being a pillar of Law no. 218 of 1995 under section 16 in particular - as evidenced by the Court of Molise at paragraph no. 34 of its Judgment). They further argued that, in any event, the reasoning regarding section 33 of Law no. 218 took as demonstrated that which was to be demonstrated, namely, that the child's national law was the Russian law.

The Court weighed up the applicants' approach and agreed that their lack of a genetic link with the child was irrelevant: indeed, it recognised that the Russian law does not require a birth following a womb-rental agreement to be characterised by a genetic link with the couple that has recourse to gestational surrogacy (see paragraph no. 76 of the Judgment). From this point of view, the implanted embryos had been produced for a fee on behalf of the couple and could therefore essentially be said to be "*theirs*". Nevertheless, the European Court did not ignore the fact that all these aspects had been carefully evaluated by the national authorities and that the overall judicial outcome – in their regard – could not be said to be unreasonable (see paragraph no. 77).

However, in the next part of its judgment, the Court came to a conclusion that is, in some respects, unexpected. It considered that although the related implications had been judiciously examined by the Italian courts, the lack of a genetic link cannot become a pretext for going against the greater interest of the minor to have a family and to preserve his relationship with the couple who had initially taken him in. And all the more so given that the couple had been declared suitable for adoption in 2006; that for that reason the family environment could certainly not be said to be inadequate and that such a conclusion could only have been refuted by a conviction for the criminal offence of unlawful introduction of a minor (pursuant to the above-cited section 72): something that still had not occurred, in actual fact.

By a majority of 5 to 2, the Court therefore held that the removal of the child from the family had been a measure that, although provided for by law and carried out in pursuit of a legitimate goal, had not been proportionate and had thus involved a violation of Article 8 ECHR. It likewise awarded the applicant couple the sum of EUR 20,000.

The Court's current President, Guido Raimondi, and the Irish judge, Robert Spano, issued a joint, partly dissenting opinion. On the one hand,

they emphasised the oddness of the sudden change of tack in the majority's legal reasoning, the line of which they followed and agreed with up until the point indicated in paragraph no. 77 of the judgment, but not thereafter. On the other hand, they observed that, in short, the Court's reasoning permits the Signatory States' discretionary choices regarding womb rental (prohibited in Italy<sup>5</sup>) to be circumvented. The Italian

---

<sup>5</sup> The issue of surrogate motherhood became a burning one again when the Senate considered Bill no. 2081 and related bills, regarding civil unions. Section 5 of the text provided for what is referred to as "stepchild adoption" (i.e. adoption of the other partner's child, also known as co-parent adoption) for same-sex couples. Its provisions were analogous to those of section 44. 1. b) of Law no. 184 of 1993, which governs married couples. One of the main arguments put forward by critics of the extension of adoption to homosexual couples was the danger that the ban on womb-rental would be by-passed (see the statements made by the Minister, Angelino Alfano, *la Repubblica*, 5 January 2016, and Mons. Edoardo Menichelli, interviewed by *La Stampa*, 7 January 2016, p. 6). For the arguments in favour both of womb-rental and step-child adoption for same-sex couples see, on the other hand, the former President of the Rome Youth Court, Melita Cavallo, in *La Repubblica*, 2 January 2016, p. 21, and Stefano Rodotà, in *La Repubblica*, 4 January 2016, pp. 1 and 23 and – in favour of co-parent adoption – Maurizio Ferrera, in *Corriere della sera*, 17 January 2016, p. 21. In actual fact, it would appear that the subject of stepchild adoption is distinct from that of womb-rental. Section 44. 1. b) of the legislation on adoptions permits adoption of the other spouse's child, regardless of the circumstances of the latter's birth and so much so that the child to be adopted may even have been the other spouse's adopted child. See also, on this subject, both the judgment in *X v. Austria* (2013) - in relation to which the reader is referred to *Quaderno 2013*, p. 38 - and the debate during the sittings of the Senate of the Republic on 28 January and 3, 4 and 9 February 2016 (more specifically, of those in favour of *stepchild adoption*, see Sen. Sergio Lo Giudice on 3 February and Senators Alessandro Maran, Luciano Uras, Lucrezia Ricchiuti and Cecilia Guerra on 4 February; of those against, see Carlo Giovanardi, V. Nico D'Ascola, Gaetano Quagliariello and Antonio De Poli on 9 February; see, also, the article by Sen. Rosa Maria Di Giorgi in *Corriere della sera* on 26 March 2016, p. 57). The Senate then approved the law, in a version without section 5, following a confidence vote on the government's Amendment no. 1.1000 during the sitting held on 25 February 2016. The Bill was then considered by the Chamber of Deputies (Bill no. 3634): see the debate during the sitting of the Justice Committee held on 13 April 2016. It was finally approved on 11 May 2016 and became Law no. 76. For opinions against, see MPs Eugenia Roccella, Rocco Buttiglione, Francesco Paolo Sisto, Massimiliano Fedriga and Ignazio La Russa; for opinions in favour, MPs Pia Locatelli, Ignazio Abrignani, Stefania Prestigiacomo, Marisa Nicchi and Alessandro Zan; for abstentions, MPs Alfonso Bonafede and Gaetano Piepoli, who actually left it up to each member of his group to decide according to conscience. For the sake of completeness, it is worth noting that, in the meantime, the Rome Youth Court had, by way of a now irrevocable measure adopted on 19 January 2016, granted an application made by a homosexual couple (who had been living together stably for twelve years) and aiming at the adoption by one member of the couple of the biological son of the other: a son who had been born in Canada following a womb-rental

Representation has in any case applied to have the case referred to the *Grande Chambre*, before which the case is pending at the time of writing.

## 1.2. Continued: *Parrillo*

The judgment delivered by the *Grande Chambre* on 27 August 2015 in the case of *Parrillo v. Italy* regarded a matter that had been referred by the Court's Second Section. It concerned an applicant who had undergone a course of medically assisted fertility treatment in Italy resulting in the creation of five embryos. Her companion (an Italian journalist) had been killed at Nasiriyah in November 2003, however, and she had decided not to proceed with the implantation. The embryos had been placed in cryopreservation.

---

agreement. In this respect, it appears important to cite a passage from the *ratio decidendi* supporting the judge's power to fill a lacuna in the Italian legislation:

*The Court reasserts some fundamental principles in its judgment in Paradiso and Campanelli v. Italy and, above all, in the twin judgments of Mennesson v. France and Labassee v. France dated 26 June 2014. In particular, according to the Strasbourg judges, the concept of public order is circumscribed by the greater and prevailing interest of the minor, independently of whether there exists a parental relationship that is genetic or of another kind. The European Court of Human Rights has reasserted that a wide margin of appreciation must be left to States when taking decisions regarding surrogate motherhood. This in consideration of the difficult ethical issues that it involves and having also taken account of the lack of homogeneous legislation in Europe. Such margin of appreciation nevertheless narrows when the kinship relationship involves a fundamental aspect of an individual's identity. The Strasbourg judges therefore place the need to safeguard the primary interest of the minor in being able to define his/her own identity as a human being over and above all evaluations of the potential lawfulness of recourse to alternative methods of procreation available abroad, by citizens of countries that do not permit recourse to such techniques".*

It must be noted that after this judgment, both the Court of appeals of Turin (on 27 May 2016) and the Court of cassation (on 22 June 2016, decision no. 12962) – in separate cases – came to the same finding.

Still on the subject of Article 8 and unions between people of the same sex, judgment in the case of *Oliari v. Italy* was delivered in 2015 (by the Fourth Section, on 21 July 2015). See *infra* in this *Quaderno* for a summary and, also, the mention made in the *Introductory Review* of last year's *Quaderno* (no. 11, p. 12-14).

The applicant subsequently asked to be able to donate them to research. That request was rejected, pursuant to section 13 of Law no. 40 of 2004. The applicant therefore applied to the European Court of Human Rights, invoking Article 8 ECHR. The *Grande Chambre*, after an extensive analysis of the supranational and comparative legal frameworks, found that there had been no violation by a majority of 16 to 1.

It reached this conclusion by considering that, although decisions about the fate of an embryo fall within the category of private personal choices to be protected in accordance with Article 8, the purpose of research (whilst very important) is not part of the core right to private life because it does not contribute to the definition of a person's existence or identity (paragraph no. 174). Essentially, the problem's various and intricate profiles leave member States a wide margin of legislative discretion and this is so much so that no majority consensus on the specific subject of embryo donation for scientific purposes has formed amongst the Convention's Signatory states. Nor did the European Court of Human Rights agree with the applicant's arguments aimed at emphasizing the unreasonableness of permitting both research on embryos fertilized abroad and abortion, on the one hand, and of prohibiting research on embryos fertilized *in vitro* in Italy, on the other. In the Court's opinion, by introducing the ban on human embryo experimentation for the purposes of scientific research, Italy had not overstepped the margin of appreciation afforded by Article 8(2). The Court likewise found no violation of Article 1 of Protocol 1<sup>6</sup>.

Italy's defence counsel had also objected that the mandatory timeframe of six months from the last alleged violation had not been respected. Ms Parillo had expressed her intention to donate the embryos to research in 2011 and, in so doing, had recognised – according to the Italian

---

<sup>6</sup> A summary of the *Parillo* judgment is also published in *Foro it.*, 2015, IV, para. 453 *et seq.*, together with an extensive commentary by G. CASABURI.



Representation - that she had let at least seven years pass in vain, the embryos being already in cryopreservation when Law 40 came into force and her decision to donate them being precluded. The Court replied (in line with its own case law) that when an alleged violation stems directly from a signatory State's legislation, the violation must be deemed to be continuing and, therefore, the six-month deadline never expires (see para. no. 109 et seq.). The Cypriot judge Nicolaou dissented on this point in a separate opinion. He considered the application to be time-barred.

At the end of the judgment, there is a rich interweaving of concurring opinions (both *in toto* and *in parte*) and the dissenting opinion of the Hungarian judge Sajò.

The concurring opinion of the Portuguese judge, Pinto de Albuquerque, is worth noting here. He found the majority's *ratio decidendi* regarding the margin of legislative discretion to be circuitous and compromising. In his opinion, the Court would have saved a great deal of time and reasoned more clearly if it had established the embryos' legal personhood and then declared their potential right to become a life in actuality. Such a line of reasoning would certainly have resulted in the ban on donating embryos to research being lawful and a finding that there had been no violation of Article 8 (the concurring opinion of the Russian judge Dedov was similar in its content).

The Court's vice-President, Sajò, who signed a peremptory dissenting opinion, remained in isolation (although perhaps less so than the mere numbers would suggest). First of all, he agreed with the majority's first premise that the choice regarding the fate of created embryos is a matter of personal self-determination. But this, according to Sajò, is even truer for embryos created before the restrictive law came into force: the application of such law in this specific case must therefore be deemed to be retroactive. Therefore, according to Sajò, the Italian legal system's interference with Ms Parillo's right could not be said to have been

provided for by law and even less so to have had a lawful purpose, since that (by definition) could not be declared. Lastly, Sajò considered that Italy had arbitrarily imposed a series of difficult and unforeseeable choices on the applicant when she underwent artificial fertilization, namely, agreeing to implantation despite her companion's death (something that in any case would not have been possible for all five embryos, given her age); donating the embryos to another woman or agreeing to their preservation indefinitely. These were all solutions that the woman could more than justifiably consider to undermine her right to self-determination.

### **1.3 Prohibition of Torture: *Cestaro***

The Fourth Section's judgment (issued on 7 April 2015) pertains to the distressing events occurring in the Diaz school in Genoa during the G8 summit in July 2001<sup>7</sup>. The Italian judiciary had brought to trial numerous persons accused of intentional injuries, illegal possession of combat weapons and a variety of crimes involving falsehood and misrepresentation in connection with the raid on the school complex during the night of 22 July 2001. The facts involved their having caused serious personal injury to demonstrators who were resting in the building (fractured limbs, lesions to internal organs, bruises of varying gravity and other injuries<sup>8</sup>).

Arnaldo Cestaro (a man aged 62 at the time of the events) was one of the demonstrators. He had joined the criminal proceedings as an aggrieved civil party and, in court, had obtained an award of EUR 35,000 in

---

<sup>7</sup> On this subject, see the previous *Quaderni* nos. 6 (pp 12 and 13) and 8 (pp. 63-65) in relation to the death of Carlo Giuliani, on which the *Grande Chambre* definitively ruled in its Judgment dated 24 March 2011.

<sup>8</sup> The Italian judicial proceedings were then reviewed by the Court of Cassation: see Judgment no. 253545 issued by the Fifth Section of its Criminal Division on 5 July 2012.

damages to be paid by the Treasury. The Court of Appeal had upheld this award, which also survived a careful examination by the Court of Cassation.

However, by virtue of the offences becoming time-barred and a pardon in 2006 and also of certain judicial decisions regarding the various phases of evidence acquisition and, in addition, the absence of the criminal offence of torture in our criminal justice system, Mr Cestaro had witnessed the definitive acquittal of most of the persons responsible for his injuries. Nor were they subjected to any kind of disciplinary procedure. For this reason, he turned to the European Court of Human Rights, complaining that Article 3 of the Convention (banning torture and inhuman or degrading treatment) had been violated.

The judgment follows a line of argument not unlike that in the *Giuliani* case (which is, indeed, cited at several points).

The reconstruction of the facts in Genoa is similar and so is the analysis of the behaviour of the Italian authorities' in relation to which the applications sought a finding of criminal liability. However, whereas in the *Giuliani* case the attention focussed on the events in Piazza Alimonda (and was to end in a finding that there had been no violation of Article 2), in this case it is the violent conduct of the police inside the Diaz school complex and later in the Bolzaneto barracks that is described.

The judgment rejects the objection raised by the Italian Representation, who had argued that Mr Cestaro had lost his quality of violation victim, having already obtained compensation. The Court replied that Article 3 also imposes procedural duties to punish those responsible for violations; duties that the Italian legal system had prevented from being fulfilled. In this context, the applicant had a claim to justice that had been denied<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> The case law of the European Court of Human Rights is variegated on this point. For example, whereas in its judgment in the case of *Calvelli and Ciglio v. Italy* (2002), it held (see

Therefore, having ascertained that the facts amounted in law to a case of torture, in violation of Article 3 (paragraph no. 236), the Court unanimously found against Italy for its violation of the same Article 3 at both the substantive and the procedural levels. Mr Cestaro was awarded EUR 45,000 by way of just reparation (in accordance with Article 41 of the Convention). The ruling became definitive on 7 July 2015<sup>10</sup>.

## 2. ITALIAN JUDGMENTS THAT CONSIDER CONVENTION CASE LAW DIRECTLY

In the *Quaderno* covering the judgments issued in 2014, we observed that the case law emanating from the European Court of Human Rights reflects a very lively context “that offers considerable room for asserting human rights and often constitutes an undoubted force for progress. Nevertheless, this state produces varied results that are sometimes unforeseeable and even contradictory” (see p.19). Partly in the light of the *Paradiso* and *Parillo* judgments, the Observatory at the Chamber of Deputies feels that it can confirm this impression: one that appears to be wholly supported by the Constitutional Court’s Judgment no. 49 of 2015.

---

paragraphs nos. 54-55) that the relatives of a victim of medical malpractice had lost their quality of victim because they had received an insurance indemnification and had waived their right to bring a civil action during the criminal trial, in the case of *Oyal v. Turkey*, on the other hand, (a case of HIV infection suffered by a child in a health structure), the Court found both the compensation and the Turkish State’s contribution to the family’s medical expenses to be wholly inadequate and recognised the applicants’ continuing quality of victim.

<sup>10</sup> Taking note of the fact that the *Cestaro* case had become *res iudicata*, the Litigation Office at the Ministry of Foreign Affairs then offered to reach friendly settlements in the other cases pending before the European Court of Human Rights stemming from the Diaz events. It offered the respective applicants the same sum of EUR 45,000 each, thereby sparking a bitter controversy: see the article *Offerta del Governo per Bolzaneto: “Alle vittime 45 mila euro”*. *G8: lettera alla Corte europea per tentare la conciliazione. Molti non ci stanno*, in *Corriere della sera*, 10 January 2016, pag. 19; see, also, the letter from Prof. Barbara Randazzo, *Conciliazione per Bolzaneto. Il mio ruolo di avvocato*, also published in *Corriere della sera*, 13 January 2016, p. 22.

Section 44(2) of Decree of the President of the Republic no. 380/2001, the Italian Consolidated Building Act, states that “*the definitive judgment issued by the criminal judge who finds that there has been an unlawful land subdivision and development shall provide for the confiscation of the unlawfully subdivided lands and of any unauthorised construction works. By virtue of the confiscation, the lands shall, as of right and free of charge, become part of the property of the municipality in whose territory the subdivision occurred; the definitive judgment shall confer the right to immediate registration in the Real Property Registers*”.

In the *Sud Fondi*<sup>11</sup> judgment, the European Court of Human Rights had held that the complex interweaving of national and regional legislation, administrative zoning plans and subsequent actual building permits (which, in short, decide whether a construction job is lawful or not) placed citizens in a situation of objective uncertainty as regards the applicable criminal law provisions. In this context, the case brought to trial resulted in an acquittal for absence of intentional fault but was nevertheless followed by the confiscation both of the land and of the Punta Perotti “eco-monster” (which was subsequently demolished by the municipality of Bari). The European Court of Human Rights had found a violation both of Article 7 of the Convention and of Article 1 of Protocol 1.

The case of *Varvara v. Italy* had had a similar outcome (see the 2013 *Quaderno*). The European Court of Human Rights had considered the confiscation of the unlawful construction to be, essentially – for the purposes of Convention law - a criminal sanction. With the consequence that it could not have been meted out without a finding of criminal liability attaching to a specific person.

---

<sup>11</sup> See *Quaderno* no. 6, p. 148 and *Quaderno* no. 9, p. 184.

In the case in point, where proceedings were pending before the Court of Cassation, the issue concerned a building permit violation for which the perpetrators could not be punished because the crime was time-barred but the violation had emerged without a shadow of doubt during the judicial investigation. The Court of Cassation doubted it could enforce the confiscation order that the Italian law required but that the case law emanating from the European Court of Human Rights considered unlawful because those responsible had not been convicted

Applied to on the basis of Article 117(1) of the Italian Constitution, the Constitutional Court did not share the Court of Cassation's approach<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> The ruling states, *inter alia*, "The referring judge is convinced that, following the judgment in *Varvara v. Italy*, section 44(2) of Decree of the President of the Republic No. 380/2001 must, hermeneutically, assume the meaning that the Strasbourg Court had attributed to it and that, precisely as a consequence of such a process of adaptation, such meaning lends itself to objections of a constitutional nature. This mode of reasoning is erroneous in two respects.

In the first place, it presupposes that it is the Strasbourg Court's task to establish the meaning of a national law when, on the contrary, the European Court must evaluate whether such law, as defined and applied by the national authorities, has, in the case submitted for judgment, generated violations of the ECHR's superior provisions. It is therefore the latter, rather than the law of the Republic, that lives in the hermeneutic dimension shaped by the European Court of Human Rights in a constant and consolidated fashion. Naturally, it is beyond question that, having taken cognisance of such a dimension, it is the judge's task to attribute to the domestic provision a meaning that is as close to it as possible (Judgment no. 239 of 2009), on condition that such meaning does not prove to be totally ungermane to the letter of the law (Judgments no. 1 of 2013 and no. 219 of 2008). Nevertheless, and in the second place, the referring judge fails to see that the duty of the ordinary judge to interpret domestic law in accordance with the ECHR, as just stressed, is obviously subordinated to the priority task of adopting a reading that is compatible with the Constitution, since such a way of proceeding reflects the Constitution's axiological supremacy over the ECHR (Judgments nos. 349 and 348 of 2007). Most of the time, the to-be-hoped-for convergence of ordinary courts and the constitutional and international Courts towards shared approaches, as far as the protection of inviolable human rights is concerned, will offer individual cases a solution that is capable of reconciling the principles inferable from both these sources. But, in the extreme cases where such a path appears barred, it is beyond doubt that judges must obey the Republic's Charter first and foremost. Therefore, in the case submitted to this Court, when interpreting section 44(2) of the Decree of the President of the Republic no. 380/2001, the referring judge could not have attributed to it a meaning that the very Court of Cassation considers unconstitutional. The supposed antinomy created between the domestic law (interpreted in line with the Constitution and therefore firmly ruling out that a town-planning confiscation must require a criminal

In its judgment no. 49 of 2015 (and at point 4 of the *Legal Reasoning* section, in particular), the Court (through Justice Lattanzi, who drew up the judgment) stated that the rulings of the Strasbourg Court are, by definition, tied to the distinctive features of a specific case.

A single judgment is not, of itself, capable of constituting a legal cornerstone or lesson in interpreting the European Convention on Human Rights. Nor, as a consequence, can it demand unconditional respect for its provisions within the Italian legal system, under the mechanism set out in the same Constitutional Court's Judgments nos. 348 and 349 of 2007.

Judgment no. 49 recalls that the living law of the European Convention on Human Rights is transposed into our system in two ways: by interpreting national provisions as faithfully and consistently with Convention law as possible; and by questioning such provisions' constitutional legitimacy when the Italian living law does not permit such an interpretation. All that must, however, rest on a case law emanating from the European Court of Human Rights that is both carefully considered and consolidated (and, preferably, deriving from a "pilot" procedure). This is particularly so when the Italian law risking disapplication has been inspired by fundamental values enshrined in the Republic's Constitution (such as those underpinning Article 9 - on the safeguarding of the natural landscape and the correct use of land - certainly are). For these reasons, the Constitutional Court rightly declared the issue to be inadmissible and therefore left section 44 in force.

---

conviction) and the Convention on Human Rights (which, in the referring judge's opinion, expressed the opposite rule) therefore ought to have been resolved by calling into question the constitutional lawfulness of the law of adaptation, insofar as the latter permits such a rule to enter the Italian legal order". The judgment is published in *Giur. Cost.* 2015, p. 411 et seq., with notes by G. REPETTO and V. MONGIELLO; and in *Cass. Pen.* 2015, p. 2195, with a note by V. MANES.

As mentioned earlier, this judgment adds further weight to the school of thought that focuses on the problematic aspects of the relationship between the ECHR framework and Italian domestic law.

The Court of Cassation's judgment regarding review of a final criminal judgment falls into the same category.

The Constitutional Court had declared Article 630 of the Code of Criminal Procedure to be unconstitutional in that part where it did not provide for the possibility of reviewing definitive criminal judgments in relation to cases where the European Court of Human Rights had found a violation of Article 6 ECHR<sup>13</sup>.

The applicant in that case had applied for review of a definitive ruling against himself, arguing that in cases analogous to his own the European Court of Human Rights had found violations of Article 6. The Court of Cassation dismissed the application, reasoning that the new possibility of review – introduced by the Constitutional Court's Judgment no. 113 of 2011 – is in actual fact applicable only where the finding of a violation of the fair trial principle concerns precisely the case brought to trial and not analogous cases<sup>14</sup>.

### **3. LITIGATION INVOLVING OTHER COUNTRIES**

#### **3.1 Freedom of Expression and Conscience: *Couderc and Hachette, Prompt and Ebrahimian***

Of the rulings involving other countries, three of the European Court's judgments involving France with regard to freedom of expression (Article

---

<sup>13</sup> See the Constitutional Court's Judgment no. 113 of 2011. *Quaderno* no. 8 gives an extensive account of this ruling at pp. 47-51.

<sup>14</sup> See Judgment no. 20098 of the Court of Cassation (Fifth Criminal Section), 14 May 2015, in *Giur. It.* 2015, p. 1507.



10) and freedom of conscience (Article 9) particularly deserve to be mentioned.

The first judgment relates to the case *Couderc et Hachette Filipacchi Associés v. France* and involves the relationship between Prince Albert of Monaco and the French-Togolese citizen, Nicole Coste. The relationship had resulted in the birth of Alexandre, whom the Grimaldi family's ruling Prince had not originally intended to recognise. He did subsequently agree to do so, however. In the meantime, the scandal-mongering magazine *Paris Match* had been taken into the woman's confidence and, on 4 May 2005, published a nine-page story, accompanied by generous photo coverage that included shots of the prince with the woman and of him with the child. The news was then taken up by glossy magazines in other countries as well, Italy and Germany included.

Complaining that its right to private life had been violated, thereby causing unjustified damage, the Monegasque family applied to the French courts and ultimately obtained (from the Court of Appeal in Versailles) a ruling against the weekly's publishing company. The latter was ordered to pay fifty thousand euros in compensation and to publish details of the court's ruling prominently in the next edition. Thus the 5 January 2006 edition of *Paris Match* came out with details of the judgment published under the title "*Albert of Monaco: the truth has been punished*".

The reasons for the finding against the magazine were condensed into the ground that it had intentionally violated Albert of Monaco's right to family privacy solely for the purposes of titillating its readership's inclination for gossip. According to the French judges, it could not be argued that the weekly had, in actual fact, intended to emphasize the problem that the child's natural paternity posed i.e. the conflict between the ineligibility of natural children under Monegasque law (indeed, the latter only recognises legitimate offspring as capable of continuing the dynastic line) and the lack of suitable heirs to succeed to the throne. *Paris*

*Match's* publication of a news item without public importance was therefore to be deemed lacking any justification in terms of a right to information. Furthermore, such a violation ought to be considered all the more serious insofar as the interview with Miss Coste had lingered over intimate details of the relationship and in consideration of the fact that Albert had not consented to the publication of the photographs in which he featured.

The Court's Fifth Section (to which *Paris Match's* editors applied) had already found a violation of Article 10 of the Convention, in 2014. In its judgment adopted on 10 November 2015, the *Grande Chambre* showed itself to be of the same opinion.

In the context of a wide-ranging and well-structured overview, the Court recalled that when weighing the right to privacy (including that of public figures) against the right to information, Signatory States have a discretionary margin of appreciation. Nevertheless, the exercise of such discretion can never obstruct the dissemination of information that might contribute to a debate on a matter of public interest. And the tone that the information can set in the public debate can only be assessed by considering the general context and the ways in which it is provided (see para. nos. 96 et seq.)

The *Grande Chambre* considered that the news regarding a potential institutional glitch within the Principality – caused by the ruling Prince having only a natural son – could contribute to the public debate<sup>15</sup>. Furthermore, the way in which the information had been obtained had been totally transparent and proper. In this sense, the fact that the weekly had chosen the interview method had guaranteed it would be able to

---

<sup>15</sup> In this respect, the Court, sitting in plenary session, had no difficulty in departing from its own previous judgment adopted on 24 June 2004, relating to Albert's sister, Caroline (*Von Hannover v. Germany*) since that case only concerned the repeated publication of photographs without the support of a genuine news item of public interest: an element that - according to the European Court of Human Rights - the German courts had disregarded.

reveal its source and offer its readers corroboration. The Court unanimously found that there had been a violation of the right to free reporting and further observed that the damages of fifty thousand euros had also been totally disproportionate.

The second judgment, adopted by the Fifth Section on 3 December 2015 in the case of *Prompt v. France*, is also rich in delicate aspects. The applicant had been one of the lawyers in a case involving a grim act of violence. A four-year-old boy had been murdered in 1984 and suspicion had initially fallen on a certain Bernard Laroche, who briefed Paul Prompt to defend him. The lawyer nevertheless did not have time to complete his brief, since the child's father (Jean-Marie Villemin) killed Laroche in March 1985 (and was definitively convicted of the murder in 1993). The child's mother had subsequently been suspected of his murder but she had been acquitted in the same year of 1993.

In 2006, the affair (which had predictably gained a vast public notoriety) became the subject-matter of a TV film. Partly in order to counter criticism of his professional conduct that had emerged both in the earlier press coverage and in the television film, in 2007 Prompt wrote a book of memoirs. The child's parents saw several libellous passages in the book. More specifically, the child's father considered certain allegations to be offensive because they were false: that he had killed Laroche in front of the latter's young son; that he had also tried to kill another man (a certain Roger Jaquel) in the same circumstances; and that he and his wife had joined the criminal proceedings as civil parties purely for tactical reasons.

The spouses had had recourse to the law and had also won their case in the Court of Appeal, which had found jointly and severally against Prompt and the book's publisher and had ordered an overall damages payment of EUR 13,500 and publication of its ruling.

The litigation had had a different outcome when it came before the Court of Cassation. The legal review Court had quashed (without referral) the finding regarding the allegation that the murdered child's father and mother had joined the criminal proceedings as civil parties for merely tactical purposes. Conversely, it had rejected Prompt's appeal in relation to the other two passages, which it considered to be the fruit of a narration that lacked caution. The finding against Prompt was therefore reduced to only two of the cited passages regarding Villemin's behaviour (and the amount of the compensation was therefore reduced to nine thousand Euros).

Before the Strasbourg Court, Prompt tried to avail himself of Article 10 by arguing there had been an undue and disproportionate interference with his freedom of expression. The Court nevertheless considered that the French authorities had correctly weighed the freedom to report and critically analyse historical facts against the right to reputation enjoyed by the little victim's relatives. Not only had the authorities scrupulously examined all the Villemin couple's claims (discarding almost all of them, to Prompt's advantage) but they had also awarded them moderate and finely-tuned compensation in relation to the only two objectively unproven passages in the book (see paragraph nos. 44 et seq. of the judgment)<sup>16</sup>. Hence the finding that there had been no violation.

Last of all, the case of *Ebrahimian v. France* deserves to be mentioned amongst those decided in 2015<sup>17</sup>. It concerned the matter of a French

---

<sup>16</sup> In the Italian case law, too, the right to free reporting precludes indictment for defamation via the press if the facts narrated are true and reported in a manner that is complete, impartial and without gratuitous additions: see Cassation (Civil Division), 25 May 2000, *Invernizzi v. RCS*, in *Danno e resp.* 2000, p. 974; Cassation (Fifth Criminal Section), 15 March 2002, Judgment no. 15176, in *Cass. Pen.* 2003, p. 3025; Investigating Judge at the Court of Rome, 12 April 2002, *ibid.* 2002, p. 2517; Cassation (First Civil Section), 20 March 2009, Judgment no. 6865, in *Danno e resp.* 2009, p. 860; Cassation (Third Civil Section), 18 April 2013, Judgment no. 9458; and Cassation (Fifth Criminal Section), 26 September 2012, Judgment no. 41249.

<sup>17</sup> We shall not expatiate here on a further case involving France (*M'Bala M'Bala*, dated 10 November 2015) which was handled by way of a decision, rather than a judgment issued after a

citizen of the Muslim faith whose contract with a psychiatric health structure in Paris had not been renewed because she refused to remove her face veil.

The judgment found that the right to freedom of conscience had not been violated. This on the grounds not only that the French Republic's secularism and religious neutrality is positively established in its Constitution but also that the objective public service carried out required a form of conduct more in line with the standards of service provision: the latter require the utmost respect towards patients and a total uniformity of treatment on the part of health workers.

### **3.2 Continued: *Delfi***

Referred to the *Grande Chambre* at the applicant's request, the *Delfi v. Estonia* action was decided by way of a judgment adopted on 16 June 2015 and concerned a complex Article 10 issue. The First Section had ruled in 2013 that there had been no violation.

*Delfi* was (and is) a public limited liability company that owns and manages an Internet news portal enjoying great success in the Baltic countries. The portal uploaded hundreds of news articles every day and presented itself as a news platform with a high circulation and accessible to everyone. As frequently occurs on the web sites of many on-line newspapers, there was (and is) a space for readers' comments at the end of the body of the news articles. When uploading their texts, readers had to take cognizance of a notice that stated they were exclusively liable for their comments and that *Delfi* declined all liability. *Delfi* likewise warned

---

full adversarial presentation of the evidence. The Court considered a conviction that required a French comedian to pay various fines after he had invited a well-known negationist and revisionist academic onto the stage during one of his shows at a theatre in Paris and supported his statements. The European Court did not consider the application based on Article 10 even to be admissible since it was manifestly unfounded.

that it could not carry out an advance screening of the posts uploaded by readers but that it reserved the right to remove them subsequently. This editorial policy (which was shared by other news portals) had been criticised by the Estonian Minister of Justice in 2005.

In January 2006, an article appeared on the Delfi site reporting a deterioration of the ice roads i.e. the public roads over the frozen sea (used by some private forms of transport) that connected the Estonian mainland with some Baltic islands. The article essentially accused the ferry transport company of having breached the safety rules for using the ice surface and of having made it, on a last analysis, unviable. The news had attracted dozens and dozens of comments. These were mainly aimed at the majority shareholder of the company owning the ferries and many were openly vulgar and insulting. Such comments had later been removed by the site's editorial team.

The transport company and the said shareholder brought a civil action for damages and were indeed awarded damages in the amount of EUR 320, both at first instance and on appeal.

Delfi then appealed to the highest court but its appeal was dismissed. Indeed, the Estonian Supreme Court held that the principle by which Delfi was to be likened to a provider or a neutral platform, the activities of which are limited to offering the public the technology fostering the communication and expression of ideas (in accordance with the Electronic Commerce Directive 2000/31/EC), could not be applied in the case in point. On the contrary, according to the European Court, the actions of Delfi – which uploaded and published news – were to be seen as a contribution to stimulating and spreading on-line debate. Delfi therefore could not extract itself from the constraint of editorial responsibility only through the notices posted to warn those commenting.

In 2009, Delfi set up a working group tasked with the prior selection of comments and with monitoring those already published. It nevertheless applied to the European Court of Human Rights, alleging a violation of Article 10 and arguing, in particular, that punishing news portals – which essentially publish content created by the public (i.e. “user-generated content”) – would mean obstructing their most distinctive work and trampling upon free reporting and the right to criticise.

The *Grande Chambre* nevertheless upheld the single Section’s judgment. Whilst noting that news portals and other platforms open to the public have, in recent years, made an exceptional contribution both to the reinforcement of freedom of expression and to a multiplication of opportunities for expressing thoughts (see paragraph no. 110), such freedom of expression cannot be blind to the dangers of an uncontrolled dissemination that is potentially harmful to values that are equally important for democracy such as human dignity and public order. The Estonian authorities’ interference with Delfi’s freedom of expression – though exercised by way of technological mediation in the case in point – was therefore legally justified and had a legitimate goal (paragraph nos. 120-139). Regarding the proportion of the interference, the Court observed (at paragraph 160) that the sum of EUR 320 cannot be said to be exorbitant, above all in view of the fact that Delfi was a commercial company which, while exercising a civil right (one protected by Article 10 of the Convention), at any rate used its site to highlight and emphasise the interest of the readers in the news it offered, gauging it partly by the number of comments. Thus, it counted on sparking a lively debate about facts and opinions - which was its mission - and it could not withdraw from every monitoring duty relating to that mission. Hence the finding of no violation<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> This whole subject is of great parliamentary relevance: indeed, see the complex proceedings relating to Chamber Document no. 925 and related documents. In some respects, the *Delfi*

### 3.3 The Right to Life: *Lopes de Sousa Fernandes*

The judgment issued by the European Court's Fourth Section on 15 December 2015 in the case of *Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal* is important for the delicate issue involved, namely, a dysfunctional health service. The applicant was the widow of a man who had died of complications that developed several months after an operation to remove a nasal polyp.

Indeed, the man had undergone the operation on 26 November 1997 at Vila Nova de Gaia in Portugal and had died on 8 March 1998.

Three days after the operation he had returned to the hospital on account of a cerebral oedema. He had afterwards been discharged from intensive care but had returned there a few days later in relation to a duodenal ulcer. After improving and leaving the hospital once again, he was subsequently readmitted for vertigo and headache on 10 December 1997.

On 19 December it was observed that the ulcer had developed into a gastro-duodenal ulcer and then – in January – an infectious colitis. The unfortunate patient finally died on 8 March after further toing and froing with health structures and other dramatic dysfunctions of the digestive apparatus that, in short, degenerated into a generalized peritonitis.

Shortly afterwards, the applicant therefore began what was to prove a genuine administrative and judicial odyssey: one that ended only in 2007.

She had opened procedures with the Inspector General for Health and with the Order of Physicians and had also instituted proceedings in both the criminal and civil courts. In none of these contexts had a causal link been established between the various diagnoses and treatment prescriptions issued by the various doctors encountered and the

---

judgment conflicts with the Italian approach developed by the Court of Cassation in its *Google-Vividown* judgement (Third Criminal Section, 17 December 2013).



pathological progression experienced by the applicant's husband. Essentially, the Portuguese judicial and supervisory system as a whole had been unable to find any one moment – during the more than three-month period passing between the nasal operation and the death from peritonitis and hollow viscera perforation – that was aetiologically decisive and attributable to a particular person, with the one exception of a marginal criticism levelled at the doctor who had discharged the patient from the hospital of Santo Antonio on 3 February 1998.

The Strasbourg Court found there had been a violation of Article 2 of the Convention, at both a substantive and a procedural level.

As far as the first aspect was concerned, it recalled that Article 2, in its substantive sense, not only requires Signatory States and their agents to abstain from voluntarily causing the death of their citizens but also obliges them to act in such a way as to prevent lethal events occurring for culpable reasons attributable to structures providing health services (see paragraphs 106-108 of the judgment).

As regards the second aspect, the Court recalled that States have a duty to investigate wrongful deaths by way of effective and prompt procedures, so that the legal rules in force remained a strong life-protecting deterrent.

From both points of view, the defendant State had failed to discharge its duties. Not only had the hospital system as a whole led the patient to an avoidable death but the subsequent procedures had also been unnecessarily long, tortuous and fruitless in terms of establishing liability (paragraph nos. 114 and 145).

### **3.4 Fair Trial: *Schatschaschwili***

Two criminals had robbed two Lithuanian prostitutes in the German city of Kassel in 2006. One of the two, working with different accomplices,

had then robbed two other Latvian prostitutes in the city of Göttingen in 2007.

Fate would have it that the robbery victims in the second incident were friends of one of the victims in the first episode. She, after hearing their story, reported the facts to the police and the police had drawn up reports on the information provided by all three women. After learning that the two victims of the second episode intended to return to their homeland, the public prosecutor had asked the investigating judge to hear the affected parties before they left Germany. The judge nevertheless did not consider it appropriate either to call the suspect to the hearing or to invite him to appoint a lawyer in his defence.

First the investigation and then the trial went ahead and resulted in the accused's definitive conviction. The latter then turned to the European Court of Human Rights.

By five votes to two, the Fifth Section found in its judgment of 17 April 2014 that there had been no violation of Article 6 (3)(d) of the Convention. It noted, in particular, that the conduct of the German judiciary had been blameless, since the refusal of the victims of the second robbery to return to Germany and give evidence at trial could not be said to be foreseeable, given that the same women had not hesitated to provide information to the investigating judge earlier (see paragraph no. 71). Furthermore, the Fifth Section verified that the national court had made significant and varied efforts to obtain objective collateral evidence to support the version of the victims who no longer wanted to testify. In this sense, the accused and his defence lawyer had been offered ample procedural opportunities to counterbalance the witnesses' absence. He nevertheless requested that the case be referred to the *Grande Chambre*.

In this composition (albeit by way of a narrow majority, as will be seen: see *Schatshaschwili v. Germany*, 15 December 2015), the Court

overturned the first instance judgment and found that the right to a fair trial had been violated.

Basing its finding on various precedents (notably the *Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom* judgment of 15 December 2011<sup>19</sup>), the Court reasserted that the ordinary way of establishing the evidence against a defendant is to test the witnesses by way of cross-examination. It reaffirmed that witness evidence not subjected to cross-examination is admissible only on condition that: *a*) there is a good reason for not calling the witness at the hearing; *b*) the evidence is not the sole or decisive basis for the conviction; and *c*) if, conversely, that evidence is the sole or decisive evidence, there are sufficient counterbalancing factors to compensate for the handicaps to the defence as a result of the admission of the untested evidence.

The *Grande Chambre* ended up disagreeing with the Chamber about the legal validity of the reasons for the witnesses' absence (see paragraph no. 157 *et seq.*). Their refusal to submit to cross-examination during the hearing had in fact been perfectly foreseeable and, actually, to a certain extent, foreseen. Indeed, if the women had given formal evidence to the investigating judge, that had perhaps happened precisely for fear that such an opportunity would not be repeated: something that could, for that matter, be feared already at that stage, given that the women attacked during the second robbery had decided to give evidence against the alleged aggressor not immediately after the event but at the urging of the friend who was temporarily hosting them in Germany. Furthermore and

---

<sup>19</sup> The *Al-Khawaja and Tahery v. The United Kingdom* judgment has quickly become one of the European Court's milestones on Article 6. It had ruled on two separate applications emanating from different criminal proceedings; the first against a therapist for sexual assault and the second against a participant in a violent altercation for wounding with intent. In the first case, the victim had committed suicide (although for reasons that were not connected with the assault she had suffered) and, in the second, a witness who had provided the prosecution with a witness statement refused to give live evidence at trial. After noting the definitive convictions in both cases, the judgment had established a violation only in the second one. See, also, *Ogaristi v. Italy* (2010) in *Quaderno* n. 7, pp. 19-24 and 82-85, on this subject.

in contradiction with what had been maintained in the Chamber judgement's reasoning, the *Grande Chambre* found that the national court had not offered the defence counsel opportunities that could counterbalance the witnesses' absence. Nevertheless, eight out of the seventeen judges dissented and, of those, seven drew up substantial dissenting opinions.

In particular, the Finnish judge, Hirvelä, the Serbian judge, Popović, the Sammarinese judge, Pardalos, the German judge, Nussberger, the British judge, Mahoney, and the Lithuanian judge, Kūris, all signed a well-structured minority joint opinion in which they maintained that, as a point of fact, the Court had erred in its assessment of the details in the trial file. With regard to the specific profile of the evidence acquisition requirements and therefore the existence of factors that could counterbalance the impossibility of putting the two women's witness statements to the test of cross-examination, the trial could not, in their opinion, be said to have been unjust. The accused's cell phone data confirmed his presence at the scene of the robbery at the time it was committed (something that he had not denied, moreover) and the description of the events given by the friend – victim in the first episode and examined at trial – had proved to be precise and in agreement with the version given by the absent women in the statements taken during the preliminary investigation.

## ***II. RASSEGNA INTRODUTTIVA***



## RASSEGNA INTRODUTTIVA

**1. IL CONTENZIOSO NEI CONFRONTI DELL'ITALIA.** Nel corso del 2015, lo Stato italiano ha riportato in sede contenziosa innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo 20 condanne su 24 provvedimenti<sup>20</sup>. I filoni interessati da tali pronunzie sono essenzialmente i classici delle espropriazioni (per esempio, *Chinnici*, *Mango*, *Russo* e *Odescalchi*), del giusto processo (per esempio, *Mazzoni* e *Mongielli*) e dei temi legati alla vita privata e familiare, salvi altri casi d'interesse, per cui si rimanda alle sintesi esposte *infra*.

In questa introduzione ci si sofferma – come già nel *Quaderno* dell'anno passato – su alcuni casi che hanno riguardato tematiche molto scottanti e attuali all'attenzione del Parlamento italiano e che hanno dato il segno del rapporto via via più complesso tra il nostro ordinamento e quello della CEDU. In chiusura, si offrirà anche uno spaccato sulla giurisprudenza che ha interessato altri Paesi sottoscrittori.

### **1.1. Vita privata e familiare: *Paradiso e Campanelli*.**

Assai impegnativo è il caso *Paradiso e Campanelli c. Italia*, deciso dalla II Sezione il 27 gennaio 2015<sup>21</sup>. I ricorrenti erano coniugi della provincia di Campobasso che avevano tentato di fruire delle tecniche di procreazione assistita in Italia, ma senza successo. Si erano pertanto rivolti a una

---

<sup>20</sup> Si vedano i dati offerti dal presidente della Corte europea Guido Raimondi nella relazione annuale resa nota il 28 gennaio 2016 (v. *Sole 24 Ore*, 29 gennaio 2016, p. 53) e riportati *infra* in questo *Quaderno*.

<sup>21</sup> Sulla pronunzia v. anche le osservazioni di I. RIVERA, *Affaire Paradiso e Campanelli: la Corte EDU torna a pronunciarsi sulla maternità surrogata e sul best interest of the child come limite all'ordine pubblico internazionale*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), n. 3 del 2015.

struttura russa e vi avevano stipulato un contratto di locazione di utero<sup>22</sup>, ai sensi del quale una donna prestava consenso all'impianto di due embrioni "loro appartenenti [*id est*: ai coniugi contraenti]".

---

<sup>22</sup> Non è qui possibile fornire un quadro completo sulla vasta e tormentatissima tematica dei rimedi alle difficoltà riproduttive più serie, che – come largamente noto – spaziano dalla procreazione assistita omologa a quella eterologa, fino alle diverse ipotesi di maternità surrogata. Si ricordi solo che, dopo le contrastate vicende parlamentari dell'a. C. 414 e abb. della XIII legislatura, nella successiva XIV legislatura fu approvata la legge n. 40 del 2004, la quale ammette(va) solo le tecniche di assistenza alla procreazione di tipo omologo e comunque considera reato il ricorso alla maternità surrogata (v. art. 12, comma 6) e vieta(va) la diagnosi pre-impianto dell'embrione.

Essa fu subito investita di una richiesta referendaria (che rimase senza esito nel giugno 2005, per mancato raggiungimento del *quorum*) e poi da una batteria di sentenze demolitorie della Corte costituzionale: la n. 151 del 2009, che dichiarò illegittimo il numero massimo di embrioni impiantabili; la n. 162 del 2014, che annullò il divieto di fecondazione eterologa; la n. 96 del 2015, che dichiarò illegittimo il divieto di diagnosi pre-impianto; e la n. 229 del 2015 che ha, da ultimo, dichiarato illegittimo il reato di cui all'art. 13 della legge, laddove la selezione degli embrioni sia volta esclusivamente a evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche (gravi secondo l'art. 6 della legge n. 194 del 1978). Quanto al divieto di diagnosi pre-impianto, la stessa Corte EDU aveva constatato la violazione dell'art. 8 a carico del nostro Paese con la celeberrima sentenza *Costa e Pavan* del 2012 (v. il *Quaderno* 2012, p. 48).

Quanto alla maternità surrogata nelle sue diverse varianti, si ricorda la sentenza del tribunale di Monza del 27 ottobre 1989 (ormai un classico d'epoca, in *Foro it.* 1990, I, c. 298 con nota di G. PONZANELLI), che dichiarò nullo il contratto di locazione d'utero, nel caso in cui la gestante era stata comunque fecondata dal marito della coppia; si v. poi l'ordinanza del tribunale di Roma del 14 febbraio 2000, la quale viceversa ha ritenuto trascrivibile l'atto di una nascita avvenuta all'estero mediante mera locazione dell'utero, per gameti interamente riconducibili alla coppia committente; e - in termini - la pronuncia della corte d'appello di Bari del 13 febbraio 2009, in cui veniva in rilievo un caso identico a quello monzese. La Corte di cassazione appare più cauta, sebbene il caso più recente esaminato sia relativo a un contratto identico a quello descritto nel testo, vale a dire di una locazione d'utero senza concorso biologico alcuno dei committenti, che essa ha dichiarato nullo: v. la sentenza della I sezione, 11 novembre 2014, n. 24001, in *Foro it.* 2014, I, c. con nota di G. CASABURI. Prima di queste sentenze italiane, ruolo di *leading case* sul piano internazionale può essere riconosciuto alla pronuncia della Corte suprema del New Jersey del 3 aprile 1988, *Stern v. Whitehead* (il c.d. caso *In re Baby M*, 109 N. J. 396). Una coppia (gli Stern) aveva stipulato un contratto con una donna che aveva accettato di farsi fecondare dal marito della coppia e di portare avanti la gravidanza contro un compenso in danaro. A parto avvenuto, ella avrebbe rinunciato ai diritti personali sul nascituro (potestà di genitore e diritti di visita). Senonché - 24 ore dopo aver eseguito il contratto, *id est* aver consegnato la bambina agli Stern - ella si era recata a casa loro e se l'era ripresa. Gli Stern avevano chiesto e ottenuto immediatamente il sequestro dei beni della Whitehead e poi l'avevano citata per ottenere l'esecuzione del contratto. La Corte dello Stato del New Jersey rigettò la domanda degli Stern, ritenendo che il contratto di maternità



Conclusa la gravidanza e avvenuto il parto, la donna udiva e sottoscriveva una dichiarazione prodromica alla formazione dell'atto di nascita, ai sensi della quale – secondo il vigente diritto russo – ella consentiva all'inserimento nell'atto predetto dei coniugi quali genitori del bambino. Rientrati in Italia, i coniugi chiedevano la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di Colletorto (CB), riportandone tuttavia un rifiuto, dovuto anche alla circostanza che il Consolato italiano a Mosca aveva informato il Ministero degli esteri e la prefettura di Campobasso che l'atto di nascita era falso.

Ne erano scaturiti due procedimenti civili e uno penale. Per un verso, i coniugi Campanelli-Paradiso avevano impugnato il diniego opposto dalle autorità amministrative alla trascrizione; per l'altro, il bambino era stato loro tolto con una procedura di affidamento ed essi erano anche stati denunciati per i reati di alterazione di stato (art. 567, comma 2, del codice penale) e di introduzione in Italia di minore straniero (art. 72, comma 2, della legge n. 184 del 1983). Nel corso di tali procedimenti era stato accertato che il nato non aveva legami genetici con i ricorrenti.

In sintesi e in finale, con una decisione della corte d'appello di Campobasso del 3 aprile 2013, la domanda di trascrizione dell'atto di nascita era stata respinta a motivo della sua falsità ideologica e il procedimento di affidamento preadottivo era proseguito, a cura del tribunale dei minori, nonostante che il minore avesse trascorso già sei mesi con i coniugi.

Dinnanzi alla Corte di Strasburgo i ricorrenti avevano dedotto che male aveva fatto lo Stato italiano a intrudersi nella loro vita familiare: sia perché avrebbe dovuto riconoscere, senza alcuna possibilità di sindacato, la validità dell'atto di nascita russo (in ossequio alla Convenzione dell'Aja del 1961, sul mutuo riconoscimento degli atti pubblici); sia perché l'art. 33 della legge italiana sul diritto internazionale privato (la n. 218 del 1995) stabilisce che lo stato di figlio è determinato dalla legge

---

surrogata fosse nullo. Tuttavia, rimise le parti al giudice di merito per stabilire a quale dei due genitori biologici la minore dovesse essere affidata, secondo il criterio del *Best interest of the child*. Il giudice del merito affidò infine la bambina allo Stern e, in definitiva, anche alla di lui moglie, lasciando alla madre biologica solo il diritto di visita.

nazionale del figlio (o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita), sicché la filiazione si sarebbe dovuta stabilire sulla base della legge russa.

La Rappresentanza italiana aveva ribattuto che la trascrizione in Italia di un atto falso sarebbe stata in contrasto con il limite dell'ordine pubblico, quantomeno nella declinazione di ordine pubblico interno (anch'esso pilastro della legge n. 218 del 1995 – all'art. 16 – come evidenziato dalla corte molisana, v. n. 34 della sentenza); e che, a ogni modo, il ragionamento sull'art. 33 della legge n. 218 dava per dimostrato ciò che era da dimostrare, cioè che la legge nazionale del bambino fosse quella russa.

La Corte soppesa l'impostazione dei ricorrenti e condivide l'irrelevanza della loro estraneità genetica con il bambino: riconosce infatti che la legge russa non esige che la nascita a seguito del contratto di locazione dell'utero sia connotata da un legame genetico della coppia che si avvale della gestazione locata (v. n. 76 della sentenza). Da questo punto di vista, gli embrioni impiantati erano stati procurati a pagamento in favore della coppia e quindi potevano dirsi effettivamente "*loro*". La Corte europea, tuttavia, non disconosce che tutti questi aspetti sono stati vagliati a fondo dalle autorità nazionali e che il complessivo esito giudiziale – su di essi – non può dirsi irragionevole (v. n. 77).

Senonché, nel successivo incedere della pronunzia, la Corte perviene a una conclusione per certi versi inaspettata: essa ritiene che – sebbene le relative implicazioni siano state sensatamente esaminate dai giudici italiani – la mancanza del legame genetico non può assurgere a pretesto per ledere il superiore interesse del minore ad avere una famiglia e a veder preservato il rapporto con la coppia che lo ha inizialmente accolto. Tanto più che essa era stata dichiarata idonea nel 2006 all'adozione; che pertanto l'ambiente familiare non poteva certo dirsi inadeguato e che tale conclusione avrebbe potuto essere smentita solo dalla condanna per il reato di illecita introduzione di minori (ai sensi del citato art. 72), cosa che di fatto non era ancora avvenuta.

La Corte – con la maggioranza di 5 a 2 – ritiene pertanto che l'allontanamento del bambino dal nucleo familiare è stata una misura (sebbene prevista dalla legge e tesa a perseguire un obiettivo legittimo)

non proporzionata e ha dunque comportato la violazione del parametro di cui all'art. 8. Essa assegna altresì alla coppia di ricorrenti la somma di 20 mila euro.

Dissentono in una *joint opinion* il presidente della Corte, Guido Raimondi, e il giudice islandese Robert Spano. Essi – da un lato – sottolineano la bizzarra della virata argomentativa della maggioranza, il cui solco seguono e condividono fino al punto indicato nel n. 77 della sentenza ma non oltre; dall'altro lato, osservano che, in definitiva, il ragionamento della Corte consente di aggirare le scelte discrezionali degli Stati sottoscrittori in materia di utero in affitto, che nel caso italiano è vietato<sup>23</sup>. La Rappresentanza italiana ha comunque interposto richiesta di

---

<sup>23</sup> La tematica della maternità surrogata è tornata incandescente in occasione dell'esame in Senato dei progetti di legge 2081 e abbinati, sulle unioni civili. L'art. 5 del testo prevedeva la c.d. *stepchild adoption* (l'adozione del figlio dell'altro *partner* detta, anche, adozione coparentale) per le coppie del medesimo sesso, analogamente a quanto prevede per i coniugi l'art. 44, comma 1, lett. b) della legge n. 184 del 1983. Tra gli argomenti adoperati dai critici dell'estensione dell'istituto alle coppie omosessuali c'era principalmente il pericolo dell'aggiramento del divieto della locazione dell'utero (v. le dichiarazioni del ministro Angelino Alfano, *la Repubblica* 5 gennaio 2016 e mons. Edoardo Menichelli, intervistato dalla *Stampa*, 7 gennaio 2016, p. 6). In favore sia dell'utero in affitto sia della *stepchild adoption* per le coppie del medesimo sesso, v. invece l'ex presidente del tribunale dei minori di Roma, Melita Cavallo, sulla *Repubblica* 2 gennaio 2016, p. 21 e Stefano Rodotà, nella *Repubblica*, 4 gennaio 2016, pp. 1 e 23 e – in favore dell'adozione coparentale – Maurizio Ferrera, sul *Corriere della sera*, 17 gennaio 2016, pag. 21. Parrebbe, in realtà, che la tematica della *stepchild adoption* e quella della locazione dell'utero siano separate. L'art. 44, comma 1, lett. b), della legge sulle adozioni consente l'adozione del figlio dell'altro coniuge, a prescindere dalle circostanze della nascita, tanto ciò è vero che l'adottando può essere persino già figlio adottivo dell'altro coniuge. In argomento v. anche la sentenza X c. Austria del 2013 su cui si rimanda al *Quaderno 2013*, pag. 38; e il dibattito nelle sedute del Senato della Repubblica del 28 gennaio, del 3, 4 e 9 febbraio 2016 (v. in particolare, a favore della *stepchild adoption* il 3 febbraio il sen. Sergio Lo Giudice e il 4 febbraio i senatori Alessandro Maran, Luciano Uras, Lucrezia Ricchiuti e Cecilia Guerra; contro, il 9 febbraio Carlo Giovanardi, V. Nico D'Ascola, Gaetano Quagliariello e Antonio De Poli; v. anche l'intervento della sen. Rosa Maria Di Giorgi sul *Corriere della sera* del 26 marzo 2016, p. 57). Il Senato ha poi approvato la legge, in una versione priva dell'art. 5, a seguito della votazione fiduciaria sull'emendamento 1.1000 del Governo nella seduta del 25 febbraio 2016. Il testo è poi stato esaminato dalla Camera (n. 3634, si v. - per esempio - il dibattito svoltosi nella seduta della Commissione Giustizia il 13 aprile 2016) per poi essere definitivamente approvato nella seduta dell'11 maggio 2016 (divenendo la legge n. 76): v., per esempio, gli interventi contrari dei deputati Eugenia Roccella, Rocco Buttiglione, Francesco Paolo Sisto, Massimiliano Fedriga e Ignazio La Russa; quelli favorevoli degli onn. Pia Locatelli, Ignazio Abrignani, Stefania Prestigiacomo, Marisa Nicchi e Alessandro Zan; quello di astensione dell'on. Alfonso Bonafede e quello dell'on.

deferimento alla *Grande Chambre*, innanzi a cui il caso pende al momento in cui si scrive.

---

Gaetano Piepoli, con cui è stata lasciata libertà di coscienza ai deputati del gruppo Democrazia solidale-Centro democratico. Vale la pena per completezza osservare che, nel frattempo, il tribunale per i minori di Roma, con provvedimento depositato il 19 gennaio 2016 e divenuto irrevocabile, ha accolto il ricorso di una coppia omosessuale – che conviveva stabilmente da dodici anni – volto all’adozione da parte di uno dei membri della coppia del figlio biologico dell’altro nato in Canada a seguito di un contratto di locazione d’utero. Pare significativo, al proposito, riportare un passaggio della motivazione a sostegno del potere del giudice di riempire un vuoto nella legislazione italiana:

*“Nella sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia e, soprattutto, nelle sentenze gemelle Mennesson c. Francia e Labassee c. Francia del 26 giugno 2014, la Corte ribadisce alcuni principi fondamentali. In particolare, il concetto di ordine pubblico, secondo i giudici di Strasburgo, trova un limite nella prevalenza dell’interesse superiore del minore, indipendentemente dalla sussistenza di una relazione genitoriale genetica o di altro genere. La Corte EDU ha ribadito che dev’essere lasciato agli Stati un ampio margine di apprezzamento nel prendere decisioni relative alla maternità surrogata, in considerazione delle difficili questioni etiche che essa implica, tenuto conto anche della mancanza in Europa di una legislazione omogenea. Tuttavia, tale margine di discrezionalità è ristretto quando si tratta di un rapporto di parentela che coinvolge un aspetto fondamentale dell’identità degli individui. I giudici di Strasburgo, quindi, antepongono a ogni valutazione circa l’eventuale liceità del ricorso a metodi alternativi di procreazione, praticati all’estero da cittadini di Paesi che non consentono di avvalersi di simili tecniche, la necessità di salvaguardare il primario interesse del minore a definire la propria identità come essere umano”.*

A sua volta, con provvedimento del 27 maggio 2016 (dunque successivamente all’entrata in vigore della legge n. 76 sulle unioni civili), la corte d’appello di Torino ha accolto il ricorso di una coppia di donne omosessuali. Le ricorrenti – ciascuna madre naturale di una bambina – hanno ottenuto l’adozione incrociata, vale a dire l’adozione l’una della figlia dell’altra. Nella medesima data la stessa corte ha altresì accolto un ricorso per l’adozione co-parentale di un’altra coppia di donne omosessuali, in favore di un bambino di cinque anni. Successivamente, la stessa Corte di cassazione (I sezione civile, sentenza n. 12962 depositata il 22 giugno 2016) ha confermato la legittimità di questo orientamento.

Sempre in tema di art. 8 e di unioni tra persone del medesimo sesso, nel 2015 è intervenuta la sentenza Oliari c. Italia (IV sezione, 21 luglio 2015), su cui v. la sintesi *infra* in questo *Quaderno* e la segnalazione offerta nella *Rassegna introduttiva* del *Quaderno* dello scorso anno (n. 11, p. 12-14).

**1.2. Segue: *Parrillo*.** La sentenza *Parrillo c. Italia* del 27 agosto 2015 della *Grande Chambre* (cui l'affare era stato deferito dalla II Sezione), concerne una ricorrente che si era sottoposta a un trattamento di fecondazione medicalmente assistita in Italia, all'esito del quale erano stati creati 5 embrioni. Senonché, il suo compagno (un giornalista italiano) era rimasto ucciso a Nassiriya nel novembre 2003 ed ella aveva deciso di rinunciare all'impianto e gli embrioni erano stati posti in crio-conservazione.

Ella aveva successivamente chiesto di donarli a fini di ricerca. Tale richiesta era stata respinta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 40 del 2004. Sicché la ricorrente, invocando l'art. 8, si era rivolta alla Corte EDU. La *Grande Chambre* premette una lunga ricognizione dei quadri giuridici sovranazionali e comparati e giunge a pronunciarsi per la non violazione con la maggioranza di 16 a 1.

A tanto perviene ritenendo che – sebbene la decisione circa la sorte dell'embrione rientri tra le scelte private della persona degne di tutela ai sensi dell'art. 8 – la finalità di ricerca (pur molto importante) non fa parte del nucleo del diritto alla vita privata perché non contribuisce alla definizione dell'esistenza e dell'identità della persona (n. 174). In sostanza, i diversi e intricati profili della problematica lasciano agli Stati nazionali un ampio margine di discrezionalità legislativa, tanto ciò è vero che sul tema specifico della donazione degli embrioni a fini scientifici non si è formato un consenso maggioritario tra i paesi sottoscrittori della Convenzione. Né la Corte EDU condivide gli argomenti della ricorrente, volti a porre in luce l'irragionevolezza, da un lato, del consentire la ricerca su embrioni fecondati all'estero e l'interruzione della gravidanza e, dall'altro, vietare la ricerca sugli embrioni fecondati *in vitro* in Italia. Lo Stato italiano, introducendo nell'ordinamento il divieto di sperimentazione su embrioni umani a fini di ricerca scientifica – secondo la Corte – non ha oltrepassato il margine di apprezzamento che l'art.8, comma 2, gli consente. La Corte accerta altresì la non violazione dell'art. 1 del Protocollo 1<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> La massima della sentenza *Parrillo* è pubblicata anche in *Foro it.*, 2015, IV, c. 453 ss. con ampia nota critica di G. CASABURI. La Corte costituzionale ha poi dichiarato inammissibile la questione di legittimità della legge n. 40 sotto questo aspetto con la sentenza n. 84 del 2016.

La difesa italiana aveva anche eccepito il mancato rispetto del termine perentorio dei 6 mesi dall'ultimo atto lesivo. La Parrillo, che aveva manifestato l'intenzione di donare gli embrioni a fini scientifici nel 2011, con ciò aveva riconosciuto – secondo la Rappresentanza italiana – di aver fatto passare invano almeno 7 anni, poiché già dal momento dell'entrata in vigore della legge 40 gli embrioni erano in crioconservazione e la sua determinazione a donarli era preclusa. La Corte risponde, conformemente alla sua giurisprudenza, che – allorquando la pretesa violazione promana direttamente dalla legge dello Stato sottoscrittore – la violazione deve intendersi perdurante e quindi il termine di 6 mesi di fatto non decorre mai (v. n. 109 e seguenti). Su questo punto, con un'opinione separata, dissente il giudice cipriota Nicolaou, il quale ritiene il ricorso fuori termine.

Si intrecciano – in calce alla sentenza – una fitta serie di opinioni concorrenti *in toto* o *in parte* e la *dissenting opinion* del giudice ungherese Sajò.

Vale qui la pena segnalare l'opinione concorrente del giudice portoghese Pinto de Albuquerque, il quale trova del tutto contorta e compromissoria la motivazione della maggioranza, in punto di margine di discrezionalità legislativa. Molto prima e più chiaramente avrebbe fatto – a suo avviso – la Corte ad accertare la soggettività giuridica dell'embrione e quindi a dichiararne il diritto potenziale a divenire una vita in atto, ciò da cui sarebbe derivata sicuramente la legittimità del divieto di destinazione alla ricerca e la constatazione di non violazione dell'art. 8 (di analogo contenuto la *concurring* del giudice russo Dedov).

Resta isolato – ma forse meno di quanto i numeri non rivelino – il vicepresidente della Corte Sajò, che firma in solitaria una perentoria *dissenting*. Egli anzitutto concorda con la prima premessa della maggioranza, secondo cui la scelta sulla sorte degli embrioni creati attiene all'intima determinazione della persona. Ma questo – secondo Sajò – vale *a fortiori* per gli embrioni creati prima che la legge restrittiva entrasse in vigore, la cui applicazione al caso di specie deve quindi intendersi retroattiva. Sicché, secondo Sajò l'interferenza dell'ordinamento italiano sul diritto della Parrillo non può dirsi previsto dalla legge e, men che meno, teso a uno scopo legittimo che (per definizione) non poteva essere

dichiarato. Infine, Sajò ritiene che l'Italia abbia imposto arbitrariamente alla ricorrente una serie di scelte dure e imprevedibili al momento in cui ella si sottopose alla fecondazione artificiale e cioè accettare l'impianto nonostante la morte del compagno (ciò che comunque non sarebbe stato congruo per tutti e cinque gli embrioni, data la sua età); donare gli embrioni ad altra donna o accettarne la conservazione a tempo indefinito. Tutte soluzioni - queste - che più che legittimamente la donna poteva considerare lesive della sua autodeterminazione.

**1.3. Divieto di tortura: Cestaro.** La sentenza della IV sezione (emanata il 7 aprile 2015) inerisce ai dolorosi fatti della scuola Diaz a Genova durante il G8 del luglio 2001<sup>25</sup>. La magistratura italiana, per l'irruzione nel plesso scolastico nella notte del 22 luglio 2001, aveva tratto a giudizio numerosi imputati per lesioni dolose, porto abusivo di armi da guerra e una varietà di reati di falso. I fatti precisi consistevano nell'aver cagionato ai manifestanti che riposavano nell'edificio gravi danni alla persona (fratture agli arti, lesioni agli organi interni, ecchimosi di varia gravità e altri<sup>26</sup>).

Arnaldo Cestaro (un uomo di 62 anni al tempo dei fatti) era tra questi manifestanti e si era costituito parte civile nel processo. In tribunale aveva ottenuto il riconoscimento di un risarcimento del danno per 35 mila euro a carico dell'erario. La corte d'appello aveva confermato questa statuizione, la quale aveva anche superato il vaglio della Cassazione.

Senonché, in ragione sia della prescrizione dei reati, sia dell'indulto del 2006, sia delle decisioni giudiziali sui diversi passaggi probatori e sia ancora della mancanza nel nostro ordinamento penale del reato di tortura, il Cestaro aveva assistito alla definitiva assoluzione di molti dei soggetti responsabili delle lesioni da lui subite. Né costoro erano stati sottoposti a procedimento disciplinare alcuno. Per questo si era rivolto alla CEDU, lamentando la violazione dell'articolo 3 della Convenzione (divieto della tortura e di trattamenti disumani e degradanti).

---

<sup>25</sup> Sull'argomento, vedi già i *Quaderni* nn. 6 (pag. 12 e 13) e 8 (pag. 63-65), in ordine alla vicenda della morte di Carlo Giuliani, su cui si è definitivamente pronunciata la *Grande Chambre* nella sentenza del 24 marzo 2011.

<sup>26</sup> La vicenda giudiziaria italiana è poi giunta all'esame della Cassazione: v. Sez. V pen., 5 luglio 2012, n. 253545.

La sentenza si sviluppa secondo tornanti non dissimili dalle sentenze *Giuliani* (che infatti è richiamata in più punti).

La ricostruzione dei fatti di Genova è analoga e lo è anche l'analisi del comportamento delle autorità italiane, di cui nei ricorsi si domandava di accertare la responsabilità. Mentre però nel caso *Giuliani* il fuoco dell'attenzione è puntato sulle vicende di piazza Alimonda (e si concluderà per la non violazione dell'art. 2), qui sono descritte le condotte violente degli agenti nel plesso scolastico Diaz e poi nella caserma di Bolzaneto.

La sentenza rigetta l'eccezione della Rappresentanza italiana, la quale aveva osservato che il Cestaro – avendo già ottenuto un risarcimento – aveva perso la qualità di vittima della violazione.

La Corte risponde che l'art. 3 impone anche obblighi procedurali di sanzionare i responsabili delle violazioni, che l'ordinamento nel suo complesso aveva impedito di adempiere. In questo contesto, il ricorrente poteva vantare un diritto alla giustizia che gli è stato negato<sup>27</sup>. Sicché - accertata la sussistenza di fatti di tortura contrari all'articolo 3 (n. 236) – la Corte all'unanimità condanna l'Italia per la violazione del medesimo articolo 3 sotto i profili sia materiale sia procedurale. A titolo di equa riparazione (ex art. 41 della Convenzione) al Cestaro vengono accordati 45 mila euro. La pronuncia è divenuta definitiva il 7 luglio 2015<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Su questo punto la giurisprudenza della Corte EDU è articolata. Per esempio, mentre nella sentenza *Calvelli e Ciglio c. Italia* del 2002, nn. 54-55, essa ha ritenuto che i parenti di una vittima di malasanità avessero perso la qualità di vittima per avere ottenuto un indennizzo assicurativo e aver rinunciato all'azione civile nel processo penale; nel caso *Oyal c. Turchia* invece (per un caso di contagio di HIV subito da un bambino in una struttura sanitaria) la Corte ha invece valutato come del tutto insufficienti sia l'indennizzo sia il contributo alle spese sanitarie dello Stato turco alla famiglia e ha riconosciuto il persistere della qualità di vittima nei ricorrenti.

<sup>28</sup> Preso atto del passaggio in giudicato del caso *Cestaro*, il Contenzioso del Ministero degli affari esteri ha poi offerto di comporre amichevolmente (ex art. 39 della Convenzione) le altre pendenze innanzi alla Corte EDU derivanti dai fatti della Diaz, offrendo ai ricorrenti la medesima somma di 45 mila euro ciascuno. Ne è peraltro scaturita un'aspra polemica: v. l'articolo *Offerta del Governo per Bolzaneto: "Alle vittime 45 mila euro"*. G8: lettera alla Corte europea per tentare la conciliazione. Molti non ci stanno, in *Corriere della sera*, 10 gennaio 2016, pag. 19; si v. anche la lettera della prof.ssa Barbara Randazzo, *Conciliazione per Bolzaneto. Il mio ruolo di avvocato*, sempre in *Corriere della sera*, 13 gennaio 2016, p. 22.



## 2. PRONUNZIE ITALIANE CHE CONSIDERANO DIRETTAMENTE LA GIURISPRUDENZA CEDU.

Nel *Quaderno* relativo alle sentenze del 2014, ci si era permessi di osservare come la giurisprudenza della Corte europea dei diritti prospetta “un contesto di significativa vivacità, che offre un considerevole spazio di rivendicazione per i diritti umani e costituisce – spesso – un indubbio motivo di progresso; esso però produce esiti vari, talora inediti e persino contraddittori” (v. pag. 35). L'Osservatorio della Camera dei deputati – anche alla luce delle sentenze *Paradiso* e *Parrillo* – ritiene di poter confermare questa impressione, la quale sembra del tutto confortata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015.

La legge italiana sull'edilizia, il testo unico n. 380 del 2001, all'art. 44, comma 2, prevede che *"la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca, i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione; la sentenza definitiva è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari"*.

Già nella sentenza *Sud Fondi*<sup>29</sup>, la Corte EDU aveva ritenuto che il complesso intreccio tra fonti legislative nazionali e regionali, atti amministrativi di pianificazione e poi di concreta autorizzazione a costruire (che, in definitiva, determinano se un manufatto è abusivo o meno) ponesse il cittadino in una situazione di oggettiva incertezza rispetto al precetto penale. In questo quadro, nel caso dedotto in giudizio, era maturata una sentenza di assoluzione per difetto del dolo, cui però era seguita ugualmente la confisca del terreno e del c.d. *ecomostro* di Punta Perotti (poi demolito dal comune di Bari). La Corte EDU aveva ravvisato la violazione sia dell'art. 7 della Convenzione sia dell'art. 1 del Protocollo 1.

Analogo esito aveva avuto il caso *Varvara c. Italia* (*Quaderno* 2013, pag. 123): la Corte EDU aveva considerato che la confisca del manufatto abusivo fosse – per il diritto della Convenzione – in sostanza una pena.

---

<sup>29</sup> V. *Quaderni* n. 6, pag. 148, e n. 9, pag. 184.

Sicché essa non avrebbe potuto essere applicata senza un nesso di accertamento di responsabilità penale in capo a una persona.

Siccome, in un giudizio pendente innanzi alla Cassazione, veniva in questione un abuso edilizio per il quale gli autori erano stati dichiarati non punibili per la prescrizione del reato ma l'abuso era emerso senza ombra di dubbio dall'istruttoria giudiziaria, la Cassazione dubitava di poter applicare la confisca che la legge italiana imponeva ma che la giurisprudenza CEDU considerava illegittima per il caso che non fosse intervenuta la condanna dei responsabili.

La Corte costituzionale – investita sulla base del parametro dell'art. 117, primo comma – non condivide l'impostazione della Cassazione<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Nella pronunzia si legge tra l'altro: "Il rimettente è convinto che, a seguito della sentenza *Varvara contro Italia*, l'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, debba assumere, in via ermeneutica, il significato che la Corte di Strasburgo gli avrebbe attribuito, e che, proprio per effetto di un simile processo adattativo, tale significato si presti a rilievi di costituzionalità. Questo modo di argomentare è errato sotto un duplice aspetto.

In primo luogo, esso presuppone che competa alla Corte di Strasburgo determinare il significato della legge nazionale, quando, al contrario, il giudice europeo si trova a valutare se essa, come definita e applicata dalle autorità nazionali, abbia, nel caso sottoposto a giudizio, generato violazioni delle superiori previsioni della CEDU. È pertanto quest'ultima, e non la legge della Repubblica, a vivere nella dimensione ermeneutica che la Corte EDU adotta in modo costante e consolidato. Naturalmente, non è in discussione che, acquisita una simile dimensione, competa al giudice di assegnare alla disposizione interna un significato quanto più aderente ad essa (sentenza n. 239 del 2009), a condizione che non si riveli del tutto eccentrico rispetto alla lettera della legge (sentenze n. 1 del 2013 e n. 219 del 2008). Tuttavia, e in secondo luogo, sfugge al rimettente che il dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU, appena ribadito, è, ovviamente, subordinato al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme, poiché tale modo di procedere riflette il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007). Il più delle volte, l'auspicabile convergenza degli operatori giuridici e delle Corti costituzionali e internazionali verso approcci condivisi, quanto alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, offrirà una soluzione del caso concreto capace di conciliare i principi desumibili da entrambe queste fonti. Ma, nelle ipotesi estreme in cui tale via appaia sbarrata, è fuor di dubbio che il giudice debba obbedienza anzitutto alla Carta repubblicana. Nel caso sottoposto al giudizio di questa Corte, perciò, il giudice a quo non avrebbe potuto assegnare, in sede interpretativa, all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, un significato che la stessa Corte di cassazione reputa incostituzionale. La pretesa antinomia venutasi a creare tra il diritto nazionale interpretato in senso costituzionalmente orientato, e dunque fermo nell'escludere che la confisca urbanistica esiga una condanna penale, e la CEDU, che a parere del rimettente esprimerebbe una regola opposta, avrebbe perciò dovuto essere risolta ponendo in dubbio la legittimità costituzionale della legge di adattamento, in quanto essa permette l'ingresso

Nella sentenza n. 49 del 2015 e, in particolare, nel punto 4 del *Considerato in diritto* la Corte (per la penna del giudice Lattanzi) afferma che le pronunzie della Corte di Strasburgo sono per definizione legate alle peculiarità di un caso specifico.

Una sola sentenza non è di per sé in grado di porsi come caposaldo giuridico e come insegnamento interpretativo della CEDU e, di conseguenza, di esigere il rispetto incondizionato per la propria statuizione nell'ordinamento italiano, secondo il meccanismo configurato dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale medesima.

La sentenza n. 49 rammenta che il recepimento nel nostro sistema del diritto vivente della CEDU avviene per due vie: un'interpretazione della disposizione nazionale la più aderente e conforme possibile al diritto convenzionale; e la proposizione della questione di legittimità, quando tale interpretazione non sia possibile a motivo del diritto vivente italiano. Tutto ciò – però – deve trovare ancoraggio in una giurisprudenza della Corte EDU ben ponderata e consolidata (meglio se derivante da una procedura ‘pilota’), soprattutto quando la legge italiana, la cui applicazione verrebbe soppiantata, è ispirata ai valori fondamentali della Costituzione repubblicana (quali certamente sono quelli sottesi all'art. 9, sulla tutela del paesaggio e sul corretto uso dei suoli). Per questi motivi, la Corte costituzionale – condivisibilmente – dichiara la questione inammissibile, lasciando quindi in vigore l'art. 44 del t.u.

Come si accennava poc'anzi, questa pronunzia arricchisce il panorama delle voci che si accostano problematicamente ai rapporti tra ordinamento CEDU e diritto nazionale.

Nel medesimo solco s'inserisce quella sentenza della Cassazione che ha statuito in materia di revisione del giudicato penale.

La Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo l'art. 630 del codice di procedura nella parte in cui non prevedeva la possibilità di revisione per le

---

nell'ordinamento italiano di una simile regola”. La sentenza è pubblicata – tra l'altro – in *Giur. cost.* 2015, pag. 411 ss. con note di G. REPETTO e V. MONGIELLO; e in *Cass. pen.* 2015, pag. 2195, con nota di V. MANES.

sentenze penali definitive rispetto ai casi nei quali era stata accertata dalla Corte EDU la violazione dell'art. 6<sup>31</sup>.

Il ricorrente del caso specifico aveva fatto istanza di revisione rispetto a un giudicato che lo aveva colpito, argomentando che in casi analoghi al suo la Corte EDU aveva ravvisato la violazione di quel parametro. La Cassazione rigetta l'istanza, argomentando che la nuova ipotesi di revisione – introdotta dalla sentenza additi

va della Corte costituzionale n. 113 del 2011 – in realtà trova applicazione solo qualora l'accertamento della violazione del principio del giusto processo concerna proprio il caso dedotto in giudizio e non casi analoghi<sup>32</sup>.

### **3. IL CONTENZIOSO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI PAESI.**

#### **3.1. Il diritto di espressione e di coscienza: *Coudrec et Hachette, Prompt e Ebrahimian*.**

Tra le pronunzie nei confronti di altri Paesi, merita anzitutto segnalare tre sentenze della Corte europea nei riguardi della Francia in punto di diritto di espressione (art. 10) e di coscienza (art. 9).

La prima sentenza è *Coudrec e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* e involge la relazione tra il Principe Alberto di Monaco e la cittadina franco-togolese Nicole Coste.

Dal rapporto era nato Alexandre, che in un primo tempo il regnante della casata Grimaldi non aveva inteso riconoscere, cosa che in un momento successivo aveva accettato di fare. Il periodico scandalistico *Paris Match* aveva nel frattempo raccolto le confidenze della donna e pubblicato – il 4 maggio 2005 – un servizio di 9 pagine, corredato di ampia documentazione fotografica, inclusi scatti del principe con la donna e di lui con il bambino.

---

<sup>31</sup> V. la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011. Di questa pronunzia è dato ampio conto nel *Quaderno* n. 8, pp. 47-51.

<sup>32</sup> V. la sentenza della Corte di cassazione, sez. V penale, 14 maggio 2015, n. 20098, in *Giur. it.* 2015, p. 1507.

La notizia era stata poi ripresa da rotocalchi anche in altri Paesi, comprese Italia e Germania.

Lamentando la violazione del diritto alla riservatezza e l'ingiusto danno che ne era derivato, la famiglia monegasca aveva adito la giustizia francese e aveva, da ultimo, ottenuto (presso la corte d'appello di Versailles) la condanna della società editrice del settimanale a un risarcimento di 50 mila euro e alla pubblicazione della sentenza sull'edizione successiva in grande evidenza. Sicché nell'edizione del 5 gennaio 2006 il *Paris Match* era uscito con la sentenza pubblicata, sotto il titolo “*Alberto di Monaco: la verità condannata*”.

I motivi della condanna erano condensati nel motivo che la rivista aveva posto in essere una violazione dolosa del diritto alla riservatezza familiare di Alberto di Monaco, tesa esclusivamente a vellicare l'inclinazione al pettegolezzo del suo pubblico. Né poteva essere sostenuto (secondo i giudici francesi) che il settimanale – in realtà – intendesse sottolineare il problema che la paternità naturale del bambino poneva, cioè il contrasto tra l'irrelevanza della filiazione naturale per il diritto monegasco (questo, infatti, non riconosce la prosecuzione della linea dinastica se non ai figli legittimi) e la mancanza di eredi idonei alla successione al trono. La pubblicazione da parte del *Paris Match* di una notizia priva di rilievo pubblico doveva pertanto ritenersi sprovvista di qualsiasi appiglio in termini di diritto all'informazione. E tale violazione doveva reputarsi tanto più grave in quanto l'intervista alla Coste aveva indugiato su particolari intimi della relazione e in ragione del mancato consenso di Alberto alla pubblicazione delle fotografie che lo ritraevano.

Già la Sezione V della Corte (adita dagli editori del *Paris Match*) – nel 2014 – aveva accertato la violazione dell'art. 10 della Convenzione. La *Grande Chambre* nella sentenza del 10 novembre 2015 si mostra dello stesso avviso.

Nell'ambito di una ricognizione ampia e articolata, la Corte riunita rammenta che – nel bilanciare il diritto alla riservatezza (anche delle personalità pubbliche) e quello all'informazione – gli Stati sottoscrittori dispongono di un margine di apprezzamento discrezionale. Tuttavia, l'esercizio di tale discrezionalità non può mai impedire la diffusione di notizie che contribuiscano al pubblico dibattito. E il livello che la notizia dà al dibattito pubblico si saggia solo contemplando il contesto generale in cui essa è data e le modalità con cui essa è fornita (v. nn. 96 e seguenti).

La *Grande Chambre* valuta che la notizia inerente a un possibile impaccio istituzionale in seno al Principato – dovuto all’esistenza soltanto di un figlio naturale del principe regnante – poteva contribuire al pubblico dibattito<sup>33</sup>. Inoltre, il modo con cui l’informazione era stata ottenuta era del tutto trasparente e corretto. In questo senso, aver prescelto il metodo dell’intervista aveva garantito al settimanale di poter rivelare la fonte e di offrire al lettore le conferme del caso. La Corte – nell’osservare che anche il risarcimento di 50 mila euro era del tutto sproporzionato – all’unanimità accerta dunque la violazione del parametro della libertà di cronaca.

Densa di aspetti delicati è anche la seconda sentenza, *Prompt c. Francia* del 3 dicembre 2015 (Sezione V). Il ricorrente era stato l’avvocato in un torbido fatto di sangue. Nel 1984 era stato ucciso un bambino di 4 anni e – in un primo momento – i sospetti si erano diretti verso tale Bernard Laroche, che nominò Paul Prompt suo difensore. L’avvocato tuttavia non fece a tempo a completare l’esercizio del suo ministero, giacché il padre del bambino (Jean-Marie Villemin) uccise Laroche nel marzo del 1985 (riportandone una condanna, definitiva nel 1993). Successivamente, per l’omicidio del piccolo, era stata indiziata la madre, la quale però era stata a sua volta prosciolta nello stesso 1993.

Nel 2006, la vicenda – che aveva prevedibilmente guadagnato una vasta notorietà pubblica – era stata oggetto di un telefilm. Sicché – anche per rintuzzare critiche al suo operato professionale, emerse nella pregressa cronaca e nella pellicola televisiva – nel 2007 Prompt scrisse sul caso un libro di memorie. Nelle pagine del libro, i genitori del bambino ravvisarono diversi passaggi diffamatori. In particolare, il padre del bambino ritenne offensivi perché falsi gli addebiti che egli avesse ucciso Laroche davanti al figlioletto; che nella medesima circostanza avesse anche tentato di assassinare un altro uomo (tale Roger Jaquel); e che lui e sua moglie si erano costituiti parte offesa nel procedimento solo per motivi tattici.

Adite le vie legali, i coniugi avevano ottenuto ragione anche in corte d’appello, la quale aveva condannato in solido Prompt e l’editore del volume

---

<sup>33</sup> Sotto questo aspetto la Corte riunita ha facile gioco a scostarsi dal suo precedente del 24 giugno 2004, relativo alla sorella di Alberto – Carolina (*Von Hannover c. Germania*) – poiché in quel caso si trattava solo della reiterata pubblicazione di fotografie senza il sostegno di una vera notizia di pubblico interesse, profilo che la giurisdizione tedesca – secondo la Corte EDU – aveva trascurato.

a un complessivo risarcimento del danno di 13.500 euro e alla pubblicazione della pronunzia.

In Cassazione la lite aveva avuto un esito diverso. La Corte di legittimità aveva cassato senza rinvio l'accertamento inerente al rilievo che padre e madre del bimbo ucciso si erano costituiti nel procedimento per fini meramente tattici; aveva invece rigettato il ricorso di Prompt per gli altri due passaggi, considerati frutto di una narrazione imprudente. Il giudicato di condanna era sceso pertanto solo sui due citati passaggi attinenti alla condotta del Villemin (l'importo del risarcimento si era dunque ridotto a 9 mila euro).

Presso la Corte di Strasburgo, il Prompt tenta di far valere l'art. 10 sotto l'aspetto dell'interferenza indebita e sproporzionata nel suo diritto di espressione. La Corte però ritiene che le autorità francesi avevano correttamente bilanciato la libertà di cronaca e di critica dei fatti storici con il diritto alla reputazione dei familiari della piccola vittima. Non solo esse avevano esaminato in modo scrupoloso tutte le doglianze dei coniugi Villemin (scartandole quasi tutte, a vantaggio del Prompt) ma avevano anche accordato loro un risarcimento contenuto e ben calibrato sugli unici due passaggi oggettivamente indimostrati del libro (v. nn. 44 e seguenti della sentenza)<sup>34</sup>. Di qui la pronuncia di non violazione.

Da ultimo, merita di essere menzionato il caso *Ebrahimian c. Francia* del 2015<sup>35</sup>. Vi viene in rilievo la vicenda di una cittadina francese di religione musulmana, cui non era stato rinnovato un contratto presso una struttura

---

<sup>34</sup> Anche nella giurisprudenza italiana il diritto di cronaca scrimina la diffamazione a mezzo stampa se i fatti narrati sono veri e riportati in modo completo, imparziale e senza inserzioni gratuite: v. Cass. civile, 25 maggio 2000, *Invernizzi c. RCS*, in *Danno e resp.* 2000, p. 974; Cass., V sez. pen., 15 marzo 2002, n. 15176, in *Cass. pen.* 2003, p. 3025; GIP trib. Roma, 12 aprile 2002, *ivi* 2002, p. 2517; Cass. I sez. civ., 20 marzo 2009, n. 6865, in *Danno e resp.* 2009, p. 860; Cass. III sez. civ. 18 aprile 2013, n. 9458; Cass. V sez. pen., 26 settembre 2012, n. 41249.

<sup>35</sup> Non ci si diffonde qui su un ulteriore caso inerente alla Francia (*M'Bala M'Bala*, del 10 novembre 2015), definito con decisione e non già con sentenza a seguito di contraddittorio. Nella circostanza, veniva in considerazione la condanna a diverse sanzioni di tipo pecuniario inflitta a un umorista francese che in uno spettacolo teatrale a Parigi aveva invitato sul palco, condividendone le osservazioni, un noto commentatore negazionista e revisionista. La Corte europea non ritiene neanche ammissibile, perché manifestamente infondato, il ricorso basato sull'articolo 10.

sanitaria di assistenza psichiatrica a Parigi in ragione del fatto che ella si rifiutava di rimuovere un velo integrale dal viso.

La sentenza denega l'accertamento di violazione del diritto connesso alla libertà di coscienza a motivo che non solo la laicità e neutralità religiosa della Repubblica francese è fissata addirittura in Costituzione, ma anche che l'oggettiva funzione pubblica svolta necessitava di una condotta più conforme agli *standard* della prestazione, che richiedono il massimo rispetto dei pazienti e la completa uniformità di trattamento da parte degli operatori.

**3.2. Segue: Delfi.** Deferita alla *Grande Chambre* a richiesta della ricorrente, la causa Delfi c. Estonia viene decisa con sentenza del 16 giugno 2015 e concerne un complesso caso di articolo 10. La Prima sezione nel 2013 aveva statuito per la non violazione.

La Delfi era (ed è) una società per azioni che detiene e gestisce un portale informativo su *Internet* molto affermato nei Paesi Baltici. Il portale caricava centinaia di elementi scritti ogni giorno, proponendosi come piattaforma informativa di larga diffusione e accessibile a tutti. Come capita spesso anche sui siti *web* di molte testate giornalistiche *on line*, in calce agli articoli c'era (e c'è) uno spazio per i commenti dei lettori. Costoro – all'atto di inserire i loro testi – dovevano prendere cognizione di un avviso che li indicava come esclusivi responsabili dei commenti medesimi e dell'esonero da qualsiasi responsabilità da parte della Delfi, la quale avvertiva altresì di non poter esercitare un preventivo vaglio dei testi immessi dai lettori ma di riservarsi di eliminarli in momenti successivi. Questa politica editoriale - comune ad altri portali informativi - era stata oggetto di rilievi critici del ministro estone della giustizia nel 2005.

Nel gennaio 2006, sul sito della Delfi appariva un servizio giornalistico che dava notizia del deterioramento delle cosiddette vie di ghiaccio, i percorsi marini seguiti da alcuni mezzi di trasporto privato, che collegavano la terraferma estone con alcune isole del Baltico, viaggiando sulla superficie ghiacciata dell'acqua. Il servizio – in buona sostanza – imputava all'impresa titolare dei mezzi di viaggio la colpa di aver trasgredito regole di prudenza nell'uso della superficie di ghiaccio e di averla in ultima analisi resa difficilmente servibile. La notizia aveva attratto molte decine di commenti, diretti essenzialmente al maggior azionista della società titolare dei mezzi,



molti dei quali apertamente volgari e ingiuriosi. Tali commenti erano stati poi rimossi dai redattori del sito.

La società esercente il trasporto e il medesimo azionista si erano rivolti al giudice civile per ottenerne la condanna al risarcimento del danno, che era stato loro accordato, sia in primo grado sia in corte d'appello, nella misura di 320 euro.

La Delfi aveva interposto quindi un ricorso all'istanza giudiziaria più elevata, riportandone però un rigetto. La Corte suprema dell'Estonia infatti aveva ritenuto che non potesse applicarsi al caso di specie il principio per cui la società Delfi fosse da assimilarsi a un *provider* o a una piattaforma neutra, la cui attività si limita alla predisposizione per il pubblico del mezzo tecnico che favorisce la comunicazione e la manifestazione di idee (secondo la direttiva comunitaria 31 del 2000). Al contrario, secondo la Corte europea, nell'operato della Delfi – che carica e pubblica le notizie – era da ravvisarsi un contributo allo stimolo e alla propagazione del dibattito in rete. La Delfi pertanto non si poteva trarre dall'impaccio della responsabilità editoriale solo con le avvertenze apposte per avvisare i commentatori.

La Delfi istituì (nel 2009) un gruppo di lavoro incaricato di svolgere la selezione preventiva dei commenti e il monitoraggio di quelli pubblicati; tuttavia si rivolse alla CEDU per sentire accertata la violazione dell'art. 10, invocando in particolare il motivo che punire portali informativi – che recano essenzialmente contenuti creati dal pubblico (i c.d. *user generated contents*) – significherebbe ostacolarne l'operato più caratteristico e conculcare la libertà di cronaca e di critica.

La *Grande Chambre* conferma però la sentenza della Sezione semplice. Pur dando atto che i portali d'informazione e le altre piattaforme aperte al pubblico hanno dato negli ultimi anni un eccezionale contributo al rafforzamento della libertà espressiva e al moltiplicarsi delle occasioni di esercizio della manifestazione del pensiero (n. 110), essa non può nascondersi i pericoli di un'attività divulgativa incontrollata e potenzialmente lesiva di valori ugualmente importanti per la democrazia come la dignità delle persone e l'ordine pubblico. L'interferenza con il diritto di espressione della Delfi – pur esercitato nei modi tecnologicamente mediati del caso di specie – da parte delle autorità estoni è stato quindi legalmente fondato e tendente a uno scopo legittimo (nn. 120-139). Circa la proporzione dell'interferenza (n. 160), la Corte osserva che la sanzione di 320 euro non

può dirsi esosa, soprattutto alla luce della circostanza che la Delfi è una società commerciale, la quale esercita - sì - un diritto civile (quello di cui all'art. 10 della Convenzione) ma che a ogni modo sul proprio sito evidenzia e enfatizza la risonanza e la diffusione delle notizie che propone, misurandole anche sul numero dei commenti stimolati. Sicché essa mette in conto di scatenare un dibattito vivace su fatti e opinioni, ciò che rappresenta la propria missione, rispetto alla quale non può sottrarsi a qualsiasi onere di controllo. Di qui, la pronuncia di non violazione<sup>36</sup>.

**3.3. Diritto alla vita: *Lopes de Sousa Fernandes*.** La sentenza della IV Sezione della Corte europea (*Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo*, datata 15 dicembre 2015) riveste importanza per il delicato ambito interessato, vale a dire la c.d. *malasanità*. La ricorrente era la vedova di un uomo deceduto per le complicazioni sopraggiunte, dopo diversi mesi, a un intervento chirurgico di rimozione di un polipo nasale.

L'uomo – infatti – aveva subito l'operazione il 26 novembre 1997 a Vila Nova de Gaia in Portogallo ed era morto l'8 marzo 1998.

Tre giorni dopo l'intervento egli aveva fatto ritorno all'ospedale a causa di un edema cerebrale. Indi era stato dimesso dalla terapia intensiva ma pochi giorni più tardi vi aveva fatto ritorno per un'ulcera duodenale. Nuovamente migliorato e allontanatosi dall'ospedale era stato ancora una volta ricoverato per vertigini e cefalea il 10 dicembre 1998.

Il 19 dicembre era stato constatato che l'ulcera si era evoluta in gastro-duodenale e poi – in gennaio – in una colite infettata. Lo sventurato paziente era venuto a morte l'8 marzo dopo un ulteriore andirivieni con strutture sanitarie e altri drammatici fatti di disfunzione dell'apparato digerente, che erano, in definitiva, degenerati in una peritonite generalizzata.

Di lì a poco, la ricorrente aveva quindi iniziato quella che si sarebbe rivelata una vera e propria odissea amministrativa e giudiziaria, terminata solo nel 2007.

---

<sup>36</sup>Tutta la materia è di stretta attualità parlamentare: si veda infatti il complesso *iter* dell'a. C. 925 e abbinati. La pronuncia *Delfi* in qualche modo contrasta con l'orientamento italiano, maturato in Cassazione nella sentenza *Google-Vividown* (Sez. III penale, 17 dicembre 2013).

Ella aveva avviato procedure innanzi all'Ispettore generale di sanità, all'Ordine dei medici, al tribunale penale e quello civile. In nessuna di queste sedi era stato accertato che vi fosse un nesso di causalità tra le varie diagnosi e prescrizioni di terapie dei diversi medici incontrati e la progressione patologica cui il marito della ricorrente era andato incontro. In buona sostanza, il complesso del sistema giudiziario e di controllo portoghese non era stato in grado di rinvenire – nell'arco dei 3 mesi abbondanti intercorrenti tra l'operazione chirurgica al naso e la morte per peritonite perforante – alcun momento eziologicamente determinante e ascrivibile a una persona, fatta eccezione per il marginale rilievo mosso al medico che in data 3 febbraio 1998 aveva dimesso il paziente dall'ospedale di Sant'Antonio.

La Corte di Strasburgo accerta la violazione dell'art. 2 della Convenzione sotto il profilo sia materiale sia procedurale.

Quanto al primo aspetto, essa rammenta che l'art. 2 nel senso materiale non fa solo obbligo agli Stati sottoscrittori e ai loro agenti di astenersi dal cagionare volontariamente la morte dei cittadini ma anche di adoperarsi affinché eventi letali non capitino per ragioni colpose ascrivibili a strutture che erogano il servizio sanitario (v. nn. 106-108 della sentenza).

Circa il secondo aspetto, la Corte ricorda che è dovere degli Stati investigare con procedimenti efficaci e tempestivi sulle morti ingiuste, onde mantenere alta la deterrenza delle norme giuridiche in vigore a protezione del bene-vita.

Da entrambi i punti di vista, lo Stato convenuto è stato inferiore alle necessità dei suoi obblighi. Non solo il complessivo sistema nosocomiale ha portato il paziente a una morte evitabile ma anche i successivi procedimenti sono stati inutilmente lunghi, tortuosi e senza esiti in termini di responsabilità accertate (v. nn. 114 e 145).

**3.4. Giusto processo: *Schatschasvili*.** Due malviventi, nel 2006, avevano rapinato due prostitute lituane nella città tedesca di Kassel. Uno dei due, nel 2007, insieme a differenti complici, aveva rapinato altre due prostitute lettoni nella città di Gottinga.

Caso aveva voluto che le rapinate nella seconda circostanza fossero amiche di una delle vittime del primo episodio. Udito il loro racconto, costei aveva pertanto denunciato i fatti alla polizia, la quale aveva redatto verbali d'informazione su tutte e tre le donne. Il pubblico ministero (saputo che le

due vittime del secondo episodio intendevano fare ritorno in patria) aveva chiesto al giudice istruttore di sentire le interessate prima che lasciassero la Germania. Il giudice tuttavia non aveva ritenuto di convocare anche l'indiziato né di invitarlo a nominare un difensore.

L'indagine prima e il processo poi erano proseguiti e si era giunti alla condanna definitiva dell'indiziato, che quindi si era rivolto alla Corte EDU.

La V sezione, per 5 voti a 2, con sentenza del 17 aprile 2014, si era pronunciata per la non violazione dell'art. 6, comma 3, lettera *d*) della Convenzione. Essa aveva, in particolare, osservato che la condotta della magistratura tedesca era stata incolpevole, poiché il rifiuto delle vittime della seconda rapina di tornare in Germania a deporre al processo non poteva dirsi prevedibile, a motivo che le medesime donne non avevano in precedenza esitato a fornire le informazioni al giudice delle indagini (v. n. 71). Inoltre, la V sezione aveva verificato che il giudice nazionale aveva profuso sforzi significativi e diversificati per trovare riscontri oggettivi alla versione delle vittime che non volevano più testimoniare. In questo senso, all'imputato erano stati offerti momenti processuali e spazi difensivi per controbilanciare l'assenza delle testimoni. Egli aveva, però, chiesto la rimessione alla *Grande Chambre*.

In questa composizione (sia pure a stretta maggioranza, come si vedrà: *Schatschaschwili c. Germania*, 15 dicembre 2015), la Corte rovescia il giudizio di prima istanza e constata la violazione del giusto processo.

Basandosi su diversi precedenti – tra cui soprattutto *Al-Khawaja e Taheri c. Regno Unito* del 15 dicembre 2011<sup>37</sup> – la Corte ribadisce che il modo ordinario di formazione della prova a carico dell'imputato è la verifica in contraddittorio delle fonti. Vi si stabilisce che la prova testimoniale senza contraddittorio è ammissibile solo a patto che: *a*) vi sia una buona ragione per non chiamare il testimone a dibattimento; *b*) la prova non sia l'unica o decisiva a carico; *c*) se, viceversa, quella prova sia l'unica o quella decisiva,

---

<sup>37</sup> La sentenza *Al-Khawaja e Taheri c. Regno Unito* è ben presto divenuta una pietra miliare della Corte EDU sull'art. 6. Essa si era pronunciata su due ricorsi distinti, promananti da diversi procedimenti penali, uno a carico di un terapeuta per violenza sessuale e un altro a carico di un corrisante per lesioni volontarie. Nel primo caso, la vittima si era suicidata (sia pure per motivi non legati alla violenza subita) e, nel secondo, si era registrato il rifiuto di un testimone di deporre a dibattimento. Preso atto delle condanne definitive in entrambi i casi, la sentenza aveva accertato la violazione solo nel secondo. In materia v. anche *Ogaristi c. Italia* del 2010, nel *Quaderno* n. 7, pp. 19–24 e 82–85.

vi debbono essere sufficienti spazi difensivi che bilancino la mancanza di contraddittorio su quella fonte.

La Corte riunita in definitiva (v. nn. 157 ss.) perviene a dissentire dalla Sezione semplice sulla bontà delle ragioni dell'assenza delle testimoni. Il loro rifiuto di sottoporsi all'esame testimoniale a dibattimento era infatti ben prevedibile e, anzi, in qualche misura previsto. Se infatti le donne erano state sentite e messe a verbale innanzi al giudice delle indagini preliminari, ciò era avvenuto forse proprio nel timore che, di fatto, quell'atto non sarebbe stato ripetuto, ciò che del resto poteva temersi già in quel momento, se è vero che le donne aggredite nella rapina avvenuta per seconda si erano decise a deporre contro il preteso aggressore, non nell'immediatezza del fatto, ma a seguito della sollecitazione dell'amica che le ospitava temporaneamente in Germania. Inoltre, la Corte riunita accerta – contrariamente a quanto era stato sostenuto nella motivazione della sentenza della Camera semplice – che il giudice nazionale non aveva offerto all'imputato momenti difensivi che bilanciassero l'assenza delle testimoni. Su 17 giudici, tuttavia, in 8 dissentono e 7 di loro redigono corpose *dissenting opinions*.

In particolare, i giudici finlandese Hirvela, serbo Popovic, sammarinese Pardalos, tedesco Nussberger, britannico Mahoney e lituano Kuris firmano un'articolata opinione di minoranza, nella quale sostengono che, in punto di fatto, la Corte ha errato a valutare gli elementi del fascicolo processuale. Sotto il particolare profilo dell'unicità della prova e quindi della sussistenza degli elementi idonei a bilanciare l'assenza di contraddittorio sulle deposizioni delle due donne, a loro avviso, il processo non poteva dirsi iniquo. Le celle telefoniche dell'imputato confermavano la sua presenza sul luogo della rapina al tempo dei fatti (elemento peraltro non da lui denegato) e la descrizione dei fatti dell'amica – vittima del primo episodio ed escussa a processo – si era rivelata precisa e concordante con la versione fornita dalle assenti nel verbale delle indagini preliminari.



### ***III. TABELLE DELLE SENTENZE***





## 1. Abstracts delle sentenze in ordine cronologico

Ricorso	Data	Sentenza
107/10	20.1.15	<p><b>Manuello e Nevi</b> – in materia di diritto alla vita privata e familiare. Il caso prende le mosse dal ricorso presentato dai nonni paterni di una bambina, che all'epoca dei fatti aveva 5 anni, per esercitare il proprio diritto di visita. Essi lamentavano che, da quando in sede di separazione giudiziale dei genitori la madre aveva presentato al tribunale per i minorenni una richiesta di decadenza della potestà genitoriale del marito, si era interrotto qualsiasi rapporto con la nipote. Il padre della bambina era stato infatti accusato di abusi sessuali a carico della minore.</p> <p>Nel corso del procedimento penale, la psicologa che aveva in cura la minore aveva chiesto al Tribunale dei minori di sospendere il diritto di visita dei nonni paterni, poiché ella, associando la figura dei nonni a quella del padre, aveva manifestato sentimenti di paura e angoscia e per questo motivo si rifiutava di incontrarli.</p> <p>Sebbene il procedimento penale si fosse nel frattempo concluso con una sentenza di assoluzione, il Tribunale per i minorenni dispose la sospensione dei rapporti della minore con i nonni paterni e confermò la sospensione dei rapporti con il padre, incaricando i servizi sociali di proseguire nell'intervento di sostegno e di preparazione per la graduale ripresa dei rapporti. La Corte d'appello respinse il reclamo proposto dai ricorrenti avverso tale decisione, rilevando che l'assoluzione del padre non costituiva un elemento sufficiente per escludere che il disagio della minore fosse conseguenza delle molestie sessuali subite.</p> <p>I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU sostenendo che i giudici nazionali, impedendo loro di</p>

		<p>incontrare la nipote, non hanno tenuto conto dell'interesse superiore della stessa e hanno pregiudicato in maniera sproporzionata il loro diritto alla vita familiare.</p> <p>La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, avendo ritenuto che le autorità nazionali non si siano impegnate in maniera adeguata e sufficiente per mantenere il legame familiare tra i ricorrenti e la nipote e che abbiano violato il diritto degli interessati al rispetto della loro vita familiare.</p>
25358/12	27.1.15	<p><b><i>Paradiso e Campanelli</i></b> – <i>in materia di diritto alla vita privata e familiare.</i> La pronuncia ha per oggetto il rifiuto opposto dalle autorità italiane di trascrivere l'atto di nascita di un bambino nato in Russia da madre surrogata, nonché la decisione delle medesime autorità di affidare il minore ai servizi sociali dopo che il neonato aveva trascorso i primi sei mesi di vita con i ricorrenti. La decisione era motivata dalla circostanza che il <i>test</i> del DNA eseguito aveva evidenziato che non vi erano legami genetici tra il minore e quello dei ricorrenti.</p> <p>I ricorrenti hanno quindi adito la Corte di Strasburgo lamentando la violazione da parte dello Stato italiano del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in relazione - in particolare - al rifiuto di riconoscere valore legale al rapporto di filiazione validamente formatosi nel Paese estero e alla decisione di sottrarre il minore alle loro cure.</p> <p>La Corte a maggioranza ha dichiarato che la decisione delle autorità italiane di sottrarre il minore alle cure della coppia ha violato l'art. 8 della Convenzione. Essa ha ribadito che la misura dell'allontanamento del minore dal contesto familiare è una misura estrema che può essere giustificata soltanto in caso di pericolo immediato per il bambino. Pur riconoscendo la delicatezza della situazione che i giudici nazionali erano stati chiamati ad affrontare, la Corte EDU ha concluso che nel caso di specie non sussistevano le condizioni per</p>

		<p>l'adozione della misura dell'allontanamento del minore, e che le autorità nazionali non hanno mantenuto il giusto equilibrio che deve sussistere tra gli interessi in gioco.</p> <p>La Corte ha infine precisato che la constatazione di violazione pronunciata nella causa dei ricorrenti non può essere intesa nel senso di obbligare lo Stato a riconsegnare il minore agli interessati, tenuto conto dei legami affettivi che il minore ha certamente sviluppato con la famiglia affidataria.</p>
39824/07	24.3.15	<p><b>Antonio Messina</b> – <i>in materia di detenzione</i>. Il ricorrente era stato condannato a varie pene per reati gravi. La sua ultima condanna era stata pronunciata nel 2001 dalla Corte d'Assise d'appello di Palermo per associazione per delinquere di stampo mafioso. Il ricorrente chiese ed ottenne l'applicazione della misura della liberazione anticipata, <i>ex art. 54</i> della legge n. 354 del 1975 per un totale di 8 semestri dal 1998 al 2003 e dal 23 maggio 2003 al 23 maggio 2004. Il magistrato di sorveglianza respinse però la richiesta di riduzione della pena per il periodo di detenzione anteriore a maggio 1998, in considerazione dell'ultima condanna subita. Tale decisione è stata successivamente annullata e al ricorrente è stata concessa un'ulteriore riduzione della pena di 405 giorni che ha portato all'immediata scarcerazione.</p> <p>Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU e, invocando l'articolo 5 § 1 lettera a) della Convenzione, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza, sosteneva che la tardività nella concessione della liberazione anticipata ha prodotto l'effetto di allungare la durata dell'esecuzione della sua pena.</p> <p>La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 5 § 1 lettera a), in quanto il ricorrente ha espiato una pena di una durata superiore a quella che avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale, tenuto conto delle liberazioni anticipate alle quali aveva diritto. La Corte ha constatato altresì</p>

		la violazione dell'art. 5 § 5 della Convenzione, in quanto il ricorrente non è stato risarcito per la detenzione ingiustamente scontata.
11620/07	24.3.15	<p><b>Gallardo Sanchez</b> – <i>in materia di estradizione</i>. Il 19 aprile 2005 il signor Gallardo Sanchez fu sottoposto a custodia cautelare a fini estradizionali dalla Polizia italiana, in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalla Corte di appello di Atene per il reato di incendio doloso. A causa di alcuni ritardi maturati nel corso della procedura di estradizione, la sua detenzione si è protratta fino al 26 ottobre 2006, giorno in cui il signor Gallardo Sanchez è stato estradato.</p> <p>Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU e, invocando l'art. 5 della Convenzione, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza, lamentava l'eccessiva durata della detenzione in vista dell'extradizione, rispetto al carattere a suo dire poco complesso della causa.</p> <p>La Corte, tenuto conto della natura della procedura di estradizione e del carattere ingiustificato dei ritardi delle autorità giudiziarie italiane, ha concluso che la detenzione del ricorrente non è stata «regolare» ai sensi dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione e che, pertanto, vi è stata violazione di questa disposizione.</p>
6884/11	7.4.15	<p><b>Cestaro</b> – <i>in materia di tortura</i>. Il caso riguarda gli eventi verificatisi al termine del <i>summit</i> del G8 a Genova nel luglio del 2001, all'interno della scuola Diaz, messa a disposizione dal Comune di Genova per offrire ai manifestanti una sistemazione per la notte. Nella notte tra il 21 ed il 22 luglio 2001 un'unità della polizia antisommossa fece irruzione nell'edificio verso mezzanotte per procedere ad una perquisizione. Ne sono seguiti degli atti di violenza. Il ricorrente, M. Cestaro, si trovava all'interno della scuola. All'arrivo della polizia, questi si è seduto con la schiena contro il muro ed ha alzato il braccio in aria. È stato colpito più volte e i colpi hanno causato</p>

		<p>delle fratture multiple.</p> <p>Dopo tre anni di indagini condotte dalla procura di Genova, ventotto persone tra funzionari, dirigenti ed agenti delle forze dell'ordine sono state rinviate a giudizio. Il 13 novembre 2008, il Tribunale ha condannato, tra gli altri, dodici imputati a pene comprese tra i due ed i quattro anni di reclusione, nonché al pagamento in solido con il Ministero dell'Interno dei costi e delle spese ed al risarcimento dei danni alle parti civili.</p> <p>Il sig. Cestaro ha adito la Corte EDU e, invocando in particolare l'articolo 3, relativo alla proibizione della tortura, lamentava di essere stato vittima di violenze e sevizie al momento dell'irruzione delle forze di polizia nella scuola Diaz, tali da essere qualificate come tortura.</p> <p>La Corte ha ritenuto che vi è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa dei maltrattamenti subiti dal sig. Cestaro, che devono essere qualificati come « tortura » ai sensi di questa disposizione e a causa di una legislazione penale interna inadeguata rispetto all'esigenza di punire atti di tortura e sprovvista di effetti dissuasivi per prevenire efficacemente la loro reiterazione. Dopo aver sottolineato il carattere strutturale del problema, la Corte ha quindi invitato lo Stato italiano a dotarsi di strumenti giuridici in grado di punire in maniera adeguata i responsabili di atti di tortura o di altri maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 e atti ad impedire che questi possano beneficiare di misure contrarie alla giurisprudenza della Corte.</p>
66655/13	14.4.15	<p><b>Contrada n. 3</b> – <i>in materia di legalità dei reati e delle pene.</i> Nel 1996 il ricorrente era stato condannato a dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione a fatti che si erano verificati tra il 1979 e il 1988. Il ricorrente propose appello, sostenendo in particolare che all'epoca dei fatti il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non poteva essere ritenuto</p>

		<p>sussistente, in quanto tale fattispecie delittuosa era stata il prodotto di una lunga evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo molto tempo dopo. Con sentenza del Maggio 2001 la Corte di appello di Palermo respinse il gravame. Dopo che il caso fu annullato con rinvio dalla Corte di cassazione, un'altra sezione della Corte di appello di Palermo, con sentenza resa nel febbraio 2006, confermò la prima sentenza di condanna, stabilendo che i giudici di prime cure avevano correttamente applicato i principi, relativi alla materia in questione, che si erano consolidati in giurisprudenza. Il ricorso di legittimità proposto dal ricorrente fu rigettato dalla Corte di cassazione con sentenza del Gennaio 2008.</p> <p>Il Contrada ha adito la Corte EDU e, invocando l'art. 7 della Convenzione (<i>nulla poena sine lege</i>), lamentava che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa era stato il prodotto di una lunga evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo molto tempo dopo la commissione dei fatti per i quali era stato incriminato.</p> <p>La Corte EDU, in considerazione del fatto che il reato in esame era il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale, iniziata verso la fine degli anni '80 e consolidatasi solo nel 1994, ha affermato che non si poteva ritenere che fosse sufficientemente conosciuto da parte del Contrada al momento dei fatti in questione. La Corte ha quindi concluso per la violazione dell'articolo 7.</p>
22432/03	14.4.15	<p><b>Chinnici n. 2 – in materia di espropriazioni.</b> La Corte ha constatato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto che l'indennizzo ottenuto dal ricorrente a livello interno per l'espropriazione subita non ha potuto porre rimedio alla perdita del bene, in quanto la somma concessa rispecchiava unicamente il valore venale del bene all'epoca dell'espropriazione oltre agli interessi, ma non la rivalutazione per l'inflazione.</p>

38591/06	5.5.15	<b>Mango</b> – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
14231/05	5.5.15	<b>Russo</b> – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
40205/02	19.5.15	<b>Mongelli e altri</b> – <i>in materia di diritto a un processo equo</i> . Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativamente al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001.
20485/06	16.6.15	<b>Mazzoni</b> – <i>in materia di diritto a un processo equo</i> . La causa prende le mosse dal ricorso promosso da un ex militare – che era stato condannato per appropriazione indebita e al risarcimento del relativo danno erariale – al fine di ottenere l'indennizzo per eccessiva durata del processo. La Corte d'appello respinse il ricorso, ritenendo che la durata di ciascun grado del processo penale non era stata irragionevole, e che comunque il ricorrente non aveva provato di aver subito dei danni patrimoniali. Non si pronunciò sul danno morale. Avverso tale decisione il Mazzoni propose ricorso davanti alla Corte di cassazione. La Suprema Corte lo dichiarò inammissibile, in quanto il ricorrente non aveva specificatamente contestato le conclusioni della Corte d'appello.  Il Mazzoni ha quindi adito la Corte EDU lamentando che la dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso aveva leso il suo diritto a un tribunale, tutelato dall'art. 6, par. 1 CEDU, e che le retribuzioni arretrate trattenute a compensazione del danno erariale violassero l'art. 1 Prot. n. 1 CEDU.  La Corte: 1) ha dichiarato non sussistente la

		violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, in quanto la declaratoria di inammissibilità non ha costituito un ostacolo sproporzionato al diritto di accesso alla giustizia e che, pertanto, non è stata lesa la sostanza del diritto del ricorrente a un tribunale come garantisce l'articolo 6 § 1 della Convenzione; 2) ha dichiarato che non vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in quanto la contestata ingerenza nei beni del ricorrente non è sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, non avendo essa avuto l'effetto di privarlo dei mezzi necessari per provvedere ai suoi bisogni e alle sue esigenze vitali.
39294/09	30.6.15	<p><b>Peruzzi</b> – <i>in materia di libertà di espressione</i>. Il ricorrente è un avvocato, condannato in via definitiva per il reato di diffamazione. Nel 2011 aveva inviato al CSM una lettera nella quale si era lamentato del comportamento tenuto da un giudice del tribunale di Lucca, e ne aveva diffuso il contenuto con una “circolare” indirizzata a vari giudici del medesimo tribunale. Dopo la condanna definitiva, invocando l'art. 10 CEDU relativo alla libertà di espressione, aveva adito la Corte EDU e sostenuto che la condanna stessa era insufficientemente motivata. Nella lettera egli infatti si era limitato ad esporre le proprie considerazioni sui diversi modi di interpretare ed esercitare il mestiere di giudice, mentre non sarebbe stata provata la sua intenzione di minare la reputazione e l'integrità del giudice.</p> <p>La Corte - con una maggioranza di 5 a 2 - ha ritenuto infondata la doglianza. A giudizio della Corte, l'ingerenza nel diritto del ricorrente alla libertà di espressione può essere ragionevolmente ritenuta «necessaria in una società democratica» allo scopo di tutelare la reputazione altrui e garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario ai sensi dell'articolo 10 § 2. Di qui l'accertamento di non violazione di questa disposizione.</p>
38754/07	7.7.15	<b>Odescalchi e Lante della Rovere</b> – <i>in materia di espropriazione</i> . Il caso concerne la destinazione



	<p>d'uso a verde pubblico di un terreno, di proprietà dei ricorrenti, da parte del piano regolatore generale che ne imponeva il vincolo di inedificabilità assoluta in vista della sua espropriazione. Sebbene la suddetta autorizzazione all'esproprio fosse decaduta nel febbraio 1980, il terreno non fu liberato da vincoli. Nell'attesa della decisione del comune di Santa Marinella in merito alla nuova destinazione urbanistica da attribuire al terreno, quest'ultimo fu assoggettato al regime detto delle «zone bianche», previsto dall'articolo 4 della legge n. 10 del 1977 e ai relativi divieti di costruire.</p> <p>Adite le vie legali, i ricorrenti ottennero una pronuncia favorevole nel 2009, con la quale si intimava al comune di Santa Marinella di decidere la destinazione d'uso, e si procedeva alla nomina di un commissario ad acta. A fronte dell'inerzia dell'amministrazione comunale il commissario ad acta rinnovò l'autorizzazione all'esproprio di tutto il terreno dei ricorrenti destinando quest'ultimo a verde pubblico.</p> <p>I ricorrenti hanno impugnato tale decisione. Nelle more del giudizio, pendente alla data della pronuncia della sentenza della Corte EDU, il terreno è rimasto sottoposto alle «misure conservative» conseguenti alla decisione del commissario ad acta.</p> <p>I ricorrenti hanno adito la Corte EDU, lamentando l'eccessiva durata del divieto di costruire imposto al loro terreno a seguito dell'autorizzazione all'esproprio e nonostante quest'ultima sia scaduta nel 1980. Sostengono che questa situazione, in mancanza di indennizzo, è incompatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 1.</p> <p>La Corte, considerate le circostanze della causa, in particolare l'incertezza e l'inesistenza di ricorsi interni effettivi che potessero rimediare alla situazione denunciata, combinate con l'ostacolo al pieno godimento del diritto di proprietà e alla mancanza di indennizzo, ha ritenuto che i ricorrenti hanno dovuto</p>
--	--

		sostenere un onere speciale ed eccessivo rompendo il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra le esigenze dell'interesse generale e la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni. Pertanto ha constatato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU.
9056/14	16.7.15	<p><b><i>Akinnibosun</i></b> – <i>in materia di affidamento di minori</i>. Il caso prende le mosse dal ricorso presentato da un cittadino di nazionalità nigeriana che, insieme alla figlia minore, era giunto in Italia nel 2008 ed era stato inserito in un progetto per la protezione dei rifugiati. I servizi sociali, che avevano in cura la minore fin dal suo arrivo in Italia, constatarono da subito la difficile relazione tra il ricorrente e la figlia. Quando nel 2009 il ricorrente venne arrestato e sottoposto alla misura della custodia cautelare, la figlia venne data in affidamento.</p> <p>Gli incontri tra padre e figlia, inizialmente autorizzati dal Tribunale per i minorenni, vennero sospesi a fronte del rapporto dei servizi sociali, in cui si descriveva lo stato di tensione della minore nei confronti del padre e lo stress da lei manifestato a seguito degli incontri. Per giustificare la propria decisione, il tribunale addusse l'impossibilità per il ricorrente di occuparsi della figlia e la mancanza di progetti per il futuro, circostanza che rendeva gli incontri pregiudizievoli per la minore.</p> <p>Successivamente, nel 2014, il tribunale per i minorenni dichiarò lo stato di adottabilità della minore, avendo accertato che il ricorrente non era in grado di occuparsi della minore e che quest'ultima si trovava in stato di abbandono. L'adottabilità della minore venne confermata dalla Corte d'appello, con una decisione che non venne impugnata in Cassazione.</p> <p>Il ricorrente, invocando gli articoli 8 e 14 della Convenzione, ha quindi adito la Corte EDU lamentando il mancato rispetto della sua vita familiare e contestando alle autorità, che avevano inizialmente vietato qualsiasi contatto con la figlia e</p>

		<p>successivamente avviato la procedura finalizzata all'adozione della stessa, di non aver adottato le misure appropriate allo scopo di mantenere un qualsiasi legame con lei. La Corte ha ritenuto che le autorità italiane, prevedendo come unica soluzione la rottura del legame familiare, non si siano adoperate in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto del ricorrente di vivere con la figlia, violando in tal modo il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU.</p>
18766/11 36030/11	21.7.15	<p><b><i>Oliari e altri</i></b> – <i>in materia di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso</i>. Tre coppie omosessuali hanno adito la Corte EDU lamentando che l'ordinamento giuridico italiano non consente a persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio né riconosce altre forme di unioni civili. Invocando l'articolo 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare), da solo e in combinato disposto con l'articolo 14 (divieto di discriminazione), essi hanno sostenuto di essere vittime di una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale contraria alla Convenzione.</p> <p>La Corte, all'unanimità, ha condannato lo Stato italiano per la violazione dell'art. 8 CEDU, avendo accertato che la protezione giuridica attualmente offerta alle coppie dello stesso sesso in Italia non solo è incapace di provvedere ai bisogni fondamentali di una coppia impegnata in una relazione stabile, ma non è sufficientemente certa.</p> <p>La Corte ha ritenuto che l'Italia sia venuta meno all'obbligo di assicurare ai ricorrenti una cornice legale specifica che riconoscesse e proteggesse la loro unione.</p> <p>In particolare nella sentenza è stato evidenziato che il riconoscimento legale delle coppie omosessuali non rappresenterebbe un peso particolare per lo Stato italiano. A giudizio della Corte, in alternativa all'istituto del matrimonio, un'unione civile o una partnership registrata sarebbe il modo più adeguato</p>

		per riconoscere legalmente le coppie dello stesso sesso.
38369/09	21.7.15	<b><i>Schipani e altri</i></b> – <i>in materia di diritto ad un processo equo</i> . Il caso prende le mosse dal ricorso intentato da alcuni medici contro il Governo italiano, al fine di ottenere la riparazione dei danni subiti in ragione del recepimento tardivo nel diritto interno delle direttive comunitarie che riconoscevano loro il diritto di percepire, durante il periodo di formazione professionale, una remunerazione adeguata. A fronte del rigetto delle loro istanze in tutti i gradi di giudizio, essi hanno adito la Corte EDU, lamentando in particolare la decisione della Corte di Cassazione di rigettare il ricorso senza sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia e senza motivare la sua decisione su questo punto. La Corte EDU ha constatato la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione, relativo al diritto ad un processo equo, non avendo trovato nella sentenza contestata alcun riferimento alla richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dai ricorrenti e alle ragioni per le quali è stato ritenuto che la questione sollevata non meritasse di essere trasmessa alla CGCE.
46470/11	27.8.15	<b><i>Parrillo</i></b> – <i>in materia di diritto alla vita privata e familiare</i> . La ricorrente si era sottoposta a un trattamento di fecondazione medicalmente assistita, all'esito del quale erano stati fecondati 5 embrioni. Senonché, deceduto il compagno a Nassiriya nel novembre 2003, ella aveva deciso di rinunciare all'impianto e gli embrioni erano stati posti in crio-conservazione. La ricorrente aveva successivamente chiesto di donarli a fini di ricerca. Tale richiesta era stata respinta, in osservanza dell'art. 13 della legge n. 40 del 2004. Sicché la ricorrente, invocando l'art. 8 CEDU, si era rivolta alla Corte EDU. La Seconda sezione ha deferito la questione alla <i>Grande Chambre</i> , la quale ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, in ragione della considerazione che la materia della fecondazione assistita rientra – sì – nell'ambito di applicazione

		<p>dell'art. 8 ma i suoi diversi e intricati profili lasciano agli Stati nazionali un ampio margine di discrezionalità legislativa, tanto ciò è vero che sul tema specifico della donazione degli embrioni a fini scientifici non si è formato un consenso maggioritario tra i paesi sottoscrittori della Convenzione. Né la Corte EDU ha condiviso gli argomenti della ricorrente volti a porre in luce l'irragionevolezza, da un lato, del consentire la ricerca su embrioni fecondati all'estero e l'interruzione della gravidanza e, dall'altro, vietare la ricerca sugli embrioni fecondati in vitro in Italia (al riguardo, si ricordi che la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima la disposizione che vietava la diagnosi pre-impianto proprio sulla base dell'incongruenza di consentire al contempo l'interruzione della gravidanza – sentenza n. 96 del 2015, anche conformemente alla sentenza Costa e Pavan del 2014). Lo Stato italiano, introducendo nell'ordinamento il divieto di sperimentazione su embrioni umani a fini di ricerca scientifica - secondo la Corte - non ha oltrepassato il margine di apprezzamento che l'art.8, § 2 gli consente.</p>
16483/12	1.9.15	<p><b><i>Khlaifia e altri</i></b> – <i>in materia di espulsioni</i>. I ricorrenti sono cittadini di nazionalità tunisina che, sbarcati a Lampedusa nel settembre 2011, vennero trasferiti nel Centro di soccorso e di prima accoglienza di Contrada Imbriacola, dove rimasero alcuni giorni fino alla scoppio di una rivolta dei migranti per le condizioni igieniche e di vita a cui erano sottoposti nel centro. Trasferiti a bordo di due navi nel porto di Palermo, dopo quattro giorni vennero rimpatriati in Tunisia.</p> <p>I ricorrenti hanno adito la Corte EDU lamentando: 1) la violazione dell'art. 5 CEDU sotto vari profili (in particolare, per essere stati privati della loro libertà in maniera incompatibile con la Convenzione, per l'assenza di qualsiasi forma di comunicazione con le autorità italiane durante tutto il periodo della loro permanenza sul territorio italiano, e per non aver mai</p>

		<p>avuto la possibilità di contestare la legalità della loro detenzione; 2) la violazione dell'art. 3 CEDU, per aver subito dei trattamenti inumani e degradanti durante la loro permanenza nel Centro di accoglienza e a bordo delle navi; 3) la violazione dell'art. 4 del Prot. n. 4 CEDU, che proibisce le espulsioni collettive; 4) la violazione dell'art. 13 CEDU, per non aver potuto beneficiare nel diritto italiano di un ricorso effettivo.</p> <p>La Corte EDU ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 5 CEDU sia sotto il profilo della arbitrarietà della detenzione dei ricorrenti (art. 5, par. 1 CEDU), sia sotto il profilo della omessa comunicazione dei motivi alla base della privazione della loro libertà (art. 5, par. 2 CEDU), sia, infine, sotto il profilo della mancanza nel diritto interno di un ricorso per sottoporre a controllo giurisdizionale la legalità della loro detenzione, (art. 5, par. 4, CEDU). Limitatamente al trattenimento dei ricorrenti nel Centro di accoglienza, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti, ed ha altresì dichiarato sussistente la violazione dell'art. 4 del Prot. n. 4 CEDU, avendo accertato che l'allontanamento dei ricorrenti ha avuto un carattere collettivo contrario alla Convenzione. Infine, ha dichiarato che vi è stata violazione dell'art. 13 CEDU in combinato disposto con gli articoli 3 e 4 del Prot. n. 4 CEDU, avendo accertato nel diritto interno la mancanza di un ricorso effettivo per formulare i loro motivi relativi agli articoli citati.</p>
9167/05	6.10.15	<p><b>Quintiliani</b> – <i>in materia di espropriazione indiretta</i>. Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.</p>
50825/06	6.10.15	<p><b>Pellitteri e Lupo</b> – <i>in materia di espropriazione indiretta</i>. Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1</p>

		CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
52557/14	13.10.15	<b>S.H.</b> – <i>in materia di adozioni</i> . Il caso prende le mosse dalla dichiarazione di adottabilità emessa nei confronti di tre minori, figli della ricorrente, sulla base della presunta incapacità dei genitori di prendersi cura dei bambini. La ricorrente ha adito la Corte EDU contestando alle autorità interne di avere dichiarato l'adozione dei suoi figli mentre, a suo dire, non esisteva una vera e propria situazione di abbandono ma soltanto difficoltà familiari transitorie, legate alla patologia depressiva di cui soffriva e all'interruzione della sua convivenza con il padre dei minori, che avrebbero potuto essere superate attuando un percorso di sostegno con l'aiuto dei servizi sociali. La Corte ha ritenuto che le autorità italiane, prevedendo come unica soluzione la rottura del legame familiare, benché nella fattispecie fossero praticabili altre soluzioni al fine di salvaguardare sia l'interesse dei minori sia il legame familiare, non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto della ricorrente di vivere con i figli, e di conseguenza hanno violato il diritto di quest'ultima al rispetto della vita familiare, sancito dall'articolo 8 della Convenzione.
28263/09	13.10.15	<b>Baratta</b> – <i>in materia di processo in contumacia</i> . Il caso prende le mosse dalla sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo inflitta al ricorrente, pronunciata in contumacia mentre questi era in realtà detenuto in Brasile in attesa di estradizione. I giudici nazionali avevano infatti ritenuto che l'assenza dell'imputato fosse attribuibile alla sua volontà e non ad un legittimo impedimento.  La Corte – ritenuto che un procedimento di questo tipo, accompagnato dal reiterato rifiuto di riaprire e/o di tener conto dell'impedimento obiettivo rappresentato dalla detenzione a fini estradizionali

		all'estero, sia manifestamente contrario alle disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione o ai principi da quest'ultimo sanciti – ha concluso che la privazione della libertà del ricorrente in esecuzione della decisione adottata nell'ambito di questo procedimento era arbitraria e dunque ugualmente contraria all'articolo 5 § 1 a) della Convenzione.
28976/05	17.11.15	<b>Preite</b> – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene.
35532/12	17.11.15	<b>Bondavalli</b> – <i>in materia di affidamento di minori</i> . Il ricorrente aveva adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare in quanto i giudici nazionali non avrebbero rispettato e garantito concretamente il suo diritto di visita al figlio minore. In particolare il ricorrente riferiva che la restrizione del suo diritto di visita era frutto di una perizia psichiatrica parziale, in ragione dell'esistenza di un legame professionale tra la madre del minore e l'autrice della perizia nonché i servizi sociali.  La Corte ha constatato la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto alla vita privata e familiare, in quanto le autorità nazionali non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto di visita del ricorrente e hanno dunque violato il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare.



## 2. Ripartizione delle sentenze per materia

N.	ARGOMENTO	NOMINATIVI
1	Divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti	<i>Cestaro</i>
3	Diritto alla libertà e alla sicurezza	<i>Antonio Messina Gallardo Sanchez Baratta</i>
1	Diritto ad un processo equo – sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale	<i>Mazzoni</i>
2	Diritto ad un processo equo	<i>Mongelli e altri Schipani e altri</i>
1	<i>Nulla poena sine lege</i>	<i>Contrada n. 3</i>
7	Diritto al rispetto della vita privata e familiare	<i>Manuello e Nevi Paradiso e Campanelli Akinnibosun Oliari e altri Parrillo S.H. Bondavalli</i>
1	Libertà di espressione	<i>Peruzzi</i>
5	Espropriazioni indirette	<i>Mango Russo Quintiliani Pellitteri e Lupo Preite</i>
2	Protezione della proprietà	<i>Chinnici n. 2 Odescalchi e Lante della Rovere</i>
1	Divieto di espulsioni collettive	<i>Khlaifia e altri</i>



***IV. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E  
PROCEDURA PENALE***



## ***1. Divieto di pene o trattamenti inumani e degradanti***

***Causa Cestaro c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 7 aprile 2015 (ricorso n. 6884/11)***

**Proibizione della tortura – Utilizzo della forza da parte delle forze di polizia non coerente e sproporzionato rispetto allo scopo perseguito – Maltrattamenti inflitti in maniera intenzionale e premeditata – Violazione dell’art. 3 CEDU sotto il profilo sostanziale – Sussiste.**

**Proibizione della tortura – Obbligo dello Stato di condurre un’inchiesta penale effettiva – Inadeguatezza della legislazione penale italiana rispetto all’esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione e al tempo stesso priva dell’effetto dissuasivo necessario per prevenire altre violazioni simili dell’articolo 3 in futuro – Violazione dell’art. 3 CEDU sotto il profilo procedurale – Sussiste.**

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i maltrattamenti subiti dal ricorrente debbano essere qualificati come «tortura» nel senso dell’articolo 3 della Convenzione, posto che essi sono stati inflitti intenzionalmente e con premeditazione nonché in maniera del tutto gratuita e ingiustificata.

Affinché un’inchiesta sia effettiva nella pratica, la condizione preliminare è che lo Stato abbia promulgato delle disposizioni di diritto penale che sanzionino le pratiche contrarie all’articolo 3. Infatti, l’assenza di una legislazione penale sufficiente a prevenire e punire effettivamente gli autori di atti contrari all’articolo 3 può impedire alle autorità di perseguire questi illeciti, di valutarne la gravità, di pronunciare pene adeguate e di escludere l’applicazione di qualsiasi misura che possa alleggerire eccessivamente la sanzione, a scapito del suo effetto preventivo e dissuasivo. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la legislazione penale italiana sia inadeguata rispetto all’esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione e al tempo stesso sprovvista di effetti dissuasivi per prevenire efficacemente la loro reiterazione.

***Fatto.*** Il caso riguarda gli eventi verificatisi al termine del *summit* del G8 a Genova nel luglio del 2001 all’interno della scuola Diaz, messa a disposizione dal Comune di Genova per offrire ai manifestanti una sistemazione per la notte.

Nella notte tra il 21 ed il 22 luglio 2001 un’unità della polizia antisommossa fece irruzione nell’edificio intorno alla mezzanotte. Ne seguirono atti di violenza. Il Cestaro, che all’epoca dei fatti aveva sessantadue anni, si trovava al piano terra. Secondo quanto contenuto nella sentenza di primo grado, questi, svegliato dal rumore, all’arrivo della polizia si era seduto con le spalle al muro, a fianco di un gruppo di occupanti e aveva le braccia alzate. Fu colpito soprattutto sulla testa, alle braccia e alle gambe, e i colpi ricevuti gli provocarono fratture multiple. Fu operato presso l’ospedale Galliera di Genova, dove rimase quattro giorni. Gli venne riconosciuta una incapacità temporanea al lavoro superiore a quaranta giorni. Delle

ferite descritte sopra è rimasta la debolezza permanente del braccio destro e della gamba destra.

La procura della Repubblica di Genova aprì un'indagine per stabilire gli elementi sui quali si era fondata la decisione di fare irruzione nella scuola Diaz-Pertini, e per chiarire le modalità di esecuzione dell'operazione, l'aggressione con il coltello che era stata commessa nei confronti di un agente e la scoperta delle bottiglie *molotov*.

Dopo tre anni di indagini condotte dalla procura di Genova, ventotto persone tra funzionari, dirigenti ed agenti delle forze dell'ordine sono state rinviate a giudizio. Il 13 novembre 2008, il Tribunale ha condannato, tra gli altri, dodici imputati a pene comprese tra i due ed i quattro anni di reclusione, nonché al pagamento in solido con il Ministero dell'Interno dei costi e delle spese ed al risarcimento dei danni alle parti civili.

In appello tutti i condannati beneficiarono di un indulto di tre anni. Inoltre, poiché il termine di prescrizione, tra gli altri, dei delitti di abuso di ufficio per l'arresto illegale degli occupanti della scuola e di lesioni semplici era scaduto, la corte d'appello dichiarò non doversi procedere nei confronti degli imputati per tali reati. Dichiarò non doversi procedere anche nei confronti del capo del VII Nucleo antisommossa, condannato in primo grado per lesioni aggravate. Le condanne al risarcimento dei danni nonché al pagamento delle spese, emesse in primo grado, furono essenzialmente confermate, con estensione degli obblighi civili agli imputati che erano stati condannati per la prima volta in secondo grado. La Corte di cassazione confermò essenzialmente la sentenza impugnata, dichiarando tuttavia prescritto il delitto di lesioni aggravate per il quale dieci imputati e nove imputati erano stati rispettivamente condannati in primo e in secondo grado

Il ricorrente ha adito la Corte EDU sostenendo che, in occasione dell'irruzione delle forze dell'ordine nella scuola Diaz, è stato vittima di violenze e sevizie che definisce atti di tortura, e che la sanzione pronunciata a carico dei responsabili degli atti da lui denunciati è stata inadeguata a causa, in particolare, della prescrizione, nel corso del procedimento penale, della maggior parte dei reati ascritti, delle riduzioni di pena di cui alcuni condannati avrebbero beneficiato e dell'assenza di sanzioni disciplinari nei confronti di questi ultimi. Egli afferma, in particolare, che omettendo di qualificare come reato ogni atto di tortura e non prevedendo una pena adeguata per un tale reato, lo Stato non ha adottato le misure necessarie per prevenire le violenze e gli altri maltrattamenti di cui egli stesso sostiene di essere vittima.

## ***Diritto.***

***Sulla violazione dell'art. 3 CEDU (proibizione della tortura sotto il profilo sostanziale).*** La Corte evidenzia come la causa si distingua da quelle nelle quali l'uso (sproporzionato) della forza da parte degli agenti di polizia era da mettere in relazione ad atti di resistenza fisica o tentativi di fuga.

I maltrattamenti in contestazione sono stati inflitti al ricorrente in maniera totalmente gratuita e non possono essere considerati un mezzo utilizzato in maniera proporzionata da parte delle autorità per raggiungere lo scopo perseguito.

A questo proposito, la Corte ricorda che l'irruzione nella scuola Diaz doveva essere una perquisizione: la polizia sarebbe dovuta entrare nella scuola, dove il ricorrente e gli altri occupanti si erano rifugiati legittimamente, per cercare elementi di prova che potessero portare all'identificazione dei membri dei *black block*, autori dei saccheggi nella città e, se del caso, al loro arresto. Prescindendo da qualsiasi considerazione sugli indizi riguardanti la presenza di *black block* all'interno della scuola la sera del 21 luglio, la Corte osserva invece che le modalità operative seguite in concreto non sono coerenti con lo scopo dichiarato dalle autorità.

La Corte ritiene pertanto che i maltrattamenti di cui è stato vittima, tra gli altri, il ricorrente avessero carattere intenzionale e premeditato. Significativi, a tale riguardo, si rivelano i tentativi della polizia di nascondere i fatti in questione o di giustificarli sulla base di circostanze fittizie. A tale proposito, la Corte non condivide la tesi implicitamente avanzata dal Governo, ossia che la gravità dei maltrattamenti perpetrati durante l'irruzione della polizia dovrebbe essere relativizzata avuto riguardo al contesto di estrema tensione derivante dai numerosi scontri che si erano prodotti durante le manifestazioni e alle esigenze assolutamente particolari di tutela dell'ordine pubblico.

A giudizio della Corte, le tensioni che, come afferma il Governo, avrebbero caratterizzato l'irruzione della polizia nella scuola Diaz, si possono spiegare non tanto con ragioni obiettive, quanto piuttosto con la decisione di procedere ad arresti mediatizzati e con l'adozione di modalità operative non conformi alle esigenze della tutela dei valori derivanti dall'articolo 3 della Convenzione e dal diritto internazionale pertinente. In conclusione, la Corte ritiene che i maltrattamenti subiti dal ricorrente debbano essere qualificati come «tortura» nel senso dell'articolo 3 della Convenzione.

***Sulla violazione dell'art. 3 CEDU (proibizione della tortura sotto il profilo procedurale).*** La Corte rammenta che, quando un individuo sostiene in maniera difendibile di avere subito, da parte della polizia o di altri servizi analoghi dello Stato, un trattamento contrario all'articolo 3, tale disposizione, combinata con il dovere generale imposto allo Stato dall'articolo 1 della Convenzione di

«riconoscere a ogni persona sottoposta alla [sua] giurisdizione i diritti e le libertà definiti (...) [nella] Convenzione», richiede che vi sia un'inchiesta ufficiale effettiva. Tale inchiesta deve poter portare all'identificazione e alla punizione dei responsabili. Se così non fosse, ammonisce la Corte, nonostante la sua importanza fondamentale il divieto legale generale della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti sarebbe inefficace nella pratica, e sarebbe possibile in alcuni casi per gli agenti dello Stato calpestare, godendo di una quasi impunità, i diritti di coloro che sono sottoposti al loro controllo.

Prosegue la Corte ricordando che, affinché un'inchiesta sia effettiva e permetta di identificare e di perseguire i responsabili, deve essere avviata e condotta con celerità. Inoltre, l'esito dell'inchiesta e del procedimento penale cui essa dà avvio, così come la sanzione pronunciata e le misure disciplinari adottate, risultano determinanti. Essi sono infatti fondamentali se si vuole preservare l'effetto dissuasivo del sistema giudiziario vigente e il ruolo che esso è tenuto ad esercitare nella prevenzione delle violazioni del divieto di maltrattamenti.

Anche la valutazione dell'adeguatezza della sanzione rientra nelle competenze della Corte, che deve mantenere la sua funzione di controllo e intervenire nel caso esista una evidente sproporzione tra la gravità dell'atto e la sanzione inflitta. Altrimenti, il dovere che hanno gli Stati di condurre un'inchiesta effettiva perderebbe molto del suo senso.

La Corte afferma inoltre che, affinché un'inchiesta sia effettiva nella pratica, la condizione preliminare è che lo Stato abbia promulgato delle disposizioni di diritto penale che puniscono le pratiche contrarie all'articolo 3. Infatti, l'assenza di una legislazione penale sufficiente per prevenire e punire effettivamente gli autori di atti contrari all'articolo 3 può impedire alle autorità di perseguire questi illeciti, di valutarne la gravità, di pronunciare pene adeguate e di escludere l'applicazione di qualsiasi misura che possa alleggerire eccessivamente la sanzione, a scapito del suo effetto preventivo e dissuasivo.

Sotto quest'ultimo profilo, la Corte ricorda che, in materia di tortura o di maltrattamenti inflitti da parte di agenti dello Stato, l'azione penale non dovrebbe estinguersi per effetto della prescrizione, così come l'amnistia e la grazia non dovrebbero essere tollerate in questo ambito.

Tenuto conto dei suddetti principi e, in particolare, dell'obbligo imposto allo Stato di identificare e sanzionare in maniera adeguata gli autori di atti contrari all'articolo 3 della Convenzione, la Corte osserva che la presente causa sollevi tre tipi di problema: l'assenza di identificazione degli autori materiali dei maltrattamenti in causa, la prescrizione dei delitti e l'indulto parziale delle pene e i dubbi sulle misure disciplinari adottate nei confronti dei responsabili dei maltrattamenti in causa.



Sotto il primo profilo, la Corte rammenta di aver già dichiarato, sulla base dell'articolo 3 della Convenzione, che l'impossibilità di identificare i membri delle forze dell'ordine, presunti autori di atti contrari alla Convenzione, è contraria a quest'ultima. In particolare, quando le autorità nazionali schierano i poliziotti con il viso coperto per mantenere l'ordine pubblico o effettuare un arresto, questi agenti sono tenuti a portare un segno distintivo – ad esempio un numero di matricola – che, pur preservando il loro anonimato, permetta di identificarli in vista della loro audizione qualora il compimento dell'operazione venga successivamente contestato.

Nel caso di specie, i poliziotti che hanno aggredito il ricorrente nella scuola Diaz e lo hanno materialmente sottoposto ad atti di tortura non sono mai stati identificati. Essi non sono stati neanche oggetto di indagine e sono rimasti, semplicemente, impuniti. Secondo la sentenza di primo grado, l'assenza di identificazione degli autori materiali dei maltrattamenti in causa deriva dalla difficoltà oggettiva della procura di procedere ad identificazioni certe e dalla mancata collaborazione della polizia nel corso delle indagini preliminari. La Corte si rammarica che la polizia italiana si sia potuta rifiutare impunemente di fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria all'identificazione degli agenti che potevano essere coinvolti negli atti di tortura.

Quanto all'esito del processo penale per i fatti contestati la Corte osserva come nessuno sia stato condannato per i maltrattamenti perpetrati nella scuola Diaz nei confronti, in particolare, del ricorrente, in quanto i delitti di lesioni semplici e aggravate si sono estinti per prescrizione. Inoltre, per effetto dell'indulto, le pene sono state ridotte di tre anni. Ne consegue che i condannati dovranno scontare, nella peggiore delle ipotesi, pene comprese tra tre mesi e un anno di reclusione. Non è dato sapere, inoltre, se i responsabili degli atti di tortura siano stati sospesi dalle loro funzioni nel corso del processo, né quali provvedimenti disciplinari siano stati adottati dopo la loro condanna definitiva.

La Corte ritiene, dunque, che la reazione delle autorità non sia stata adeguata tenuto conto della gravità dei fatti. Di conseguenza ciò la rende incompatibile con gli obblighi procedurali che derivano dall'articolo 3 della Convenzione.

Precisa a tale riguardo la Corte che la violazione degli obblighi procedurali derivanti dall'art. 3 CEDU non è imputabile alle tergiversazioni o alla negligenza della procura o dei giudici nazionali. Si riconoscono, invece, le difficoltà incontrate nel corso delle indagini e del processo penale, nonché la fermezza dimostrata dai giudici nazionali nel valutare la gravità dei fatti attribuiti agli imputati.

La Corte considera pertanto che è la legislazione penale italiana applicata al caso di specie a rivelarsi inadeguata rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura in

questione e al tempo stesso privata dell'effetto dissuasivo necessario per prevenire altre violazioni simili dell'articolo 3 in futuro.

La Corte conclude per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione – a causa dei maltrattamenti subiti dal ricorrente che devono essere qualificati «tortura» ai sensi di questa disposizione – sia sotto il profilo sostanziale che procedurale.

***Sul carattere strutturale della violazione accertata (art. 46 CEDU).*** Tenuto conto dei principi posti dalla sua giurisprudenza relativa al profilo procedurale dell'articolo 3 e ai motivi che l'hanno indotta nel caso di specie a giudicare inadeguata la sanzione inflitta, la Corte sottolinea il carattere strutturale della violazione accertata. Mancando un trattamento appropriato per tutti i maltrattamenti vietati dall'articolo 3 nell'ambito della legislazione penale italiana, la prescrizione come pure l'indulto possono in pratica impedire non soltanto la punizione dei responsabili degli atti di «tortura», ma anche degli autori dei «trattamenti inumani» e «degradanti» in virtù di questa stessa disposizione, nonostante tutti gli sforzi dispiegati dalle autorità procedenti e giudicanti.

Per quanto riguarda le misure da adottare per rimediare a questo problema, la Corte rammenta innanzitutto che gli obblighi positivi imposti allo Stato in base all'articolo 3 possono comportare il dovere di istituire un quadro giuridico adatto, soprattutto per mezzo di disposizioni penali efficaci.

La Corte invita dunque lo Stato italiano a dotarsi degli strumenti giuridici atti a sanzionare in maniera adeguata i responsabili degli atti di tortura o di altri maltrattamenti rispetto all'articolo 3 e ad impedire che questi ultimi possano beneficiare di misure che contrastano con la giurisprudenza della Corte.

***Sull'art. 41 CEDU (equa riparazione).*** Tenuto conto delle circostanze della causa e, soprattutto, del risarcimento del danno che il ricorrente ha già ottenuto a livello nazionale, la Corte, deliberando in via equitativa, ritiene di dover accordare a questo titolo all'interessato la somma di 45.000 euro.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 3 CEDU

Legge n. 241 del 2006

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 3 CEDU – relativamente all'uso della forza in azioni di polizia: Egmez c. Cipro n. 30873/96, §§ 13, 76 e 78, Rehbock c. Slovenia, n. 29462/95, §§ 71-78; Sarigiannis c. Italia, n. 14569/05, §§ 59-

62, 5 aprile 2011, Dembele c. Svizzera, n. 74010/11, §§ 43-47, Rivas c. Francia, n. 59584/00, §§ 40-41, 1° aprile 2004, Darraj c. Francia n. 34588/07, §§ 38-44. Relativamente alla identificabilità dei membri delle forze di polizia: Ataykaya c. Turchia, n. 50275/08, § 53, nonché i riferimenti ivi contenuti.

Art. 3 CEDU – sotto il profilo dell’obbligo dello Stato di condurre inchieste ufficiali effettive: Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, § 123; Ali e Ayşe Duran c. Turchia, n. 42942/02, § 66, Saba c. Italia, n. 36629/10, §§ 76-77; Assenov e altri c. Bulgaria, 28 ottobre 1998, § 102, Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, § 131, Krastanov c. Bulgaria, n. 50222/99, § 57, Vladimir Romanov c. Russia, n. 41461/02, § 81, Georgiy Bykov c. Russia, n. 24271/03, § 60, El-Masri c. l’ex-Repubblica jugoslava di Macedonia [GC], n. 39630/09, §§ 182 e 185, Dembele, sopra citata, § 62, Alberti c. Italia, n. 15397/11, § 62, Dimitrov e altri c. Bulgaria, n. 77938/11, § 135, 1° luglio 2014. Relativamente all’effetto dissuasivo: Çamdereli c. Turchia, n. 28433/02, § 38, 17 luglio 2008, Gäfgen, sopra citata, § 121, Saba, sopra citata, § 76.

Art. 3 CEDU – sotto il profilo dell’obbligo dello Stato di dotarsi di una legislazione penale adeguata: Gäfgen, sopra citata, § 117, M.C. c. Bulgaria, n. 39272/98, §§ 149, 153 e 166, Tzekov c. Bulgaria, n. 45500/99, § 71, Çamdereli c sopra citata, § 38.

Art. 3 CEDU – circa l’applicazione degli istituti della prescrizione, dell’amnistia e della grazia: Mocanu e altri c. Romania [GC] nn. 10865/09, 45886/07 e 32431/08, § 326 e le cause ivi citate.

## ***2. Diritto alla libertà e alla sicurezza***

### ***Causa Antonio Messina c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 24 marzo 2015 (ricorso n. 39824/07)***

**Pena detentiva – Liberazione anticipata ex art. 54 della legge n. 354 del 1975 – Diniego fondato su un errore materiale contenuto nel casellario giudiziale – Violazione dell’art. 5 § 1 CEDU – Sussiste.**

**Riparazione del danno per ingiusta detenzione – Inadempimento dell’obbligo del Governo convenuto di indicare i rimedi esperibili per ottenere un indennizzo – Violazione dell’art. 5 § 1 CEDU – Sussiste.**

Constata la violazione dell’art. 5 § 1 lettera a), in quanto il ricorrente ha espiato una pena di una durata superiore a quella che avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale, tenuto conto delle liberazioni anticipate alle quali aveva diritto.

Constata la violazione dell’art. 5 § 5 della Convenzione, in quanto il Governo convenuto ha ommesso di indicare i rimedi che il ricorrente avrebbe dovuto esperire per ottenere un indennizzo.

**Fatto.** Il ricorrente era stato condannato a varie pene per reati gravi. La sua ultima condanna era stata pronunciata nel 2001 dalla Corte d’Assise d’appello di Palermo per associazione per delinquere di stampo mafioso.

Egli chiese ed ottenne l'applicazione della misura della liberazione anticipata, ex art. 54 della legge n. 354 del 1975 per un totale di 8 semestri dal 1998 al 2003 e dal 23 maggio 2003 al 23 maggio 2004. Il magistrato di sorveglianza respinse però la richiesta di riduzione della pena per il periodo di detenzione anteriore a maggio 1998, poiché l'interessato avrebbe continuato a commettere reati fino a tale data. Successivamente al ricorrente è stata concessa un'ulteriore riduzione della pena di 405 giorni per buona condotta per il periodo compreso tra il 23 novembre 1993 e il 23 maggio 1998, che ha portato all'immediata scarcerazione avvenuta l'8 giugno 2007.

Il ricorrente ha adito la Corte EDU affermando che, a decorrere dal 19 gennaio 2007, la sua detenzione era divenuta irregolare in quanto non più derivante da una condanna nel senso dell'articolo 5 § 1 a) della Convenzione, ma da una concessione tardiva della liberazione anticipata. Ciò in quanto il suo casellario giudiziale, sulla base del quale sarebbero state rese le decisioni con cui era stata negata la liberazione anticipata, era viziato da un errore materiale, ossia l'indicazione secondo la quale egli aveva continuato a infrangere la legge fino a settembre 1998 invece di settembre 1989. Egli, invocando l'articolo 5 § 5 della Convenzione, lamenta altresì di non essere stato risarcito per la detenzione ingiustamente scontata.

### ***Diritto.***

***Sulla violazione dell'art. 5 § 1 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza sotto il profilo della regolarità della detenzione).*** La Corte, dopo aver riconosciuto che la privazione della libertà era legittima, in quanto la misura della detenzione è stata adottata a seguito di condanna da parte di un tribunale competente ai sensi dell'articolo 5 § 1 a) della Convenzione, ha constatato che il ricorrente ha scontato una pena più lunga di otto mesi e venti giorni rispetto a quella risultante dalla condanna pronunciata nei suoi confronti previa detrazione della liberazione anticipata concessa. Il ricorrente, infatti, è stato scarcerato l'8 ottobre 2007, quattro mesi e venti giorni prima della fine della sua pena, mentre la liberazione accordata era equivalente a un anno, un mese e tredici giorni. Poiché la fine della pena era inizialmente prevista per il 28 febbraio 2008, la concessione di tale liberazione gli avrebbe permesso di essere scarcerato il 19 gennaio 2007.

Resta dunque da determinare se la detenzione supplementare abbia comportato una violazione dell'articolo 5 della Convenzione.

La Corte rammenta anzitutto che l'articolo 5 § 1 a) della Convenzione non sancisce, in quanto tale, il diritto per un condannato, ad esempio, di beneficiare di una legge di amnistia o di una liberazione anticipata condizionale o definitiva.

Tuttavia, potrebbe essere diverso quando i giudici nazionali sono tenuti, in assenza di un qualsiasi potere discrezionale, ad applicare una tale misura a chiunque soddisfi le condizioni stabilite dalla legge per beneficiarne.

La Corte osserva che, ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario e conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, le autorità competenti godono di un margine di apprezzamento al fine di stabilire se un detenuto abbia soddisfatto i criteri di buona condotta e di partecipazione ai programmi di reinserimento e se la sua adesione a tali programmi non sia puramente fittizia o non miri esclusivamente alla concessione di benefici come la liberazione anticipata. Tuttavia, tale discrezionalità non è priva di limiti e ciascuna decisione deve essere debitamente motivata in diritto e in fatto. Quando le condizioni sono soddisfatte, le autorità giudiziarie devono perciò accordare la liberazione anticipata nella misura stabilita dalla legge.

Nel caso di specie, la Corte osserva che i giudici hanno in un primo momento negato la liberazione anticipata per il periodo antecedente al 23 maggio 1998 in quanto, secondo il casellario giudiziale del ricorrente, l'attività criminale in questione si era conclusa nel settembre 1998. Successivamente, i giudici hanno accolto la domanda per il periodo compreso tra il 1993 e il 1998 sottolineando la buona condotta del ricorrente e la sua partecipazione ai programmi di reinserimento sociale durante il periodo in questione. Infatti, come ha precisato il tribunale di sorveglianza, il casellario giudiziale al quale i giudici avevano fatto riferimento era viziato da un errore materiale, in quanto indicava che il ricorrente aveva continuato a commettere il reato in questione fino al settembre 1998, mentre la corte d'assise di appello lo aveva condannato per un reato commesso fino al mese di settembre 1989.

In conclusione, la Corte constata che il ricorrente ha espiato una pena di una durata superiore a quella che avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale, tenuto conto delle liberazioni anticipate alle quali aveva diritto. Essa ritiene che la detenzione supplementare in questione, pari a otto mesi e venti giorni, non possa tradursi in una detenzione regolare ai sensi dell'articolo 5 § 1 a) della Convenzione. Di conseguenza, vi è stata violazione di tale disposizione.

***Sulla violazione dell'art. 5 § 5 CEDU (sotto il profilo del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione).*** La Corte rammenta che il diritto alla riparazione di cui al paragrafo 5 dell'articolo 5 della Convenzione presuppone che una violazione di uno degli altri paragrafi di questa disposizione sia stata accertata da una autorità nazionale o dalla Corte. Nel caso di specie, poiché la Corte ha già concluso che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 lettera a), resta da determinare se il ricorrente disponesse, al momento della presentazione del ricorso dinanzi ad essa, della possibilità di chiedere riparazione per il pregiudizio subito.

Poiché spettava al Governo indicare con sufficiente chiarezza quali ricorsi utili avrebbe dovuto presentare l'interessato in materia, non potendo la Corte sopperire d'ufficio all'imprecisione o alle lacune delle tesi dello Stato convenuto, e in assenza di indicazioni da parte del Governo sul rimedio che il ricorrente avrebbe dovuto esperire per ottenere un indennizzo, la Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 5 della Convenzione.

**Sull'art. 41 CEDU (equa soddisfazione).** In sede di presentazione del ricorso, il ricorrente ha chiesto la somma di 10.000.000 euro per il danno morale. Tuttavia, nelle sue osservazioni, egli non chiede alcun importo per il danno morale o per il danno materiale né il rimborso delle spese.

La Corte rammenta che, secondo la propria giurisprudenza consolidata, non accorda alcuna somma a titolo di equa soddisfazione quando le richieste quantificate e i relativi documenti giustificativi necessari non sono stati prodotti entro il termine fissato a tale scopo nell'articolo 60 § 1 del regolamento, anche qualora la parte ricorrente abbia indicato le proprie richieste in una fase anteriore della procedura.

Pertanto, poiché il ricorrente non ha adempiuto agli obblighi derivanti per lui dall'articolo 60 del regolamento, la Corte ritiene che sia opportuno non accordare alcuna somma a titolo di equa soddisfazione.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 5 CEDU

Art. 41 CEDU

Art. 60 Regolamento della Corte

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 5 § 1 CEDU – relativamente all'applicazione della misura della liberazione anticipata: *Mouesca c. Francia* (dec.), n. 52189/99, 18 ottobre 2001, e *İrfan Kalan c. Turchia* (dec.), n. 73561/01, 2 ottobre 2001; *Grava c. Italia*, n. 43522/98, § 43, 10 luglio 2003, *Pilla c. Italia*, n. 64088/00, § 41, 2 marzo 2006, *Şahin Karataş c. Turchia*, n. 16110/03, § 35, 17 giugno 2008, e *Del Rio Prada c. Spagna* [GC], n. 42750/09, 21 ottobre 2013.

Art. 5 § 5 CEDU – relativamente al diritto alla riparazione: *N.C. c. Italia* [GC], n. 24952/94, § 49; *Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia*, 9 dicembre 1994, § 35.

Art. 41 CEDU – sull'obbligo di presentare le richieste quantificate e i relativi documenti giustificativi necessari entro il termine fissato dall'articolo 60 § 1 del regolamento, anche qualora la parte ricorrente abbia indicato le proprie richieste in una fase anteriore della procedura: *Andrea Corsi c. Italia*, n. 42210/98, 4 luglio 2002, *Andrea Corsi c. Italia* (revisione), n. 42210/98, 2 ottobre 2003, *Willekens c. Belgio*, n. 50859/99, 24 aprile 2003, e *Mancini c. Italia*, n. 44955/98; *Fadil*

Yılmaz c. Turchia, n. 28171/02, § 26, 21 luglio 2005, e Kravchenko e altri (alloggi militari) c. Russia, nn. 11609/05, 12516/05, 17393/05, 20214/05, 25724/05, 32953/05, 1953/06, 10908/06, 16101/06, 26696/06, 40417/06, 44437/06, 44977/06, 46544/06, 50835/06, 22635/07, 36662/07, 36951/07, 38501/07, 54307/07, 22723/08, 36406/08 e 55990/08, § 51, 16 settembre 2010.

***Causa Gallardo Sanchez c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 24 marzo 2015 (ricorso n. 11620/07)***

**Detenzione a fini estradizionali – Eccessiva durata della procedura di estradizione - Violazione dell'art. 5 § 1 CEDU – Sussiste.**

La procedura di estradizione deve essere condotta con la dovuta diligenza, altrimenti la detenzione disposta a fini estradizionali cessa di essere giustificata. Nel caso di specie la Corte, tenuto conto della natura della procedura di estradizione, volta a far perseguire il ricorrente in uno Stato terzo, e del carattere ingiustificato dei ritardi delle autorità giudiziarie italiane, ha concluso che la detenzione del ricorrente non è stata «regolare» ai sensi dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione e che, pertanto, vi è stata violazione di questa disposizione.

**Fatto.** Il ricorrente, cittadino di nazionalità venezuelana, era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare a fini estradizionali dalla Polizia italiana, in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalla Corte di appello di Atene per il reato di incendio doloso. A causa di alcuni ritardi maturati nel corso della procedura di estradizione, la sua detenzione è durata circa un anno e sei mesi, dal 19 aprile 2005 al 26 ottobre 2006, giorno in cui il signor Gallardo Sanchez è stato estradato.

Il sig. Gallardo Sanchez ha quindi adito la Corte EDU e, invocando l'art. 5 § 3 della Convenzione, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza, lamentava l'eccessiva durata della detenzione in vista dell'extradizione, rispetto al carattere a suo dire poco complesso della causa.

***Diritto.***

***Sulla violazione dell'art. 5 § 1 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza sotto il profilo della regolarità della detenzione).*** La Corte rammenta che l'art. 5 della Convenzione esige che ogni privazione della libertà sia conforme allo scopo che consiste nel proteggere la persona dall'arbitrio. Un principio fondamentale è quello per il quale nessuna detenzione arbitraria può essere compatibile con l'articolo 5 § 1, e la nozione di «arbitrio» che l'articolo 5 § 1 contiene va al di là della mancanza di conformità con il diritto nazionale, di modo che una privazione della libertà può

essere regolare secondo la legislazione interna pur rimanendo arbitraria e dunque contraria alla Convenzione.

Al riguardo la Corte sottolinea che, nel contesto di tale disposizione, soltanto lo svolgimento della procedura di estradizione giustifica la privazione della libertà fondata su tale articolo e che, se la procedura non è condotta con la dovuta diligenza, la detenzione cessa di essere giustificata.

Compito della Corte, dunque, non è quello di valutare se la durata della procedura di estradizione sia nel suo insieme ragionevole, cosa che fa soprattutto in materia di durata delle procedure sotto il profilo dell'articolo 6, ma di stabilire se la durata della detenzione non ecceda il termine ragionevole necessario per raggiungere lo scopo perseguito. Così se vi sono stati dei periodi di inattività da parte delle autorità e, dunque, una mancata diligenza, il mantenimento in carcere cessa di essere giustificato.

Nel caso di specie, la Corte constata che il ricorrente è stato sottoposto a custodia cautelare a fini estradizionali per permettere alle autorità greche di perseguirlo. A tale proposito, essa ritiene necessario distinguere due forme di estradizione per precisare il livello di diligenza richiesto per ciascuna: da una parte, l'extradizione ai fini dell'esecuzione di una pena e, dall'altra parte, quella che permette allo Stato richiedente di giudicare la persona interessata. In quest'ultimo caso, essendo il procedimento penale ancora pendente, la persona sottoposta a custodia cautelare a fini estradizionali deve essere considerata innocente; inoltre, in tale fase, la possibilità per quest'ultima di esercitare i suoi diritti di difesa durante il procedimento penale per provare la sua innocenza è considerevolmente limitata, o addirittura inesistente; infine, alle autorità dello Stato al quale è stata richiesta l'extradizione è interdetto ogni esame del merito della causa. Per tutte queste ragioni, la tutela dei diritti della persona interessata e il corretto svolgimento della procedura di estradizione, compresa l'esigenza di perseguire la persona entro un termine ragionevole, impongono allo Stato destinatario della richiesta di estradizione di agire con una maggiore diligenza.

La Corte ricorda di aver già considerato eccessive, in ragione dei ritardi da parte delle autorità interne, dei periodi di un anno e undici mesi di detenzione ai fini estradizionali e di tre mesi ai fini dell'espulsione. Nel caso di specie la detenzione ai fini estradizionali è durata circa un anno e sei mesi (dal 19 aprile 2005 al 26 ottobre 2006).

Nel caso di specie la Corte rileva che nelle varie fasi della procedura si sono verificati ritardi importanti, a cominciare dalla prima udienza della corte d'appello fissata sei mesi dopo l'invio della domanda d'extradizione alla corte d'appello e otto mesi dopo aver sottoposto l'interessato a custodia cautelare a fini estradizionali.



La Corte non condivide la posizione del Governo secondo la quale i ricorsi promossi dal ricorrente per ottenere la sua scarcerazione durante questo periodo possono, da soli, giustificare il ritardo della procedura. Sul punto, i giudici di Strasburgo evidenziano che si tratta di procedure che hanno oggetti e scopi diversi; l'una ha avuto come scopo quello di verificare se le esigenze formali per l'estradizione fossero soddisfatte, l'altra ha permesso di esaminare se le esigenze che hanno portato all'adozione della misura provvisoria fossero sempre valide e sufficienti. Il fatto che il diritto interno incarichi la stessa corte d'appello di questo duplice compito costituisce una scelta legittima da parte dello Stato, scelta che non può tuttavia essere invocata per giustificare ritardi considerevoli nell'esame di merito della causa. Ad ogni modo, la Corte non vede come le domande ripetute del ricorrente, in principio giustificate perché la detenzione si prolungava in assenza di un'udienza sul merito, avrebbero impedito alla corte d'appello di fissare prima la suddetta udienza. Le decisioni prese dalla corte d'appello si sono fondate esclusivamente sui documenti a sua disposizione, erano adottate in camera di consiglio nel rispetto del principio del contraddittorio e vertevano, principalmente, sull'esame dell'esigenza del mantenimento del ricorrente in carcere in ragione del pericolo di fuga.

La Corte sottolinea poi che la causa non era complessa. Il compito della corte d'appello si limitava all'analisi dei seguenti elementi: verificare se la domanda di estradizione era stata presentata secondo le forme previste dalla Convenzione europea di estradizione; assicurarsi che fossero stati rispettati i principi del *ne bis in idem* e della doppia incriminazione; escludere che alla base delle azioni penali vi fossero ragioni di natura discriminatoria o politica. La legge non autorizzava valutazioni sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e non è stata necessaria alcuna inchiesta o attività istruttoria.

Altrettanto ingiustificati, a giudizio della Corte, sono i quattro mesi di tempo che la Cassazione ha impiegato per depositare una sentenza di una sola pagina, nella quale si limitava a precisare che la domanda di estradizione era stata inviata dallo Stato richiedente secondo le forme richieste e la sua incompetenza a rimettere in discussione le accuse mosse contro il ricorrente dalle autorità greche.

Infine, per quanto riguarda l'argomento del Governo secondo il quale il ricorrente avrebbe potuto accelerare la procedura non opponendosi alla sua estradizione, la Corte ritiene che se tale opposizione può per principio giustificare un prolungamento della detenzione qualora si renda necessario un controllo giurisdizionale, ciò non può tuttavia sollevare lo Stato dalla sua responsabilità per ogni ritardo ingiustificato durante la fase giudiziaria.

Di conseguenza, tenuto conto della natura della procedura di estradizione, volta a far perseguire il ricorrente in uno Stato terzo, e del carattere ingiustificato dei

ritardi delle autorità giudiziarie italiane, la Corte conclude che la detenzione del ricorrente non è stata «regolare» ai sensi dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione e che, pertanto, vi è stata violazione di questa disposizione.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 5 CEDU

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 5 § 1 CEDU – finalità della disposizione: Winterwerp c. Paesi Bassi, 24 ottobre 1979, § 37, Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, § 50, e Witold Litwa c. Polonia, n. 26629/95, § 78.

Art. 5 § 1 CEDU – sulla nozione di «arbitrio»: Saadi c. Regno Unito [GC], n. 13229/03, § 67, e Suso Musa c. Malta, n. 42337/12, § 92, 23 luglio 2013.

Art. 5 § 1 CEDU – relativamente alla diligenza richiesta alle autorità nella procedura di estradizione di un soggetto detenuto a fini estradizionali: Quinn c. Francia, 22 marzo 1995, § 48 e Chahal c. Regno Unito, 15 novembre 1996, Saadi, sopra citata, §§ 72-74.

## ***Causa Baratta c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 13 ottobre 2015 (ricorso n. 28263/09)***

**Condanna in contumacia – Detenuto in attesa di estradizione – Mancato riconoscimento dell'esistenza di un impedimento legittimo a partecipare al processo – Violazione dell'art. 5 § 1 CEDU – Sussiste.**

[Integra la violazione dell'art. 5 § 1 della Convenzione la pronuncia di una sentenza di condanna in contumacia nei confronti di un detenuto in attesa di estradizione, stante l'esistenza di un legittimo impedimento a partecipare al processo.](#)

**Fatto.** Con ordinanza del 7 gennaio 1994, il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva disposto la custodia cautelare a carico del ricorrente per il reato di omicidio e di partecipazione ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso. Non fu possibile, tuttavia, procedere all'arresto perché il ricorrente si trovava in Brasile. Le autorità italiane richiesero ai loro omologhi brasiliani di sottoporre il ricorrente a custodia cautelare a fini estradizionali. Il 30 maggio 1997 le autorità italiane presentarono una richiesta formale di estradizione, alla quale il Baratta si oppose. Venne estradato verso l'Italia solo nell'aprile 2001.

Nel frattempo, nell'ambito del procedimento penale avviato contro di lui in Italia, il Baratta era stato dichiarato latitante. Venne quindi condannato all'ergastolo in contumacia in via definitiva. Tutte le istanze di revoca della decisione di procedere in contumacia presentate dal suo difensore, sull'assunto che l'assenza del ricorrente era dovuta alla sua volontà e non ad un impedimento legittimo, ovvero il fatto di essere detenuto in Brasile, visto che egli si era opposto alla richiesta di estradizione. Solamente nel 2010 la Cassazione riaprì il termine per presentare appello avverso la condanna pronunciata in contumacia, in quanto il ricorrente a torto era stato dichiarato contumace mentre era detenuto in Brasile.

Il Baratta, quindi, propose appello avverso la sentenza che lo aveva condannato all'ergastolo e la sua condanna fu dichiarata nulla nel giugno 2012 in virtù della nullità assoluta del procedimento; la sua detenzione all'estero doveva essere considerata come un legittimo impedimento, anche quando era in attesa di estradizione.

In seguito a tale decisione, i procedimenti furono riaperti e la Corte d'Assise decise di sospenderli poiché i fatti si erano ormai prescritti. Il pubblico ministero ha proposto ricorso ed il procedimento è ancora pendente.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU e, invocando l'articolo 6 (diritto ad un equo processo) e l'articolo 2 del Protocollo n. 7 (diritto di ricorso in materia penale), lamentava la violazione del suo diritto ad essere presente al processo nonché del suo diritto a proporre appello. Ai sensi dell'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo), e dell'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), egli si doleva altresì del fatto di non aver avuto un rimedio effettivo attraverso il quale presentare la sua doglianza ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e che la sua detenzione in applicazione alla sentenza è stata arbitraria.

### ***Diritto.***

***Sulla violazione degli articoli 6 (diritto a un processo equo) e 2 Prot. n. 7 CEDU (diritto a un doppio grado di giurisdizione in materia penale).*** La Corte, in accoglimento dell'eccezione del Governo relativa alla perdita della qualità di vittima in capo al ricorrente, respinge questo motivo di ricorso in quanto il nuovo processo di cui il ricorrente ha beneficiato ha posto rimedio al diniego di giustizia costituito dalla sua condanna in contumacia.

***Sulla violazione dell'art. 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo).*** La Corte ritiene manifestamente infondato tale motivo di ricorso, avendo riconosciuto che il ricorrente aveva a disposizione dei ricorsi effettivi per far valere a livello interno l'asserita violazione dell'articolo 6 della Convenzione. La circostanza che, nel caso di specie, le sue istanze siano state rigettate perché si riteneva che l'opposizione

alla richiesta di estradizione non permettesse di rinviare il dibattimento, non può privare i ricorsi in questione del loro carattere «effettivo» ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione.

***Sulla violazione dell'art. 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza).*** La Corte rammenta di aver ritenuto che l'obbligo di garantire all'accusato il diritto di essere presente in udienza è uno degli elementi essenziali dell'articolo 6. Pertanto, il rifiuto di riaprire un procedimento che si è svolto in contumacia in assenza di qualsiasi elemento che indicasse che l'accusato avesse rinunciato al suo diritto a comparire è stato considerato come un «flagrante diniego di giustizia», che corrisponde alla nozione di procedimento «manifestamente contrario alle disposizioni dell'articolo 6 o ai principi che quest'ultimo sancisce». In particolare, nella causa Stoichkov, queste considerazioni hanno indotto la Corte a ritenere che la detenzione di una persona giudicata in contumacia senza possibilità di riaprire il procedimento, e dunque in maniera manifestamente e gravemente contraria all'articolo 6, non si giustificasse dal punto di vista dell'articolo 5 § 1 a) della Convenzione. In altre pronunce la Corte ha ribadito che una privazione della libertà non può essere considerata giustificata quando deriva da una condanna pronunciata all'esito di un processo viziato da un «flagrante diniego di giustizia», in particolare quando vi è stata condanna *in absentia* senza possibilità di un riesame di merito dell'accusa.

La Corte osserva che la circostanza per la quale, esercitando una facoltà riconosciuta dalla legge, il ricorrente si sia opposto alla sua estradizione non può essere interpretata come un tentativo di sottrarsi alla giustizia o come una rinuncia tacita a partecipare al processo. A tale proposito, la Corte osserva che l'avvocato del ricorrente ha più volte chiesto di revocare la dichiarazione di latitanza e la decisione di procedere *in absentia*, facendo valere un impedimento legittimo.

Alla luce della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che un procedimento di questo tipo, accompagnato dal reiterato rifiuto di riaprire e/o di tener conto dell'impedimento obiettivo rappresentato dalla detenzione a fini estradizionali all'estero, fosse «manifestamente contrario alle disposizioni dell'articolo 6 o ai principi che quest'ultimo sancisce». Questa constatazione conduce inevitabilmente alla conclusione che la privazione della libertà del ricorrente in esecuzione della decisione adottata nell'ambito di questo procedimento era arbitraria e dunque ugualmente contraria all'articolo 5 § 1 a) della Convenzione.

Sebbene, in seguito, la Corte di cassazione ha accettato di riaprire il termine per presentare appello e il ricorrente ha potuto ottenere un nuovo processo in sua presenza, la Corte considera che questo riconoscimento tardivo della violazione dei diritti dell'accusato non può fornire una giustificazione a posteriori a una privazione

della libertà che si è protratta per circa nove anni e nove mesi. Ne consegue che nel caso di specie vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 5 CEDU

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 5 CEDU – relativamente alla detenzione disposta all'esito di un processo viziato da flagrante diniego di giustizia: Stoichkov c. Bulgaria n. 9808/02, 24 marzo 2005, §§ 54-58; Sejdic c. Italia [GC] n. 56581/00, § 84; Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito, n. 8139/09, § 259; Drozd e Janousek c. Francia e Spagna, 26 giugno 1992, § 110; Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia [GC] n. 48787/99, § 461; Al Nashiri c. Polonia, n. 28761/11, § 562, 24 luglio 2014; Willcox e Hurford c. Regno Unito (dec.), nn. 43759/10 e 43771/12, § 95.

### **3. Nulla poena sine lege**

***Causa Contrada n. 3 c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 14 aprile 2015 (ricorso n. 66655/13)***

***Nulla poena sine lege – Condanna inflitta per un reato non sufficientemente chiaro e prevedibile all'epoca della commissione dei fatti – Violazione dell'art. 7 CEDU – Sussiste.***

Integra la violazione dell'art. 7 CEDU la condanna inflitta per un reato che, all'epoca in cui sono stati commessi i fatti per i quali si procede, non era sufficientemente chiaro e prevedibile. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il concorso esterno in associazione mafiosa, frutto dell'evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli anni '80 e consolidatasi solo nel 1994, non poteva essere sufficientemente conosciuto da parte del ricorrente al momento dei fatti a lui ascritti.

**Fatto.** Nel 1996 il ricorrente era stato condannato a dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione a fatti che si erano verificati tra il 1979 e il 1988. Il ricorrente propose appello, sostenendo in particolare che all'epoca dei fatti il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non poteva essere ritenuto sussistente, in quanto tale fattispecie delittuosa era stata il prodotto di una lunga evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo molto tempo dopo. Con sentenza del Maggio 2001 la Corte di appello di Palermo respinse il gravame. Dopo che il caso fu annullato con rinvio dalla Corte di cassazione, un'altra sezione della Corte di appello di Palermo, con sentenza resa nel febbraio 2006, confermò la

prima sentenza di condanna, stabilendo che i giudici di prime cure avevano correttamente applicato i principi, relativi alla materia in questione, che si erano consolidati in giurisprudenza. Il ricorso di legittimità proposto dal ricorrente fu rigettato dalla Corte di cassazione con sentenza del Gennaio 2008.

Il Contrada ha adito la Corte EDU e, invocando l'art. 7 della Convenzione (*nulla poena sine lege*), lamenta che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa era stato il prodotto di una lunga evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo molto tempo dopo la commissione dei fatti per i quali era stato incriminato.

### ***Diritto.***

***Sulla violazione dell'art. 7 CEDU (nulla poena sine lege).*** La Corte ritiene che la questione che si pone nella presente causa sia quella di stabilire se, all'epoca dei fatti ascritti al ricorrente, la legge applicabile definisse chiaramente il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Si deve dunque esaminare se, a partire dal testo delle disposizioni pertinenti e con l'aiuto dell'interpretazione della legge fornita dai tribunali interni, il ricorrente potesse conoscere le conseguenze dei suoi atti sul piano penale.

La Corte osserva che non è oggetto di contestazione tra le parti il fatto che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso abbia origine giurisprudenziale. L'analisi della giurisprudenza citata dalle parti dimostra che la Corte di cassazione ha menzionato per la prima volta il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nella sua sentenza Cillari, n. 8092 del 14 luglio 1987. La Corte di cassazione ha contestato l'esistenza di un tale reato e ribadito questa posizione in altre sentenze successive, in particolare Agostani, n. 8864 del 27 giugno 1989 e Abbate e Clementi, nn. 2342 e 2348 del 27 giugno 1994.

Nel frattempo, in altre cause, la Corte di cassazione ha riconosciuto l'esistenza del reato di concorso eventuale in associazione di tipo mafioso (si vedano la sentenza Altivalle, n. 3492, del 13 giugno 1987 e, successivamente, Altomonte, n. 4805 del 23 novembre 1992, Turiano, n. 2902 del 18 giugno 1993 e Di Corrado, del 31 agosto 1993).

Tuttavia, è solo nella sentenza Demitry, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione il 5 ottobre 1994, che quest'ultima ha fornito per la prima volta una elaborazione della materia controversa, esponendo gli orientamenti che negano e quelli che riconoscono l'esistenza del reato in questione e, nell'intento di porre fine ai conflitti giurisprudenziali in materia, ha finalmente ammesso in maniera esplicita l'esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno.

La Corte evidenzia inoltre che la giurisprudenza citata dal Governo, pur avendo ad oggetto lo sviluppo giurisprudenziale della nozione di «concorso esterno», si riferisce a casi che non riguardano il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma dei reati diversi, ossia la cospirazione politica attraverso la costituzione di una associazione e gli atti di terrorismo. Pertanto, a giudizio della Corte, non si può dedurre dallo sviluppo giurisprudenziale citato l'esistenza nel diritto interno del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che si differenzia per la sua stessa sostanza dai casi menzionati dal Governo, e che è stato oggetto di uno sviluppo giurisprudenziale distinto e posteriore rispetto a questi ultimi.

La Corte osserva anche che, nella sua sentenza del 25 febbraio 2006, la corte d'appello di Palermo, pronunciandosi sull'applicabilità della legge penale in materia di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, si è basata sulle sentenze Demitry, n. 16 del 5 ottobre 1994, Mannino n. 30 del 27 settembre 1995, Carnevale, n. 22327 del 30 ottobre 2002 e Mannino, n. 33748 del 17 luglio 2005, tutte posteriori ai fatti ascritti al ricorrente.

La Corte rileva per di più che la doglianza del ricorrente relativa alla violazione del principio della irretroattività e della prevedibilità della legge penale, sollevata dinanzi a tutti i gradi di giudizio, non è stata oggetto di un esame approfondito da parte dei giudici nazionali, essendosi questi ultimi limitati ad analizzare in dettaglio l'esistenza stessa del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno senza tuttavia stabilire se un tale reato potesse essere conosciuto dal ricorrente all'epoca dei fatti a lui ascritti.

In queste circostanze, la Corte constata che il reato in questione è stato il risultato di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli anni ottanta del secolo scorso e consolidatasi nel 1994 con la sentenza Demitry. Perciò, all'epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest'ultimo. Il ricorrente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti.

In conclusione, vi è stata violazione dell'articolo 7 della Convenzione.

***Sull'art. 41 CEDU (equa soddisfazione).*** La Corte ha ritenuto di dover accordare al ricorrente la somma di 10.000 euro a titolo di risarcimento del danno morale, oltre a 2.500 euro per le spese.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 7 CEDU

Art. 41 CEDU

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 7 CEDU – relativamente alla conoscibilità del reato e delle pene: Del Rio Prada c. Spagna [GC], n. 42750/09, Rohlena c. Repubblica ceca [GC], n. 59552/08, 27 gennaio 2015.

### ***4. Divieto di espulsioni collettive***

***Causa Khlaifia e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza 1° settembre 2015 (ricorso n. 16483/12)***

**Diritto alla libertà e alla sicurezza – Detenzione priva di base legale nel diritto interno – Violazione dell’art. 5 § 1 CEDU - Sotto il profilo della regolarità della detenzione – Sussiste.**

**Diritto alla libertà e alla sicurezza – Obbligo di comunicare i motivi a base della detenzione – Informazione sullo *status* giuridico – Violazione dell’art. 5 § 2 CEDU - Sotto il profilo del diritto ad essere informato dei motivi di fatto e di diritto della detenzione – Sussiste.**

**Diritto alla libertà e alla sicurezza – Obbligo dello Stato di apprestare un rimedio giurisdizionale per far verificare la regolarità della detenzione – Violazione dell’art. 5 § 4 CEDU - Sotto il profilo della mancanza di un ricorso interno – Sussiste.**

**Divieto di espulsioni collettive – Obbligo di esaminare le situazioni individuali – Violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 4 – Sussiste.**

L'articolo 5 § 1 contiene un elenco esaustivo dei motivi per i quali una persona può essere privata della sua libertà; pertanto una misura che non rientra in uno dei casi previsti non è regolare. Nel caso di specie, la privazione della libertà non soddisfaceva il principio generale della certezza del diritto e contrastava con lo scopo di proteggere l'individuo da detenzioni arbitrarie in quanto priva di base legale nel diritto italiano.

Una semplice informazione sullo *status* giuridico di un migrante non soddisfa le esigenze dell'articolo 5 § 2 della Convenzione, che impone che siano invece comunicati nel minor tempo possibile i motivi di fatto e di diritto della privazione della libertà.

Integra la violazione dell'articolo 5 § 4 CEDU la mancanza nell'ordinamento giuridico interno di un ricorso con il quale sottoporre a controllo giurisdizionale la legalità della privazione della libertà.

La semplice messa in atto di una procedura di identificazione non è sufficiente per escludere l'esistenza di un'espulsione collettiva. Il mancato esame della situazione personale di ciascuno individuo integra pertanto una violazione del divieto di espulsioni collettive di cui all'art. 4 Protocollo n. 4 CEDU.



**Fatto.** I ricorrenti sono cittadini di nazionalità tunisina che, tra il 16 e il 17 settembre 2011, avevano lasciato la Tunisia via mare.

Le loro barche erano state intercettate dalle autorità italiane ed essi scortati verso l'isola di Lampedusa e trasferiti al Centro di soccorso e di prima accoglienza di Contrada Imbriacola. Ivi erano rimasti per alcuni giorni, fino allo scoppio di una rivolta dei migranti, dovuta alle condizioni igieniche e di vita a cui erano sottoposti. Secondo i ricorrenti, mancavano le porte di separazione tra i bagni e le docce, da un lato, e le altre stanze, dall'altro; le forniture d'acqua erano limitate. Essi avevano lamentato altresì che, a causa del sovraffollamento, erano stati costretti a dormire sul pavimento e che non gli era stato permesso di avere contatti con l'esterno.

I ricorrenti erano poi stati portati in un campo sportivo per la notte, ma erano riusciti ad eludere i controlli delle forze dell'ordine e a raggiungere la cittadina di Lampedusa. Qui si erano uniti a una manifestazione di protesta cui avevano partecipato circa 1.800 migranti. Dopo essere stati arrestati dalla polizia, essi erano stati infine trasferiti nel porto di Palermo a bordo di due navi, su cui avevano trascorso quattro giorni, prima di essere rimpatriati in Tunisia. Prima della partenza, erano stati ricevuti dal Console tunisino, il quale - secondo i ricorrenti - si era limitato a registrare i loro estremi dello stato civile, in conformità agli accordi italo-tunisini conclusi nell'aprile 2011.

I ricorrenti hanno adito la Corte EDU lamentando: 1) la violazione dell'art. 5 CEDU sotto vari profili (in particolare, per essere stati privati della libertà in modo non conforme alla Convenzione, per l'assenza di qualsiasi forma di comunicazione con le autorità italiane durante tutto il periodo della loro permanenza sul territorio italiano, e per non aver mai avuto la possibilità di contestare la legalità della loro detenzione; 2) la violazione dell'art. 3 CEDU, per aver subito dei trattamenti inumani e degradanti durante la permanenza nel Centro di accoglienza e a bordo delle navi; 3) la violazione dell'art. 4 del Prot. n. 4 CEDU, che proibisce le espulsioni collettive; 4) la violazione dell'art. 13 CEDU, per non aver potuto beneficiare nel diritto italiano di un ricorso effettivo.

### ***Diritto.***

***Sulla violazione dell'art. 5 § 1 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza sotto il profilo della regolarità della detenzione).*** La Corte rammenta che l'articolo 5 sancisce un diritto fondamentale: la protezione dell'individuo da qualsiasi lesione arbitraria dello Stato alla sua libertà. Le lettere da *a*) a *f*) dell'articolo 5 § 1 contengono un elenco esaustivo dei motivi per i quali una persona può essere privata della libertà; pertanto, una misura che non rientri in uno di questi casi non è

legittima. Scopo di tale disposizione è, infatti, quello di assicurare che nessuno venga arbitrariamente detenuto.

Enunciata alla lettera *f*) dell'articolo 5 § 1, una delle eccezioni al diritto alla libertà consente agli Stati di limitare quella degli stranieri nell'ambito del controllo dell'immigrazione. Tale disposizione non richiede che la detenzione di una persona sia considerata ragionevolmente necessaria, ad esempio per impedirle di commettere un reato o di fuggire. Tuttavia, una privazione della libertà fondata sulla seconda parte di questa disposizione può essere giustificata soltanto se sia in corso una procedura di espulsione o di estradizione. Se quest'ultima non è condotta con la diligenza richiesta, la detenzione cessa di essere giustificata rispetto all'articolo 5 § 1, lettera *f*).

Nell'esigere che ogni privazione della libertà sia effettuata «secondo le vie legali», l'articolo 5 § 1 impone in primo luogo che qualsiasi arresto o detenzione abbia una base legale nel diritto interno. È altresì essenziale che le condizioni di privazione della libertà in virtù del diritto interno siano definite chiaramente e che la legge stessa sia prevedibile nella sua applicazione, in modo da soddisfare il criterio di «legalità» stabilito dalla Convenzione, che esige che ogni legge sia sufficientemente precisa da permettere al cittadino di prevedere, ad un livello ragionevole nelle circostanze di causa, le conseguenze che possono derivare da un determinato atto. Nel caso di specie, la Corte prende atto delle dichiarazioni del Governo in merito al fatto che i ricorrenti non sono stati oggetto di alcuna espulsione o estradizione e che, pertanto, i fatti del caso di specie non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera *f*) del primo paragrafo dell'articolo 5 della Convenzione. Tuttavia, secondo la Corte, il Governo non indica un'altra disposizione ai sensi della quale la privazione della libertà dei ricorrenti avrebbe potuto ritenersi giustificata.

Essa rileva che le parti sono concordi nell'affermare che la legge italiana non prevede espressamente il trattenimento di migranti che, come i ricorrenti, sono sistemati in un CSPA. È vero che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede tale trattenimento, ma quest'ultimo si applica soltanto agli stranieri che è necessario soccorrere o sull'identità dei quali devono essere effettuati controlli supplementari o – ancora – rispetto ai quali bisogna attendere i documenti di viaggio e la disponibilità di un trasportatore. Inoltre, gli stranieri ai quali è applicabile tale trattenimento sono sistemati in un CIE, con una decisione amministrativa sottoposta al controllo del giudice di pace. I ricorrenti, al contrario, sono stati collocati di fatto in un CSPA e nei loro confronti non è stata adottata alcuna decisione formale.

La Corte conclude quindi che la privazione della libertà contestata era priva di base legale nel diritto italiano. Anche supponendo che il trattenimento dei ricorrenti

fosse previsto dall'accordo bilaterale con la Tunisia, la Corte rileva che l'accordo in questione non poteva dare al trattenimento una base legale sufficiente ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Infatti, il contenuto di tale accordo non è stato reso pubblico e non era dunque accessibile agli interessati, che non potevano pertanto prevedere le conseguenze della sua applicazione. Inoltre, non vi è nulla che indichi che l'accordo prevedesse garanzie adeguate contro comportamenti arbitrari.

Ne consegue che la privazione della libertà dei ricorrenti non soddisfaceva il principio generale della certezza del diritto e contrastava con lo scopo di proteggere l'individuo da detenzione arbitrarie. Dunque essa non può essere considerata «regolare» ai sensi dell'articolo 5 § 1 della Convenzione. Pertanto, nel caso di specie vi è stata violazione di tale disposizione.

***Sulla violazione dell'art. 5 § 2 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza sotto il profilo del diritto ad essere informato dei motivi della detenzione).*** La Corte rammenta che il paragrafo 2 dell'articolo 5 impone di comunicare i motivi di fatto e di diritto dell'arresto ad ogni persona sottoposta a tale misura; la comunicazione deve essere resa in un linguaggio semplice e accessibile per l'interessato, affinché egli ne possa eventualmente contestare la legittimità dinanzi ad un tribunale in virtù del paragrafo 4. La persona interessata, inoltre, deve poter beneficiare di queste informazioni «nel minor tempo possibile», sebbene sia ammesso che i funzionari che procedono all'arresto possano non fornirle il quadro completo seduta stante.

Nel caso di specie, i ricorrenti sono stati informati, in una lingua che comprendevano, dello *status* che secondo le autorità nazionali era il loro, ossia quello di cittadini tunisini temporaneamente ammessi sul territorio italiano per ragioni di «soccorso pubblico». A tale riguardo, la Corte ritiene che la semplice informazione sullo *status* giuridico di un migrante non soddisfi le esigenze dell'articolo 5 § 2 della Convenzione, che richiede che siano invece comunicati i motivi giuridici e fattuali della sua privazione della libertà. I decreti di respingimento, inoltre, si limitavano ad affermare che i ricorrenti erano «entrati sul territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera» e che era stato disposto il loro respingimento, non facendo alcuna menzione del trattenimento di cui essi sarebbero stati oggetto.

La Corte ha quindi ritenuto che vi sia stata violazione dell'articolo 5 § 2 della Convenzione, in quanto non solo l'informazione fornita era incompleta e insufficiente, ma non è stata neanche fornita “nel minor tempo possibile”.

***Sulla violazione dell'art. 5 § 4 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza sotto il profilo del diritto ad un ricorso interno).*** La Corte rammenta che l'articolo 5 § 4 riconosce alle persone detenute il diritto di presentare un ricorso volto a sollecitare un controllo di legalità in ordine al provvedimento che li riguarda.

Accertato che i ricorrenti non erano stati informati delle ragioni del trattenimento, la Corte ritiene che, in questo modo, il loro diritto di far esaminare la legittimità della detenzione è stato totalmente svuotato. Ne consegue che il sistema giuridico italiano non ha offerto un ricorso ai fini menzionati. La Corte rammenta altresì che i decreti di respingimento non menzionavano il fondamento giuridico e fattuale del trattenimento dei ricorrenti. Non vi si potevano dunque individuare le decisioni da cui derivava il trattenimento contestato. Inoltre, essi sarebbero stati notificati ai ricorrenti soltanto poco prima del loro effettivo rimpatrio, di modo che – in via di fatto – quand’anche la possibilità di ricorso fosse stata offerta, il suo scopo pratico sarebbe stato frustrato.

La Corte conclude quindi che vi è stata violazione dell’articolo 5 § 4 della Convenzione.

***Sulla dedotta violazione dell’art. 3 della Convenzione (divieto di trattamenti inumani e degradanti).*** La Corte osserva che è incontestabile che nel 2011 l’isola di Lampedusa abbia dovuto far fronte a una situazione eccezionale. Questo stato di emergenza ha creato, per le autorità italiane, difficoltà di ordine organizzativo e logistico. Le capacità di accoglienza dell’isola erano insufficienti per accogliere un numero così elevato di persone.

A questa situazione generale si sono aggiunti i problemi specifici dovuti alle dimostrazioni di protesta.

Sebbene la Corte sia consapevole della molteplicità di obblighi che pesavano sulle autorità italiane, costrette ad adottare misure volte a garantire al tempo stesso – per un verso - il salvataggio in mare, la salute e l’accoglienza dei migranti e – per un altro verso - il mantenimento dell’ordine pubblico su un’isola abitata da una piccola comunità, essa afferma che tali circostanze non possono tuttavia esonerare lo Stato convenuto dall’assolvimento di alcuni obblighi procedurali scaturenti dalla Convenzione, in particolare dall’articolo 3.

Nel merito della violazione contestata, la Corte - ritenute provate le cattive condizioni di detenzione presso il CSPA di Contrada Imbriacola (oggetto peraltro di numerose inchieste, incluse quelle della Commissione Straordinaria del Senato italiano e di Amnesty International) - e considerando la vulnerabilità dei ricorrenti, conclude che vi è stata violazione dell’art. 3.

La Corte, invece, non ravvisa alcuna violazione sotto il profilo dell’art. 3 relativamente alle condizioni di accoglienza sulle navi, in quanto le sensazioni di preoccupazione e agitazione dei ricorrenti, causate dalla mancanza di spiegazioni circa il loro trattenimento a bordo, non hanno raggiunto una severità tale da giustificare l’applicazione dell’articolo 3.

***Sul divieto di espulsioni collettive (art. 4 Prot. n. 4 CEDU).*** La Corte osserva che nel caso di specie i ricorrenti sono stati oggetto di decreti di respingimento individuali. Questi ultimi erano tuttavia redatti in termini identici, le uniche differenze essendo i dati personali dei destinatari.

La Corte ha già precisato che il fatto che più stranieri siano oggetto di decisioni simili non permette *ex se* di concludere che si tratti di espulsione collettiva, nel caso in cui ogni interessato abbia potuto singolarmente esporre alle autorità competenti gli argomenti ostativi alla sua espulsione. La Corte ha anche dichiarato che non vi è violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4, se l'assenza di decisione individuale di allontanamento sia conseguenza del comportamento scorretto delle persone interessate.

Per di più, la Corte rileva che - a differenza della causa *Hirsi Jamaa* - i ricorrenti sono stati oggetto di una procedura di identificazione. Tuttavia, secondo la Corte, la semplice messa in atto di una procedura di identificazione non è sufficiente ad escludere l'esistenza di un'espulsione collettiva. Inoltre, essa ritiene che una pluralità di elementi inducano a ritenere che l'espulsione contestata avesse carattere collettivo. In particolare: i decreti di respingimento non contenevano alcun riferimento alla situazione personale degli interessati; il Governo non ha prodotto alcun documento che possa provare che i colloqui individuali vertenti sulla situazione specifica di ogni ricorrente si sarebbero svolti prima dell'adozione dei relativi decreti; numerose persone aventi la stessa origine hanno conosciuto, all'epoca dei fatti contestati, la stessa sorte dei ricorrenti; gli accordi bilaterali con la Tunisia non sono stati resi pubblici e prevedevano il rimpatrio dei migranti irregolari tunisini tramite procedure semplificate, sulla base della semplice identificazione della persona interessata da parte delle autorità consolari tunisine.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che l'allontanamento dei ricorrenti ha avuto un carattere collettivo contrario all'articolo 4 del Protocollo n. 4.

***Sulla violazione dell'articolo 13 della Convenzione, in combinato disposto con gli articoli 3 e 5 della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4.*** La Corte constata che i ricorrenti non hanno beneficiato di un rimedio per lamentare le loro condizioni di detenzione nel CSPA, in quanto il ricorso dinanzi al giudice di pace contro i decreti di respingimento sarebbe stato utile unicamente per contestare la legittimità del loro rimpatrio verso la Tunisia.

Ne consegue che vi è stata violazione dell'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione.

Infine la Corte, rammentando che l'esigenza derivante dall'articolo 13 di sospendere l'esecuzione della misura contestata non può essere prevista in maniera accessoria, constata che nel caso di specie il summenzionato ricorso non aveva un

effetto sospensivo. La Corte perciò conclude che vi è stata una violazione dell'articolo 13 congiuntamente all'articolo 4 del Protocollo n. 4.

***Equa soddisfazione (articolo 41 CEDU).*** La Corte accorda a ciascuno dei ricorrenti la somma di 10.000 euro per il danno morale, oltre a 9.344,51 euro complessivi per le spese.

#### **OPINIONI SEPARATE**

Il giudice Keller ha espresso un'opinione concorrente. I giudici Sajó e Vučinić hanno espresso un'opinione congiunta parzialmente dissenziente. Il giudice Lemmens ha espresso un'opinione parzialmente dissenziente.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 5 CEDU

Art. 3 CEDU

Art. 13 CEDU

Art. 4 Protocollo n. 4 CEDU

D.Lgs. n. 286 del 1998

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 5 § 1 CEDU – sulla garanzia da arresti arbitrari: Giulia Manzoni c. Italia, 1° luglio 1997, § 25; Velinov c. l'ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, n. 16880/08, § 49. Sulle eccezioni al diritto alla libertà: Saadi c. Regno Unito [GC], n. 13229/03, § 43; A. e altri Regno Unito [GC], n. 3455/05, §§ 162 -164; Abdolkhani e Karimnia c. Turchia, n. 30471/08, § 128. Sulla legittimità della detenzione: Baranowski c. Polonia, n. 28358/95, §§ 50-52; Ječius c. Lituania, n. 34578/97, § 56; Mooren c. Germania [GC], n. 11364/03, § 76, 9 luglio 2009.

Art. 5 § 2 CEDU – relativamente all'obbligo di comunicare i motivi della privazione della libertà: Van der Leer c. Paesi Bassi, 21 febbraio 1990, § 28; L.M. c. Slovenia, n. 32863/05 §§ 142-143; Hirsi Jamaa e altri c. Italia, 23 febbraio 2012 (ricorso n. 27765/09). Relativamente ai tempi in cui la comunicazione deve essere resa: L.M. c. Slovenia, sopra citata, § 45.

Art. 5 § 4 CEDU – sul controllo di legittimità della detenzione Chamaiev e altri c. Georgia e Russia, 12 aprile 2005, § 432; Abdolkhani e Karimnia, sopra citata, § 141-142; Dbouba c. Turchia, n. 15916/09, § 54, 13 luglio 2010; Musaev c. Turchia, n. 72754/11, § 40; S.D. c. Grecia, n. 53541/07, § 76, 11 giugno 2009;

Art. 3 CEDU – sulla violazione in caso di trattamenti disumani di immigrati: Hirsi Jamaa e altri c. Italia, 23 febbraio 2012 (ricorso n. 27765/09).

Art. 3 CEDU – sull'inderogabilità del divieto: Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, § 88; M.S. c. Belgio, n. 50012/08, § 122, 31 gennaio 2012.

Art. 4 Protocollo n. 4 CEDU – in merito all’obbligo di esaminare le situazioni individuali dei ricorrenti: Conka c. Belgio, n. 51564/99, §§ 61-63.





***V. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E  
PROCEDURA CIVILE***



## ***1. Diritto a un processo equo***

### ***1.2 Sotto il profilo dell'obbligo di motivare il rifiuto di porre una questione pregiudiziale***

***Causa Schipani e altri c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 21 luglio 2015 (ricorso n. 38369/09)***

**Diritto a un processo equo – Obbligo posto dall'articolo 6 § 1 a carico dei giudici interni di motivare il rifiuto di porre una questione pregiudiziale – Difetto di motivazione – Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.**

L'art. 6 CEDU pone a carico dei giudici interni l'obbligo di motivare rispetto al diritto applicabile le decisioni con le quali essi rifiutano di porre una questione pregiudiziale. Nel caso di specie, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6 della Convenzione in quanto la Corte di cassazione ha ommesso di motivare il suo rifiuto di sottoporre la questione pregiudiziale sollevata dal ricorrente.

**Fatto.** Il caso prende le mosse dal ricorso intentato da alcuni medici contro il Governo italiano, al fine di ottenere la riparazione dei danni subiti in ragione del recepimento tardivo nel diritto interno delle direttive comunitarie n. 363 del 16 giugno 1975 e n. 82 del 26 gennaio 1976, che riconoscevano loro il diritto di percepire, durante il periodo di formazione professionale, una remunerazione adeguata.

Il termine per il recepimento nell'ordinamento interno delle suddette direttive era scaduto il 31 dicembre 1982, ma lo Stato italiano aveva adempiuto a tale obbligo soltanto con il decreto legislativo n. 257 dell'8 agosto 1991. Secondo i ricorrenti, tale recepimento tardivo li aveva privati, prima del 1991, dei diritti riconosciuti dalle disposizioni comunitarie. Essi pertanto chiedevano 21.500.000 lire ciascuno per ogni anno di specializzazione seguito prima del 1991, più una somma da fissare in via equitativa per il danno conseguente alla mancata attribuzione del punteggio valutabile nell'ambito dei concorsi riservati ai medici.

Il tribunale di Roma rigettò la domanda dei ricorrenti, rilevando che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il tardivo recepimento delle direttive comunitarie avrebbe dato luogo unicamente al risarcimento del danno subito. I ricorrenti, pertanto, avrebbero dovuto provare che i corsi di specializzazione che avevano seguito soddisfacevano le condizioni previste dal diritto comunitario e che i diplomi ottenuti non erano stati valutati conformemente a quest'ultimo nell'ambito dei concorsi riservati ai medici. Poiché nella fattispecie non era stata prodotta alcuna prova di questo tipo, la domanda doveva essere rigettata.

I ricorrenti interposero appello avverso questa decisione, sostenendo, essenzialmente, che non spettava loro provare l'esistenza di un pregiudizio, in quanto quest'ultimo sarebbe stato una conseguenza automatica e necessaria della condotta, secondo loro negligente, dello Stato (*damnum in re ipsa*).

La corte d'appello di Roma respinse il gravame, osservando che le direttive invocate dai ricorrenti non potevano avere applicazione immediata, in quanto esse enunciavano il principio della «remunerazione adeguata» senza fissarne l'importo e che non si poteva presumere che quest'ultimo fosse lo stesso di quello indicato nel decreto legislativo n. 257 del 1991. La corte d'appello riteneva che questa interpretazione fosse coerente con la giurisprudenza sviluppata dalla Corte di cassazione in una causa analoga e concludeva che, in mancanza di una maggiore precisione del diritto comunitario, non poteva essere addebitata alcuna responsabilità allo Stato per il ritardo nel recepimento delle direttive in causa.

I ricorrenti presentarono quindi ricorso per cassazione chiedendo, in via subordinata, di sottoporre alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale per sapere: a) se il mancato recepimento, da parte dello Stato italiano delle direttive entro il termine stabilito costituisse una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, che comportava l'obbligo dello Stato di riparare il pregiudizio subito dalle persone lese; b) se le condizioni previste dal decreto legislativo n. 257 del 1991 rendessero impossibile o eccessivamente difficile ottenere questo risarcimento.

La Corte di cassazione, ritenendo che la corte d'appello avesse motivato in maniera logica e corretta tutti i punti controversi, respinse il ricorso senza fare alcun riferimento alla questione pregiudiziale che era stata sollevata.

I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU e, facendo riferimento ai principi enunciati dalla Corte nelle cause *Vergauwen e altri c. Belgio* ((dec.), n. 4832/04, §§ 89-90, 10 aprile 2012) e *Dhahbi c. Italia* (n. 17120/09, 8 aprile 2014), lamentavano che la Corte di cassazione ha respinto il loro ricorso senza sottoporre la questione pregiudiziale e senza motivare la sua decisione su questo punto.

### ***Diritto.***

***Sulla violazione del diritto ad un processo equo sotto il profilo dell'obbligo di motivazione di decisioni giudiziarie (art. 6 CEDU).*** La Corte rammenta quanto da essa affermato nelle decisioni *Vergauwen e altri e Dhahbi* a proposito dell'obbligo che l'articolo 6 § 1 della Convenzione pone a carico degli organi giudiziari interni di motivare rispetto al diritto applicabile le decisioni con le quali essi rifiutano di sottoporre una questione pregiudiziale. In particolare, i giudici delle corti di ultima istanza sono tenuti, quando si rifiutano di sottoporre alla Corte di Giustizia, a titolo

pregiudiziale una questione relativa all'interpretazione del diritto comunitario sollevata dinanzi ad essi, a motivare il loro rifiuto riguardo alle eccezioni previste dalla giurisprudenza della medesima Corte di Giustizia. Essi devono dunque indicare le ragioni per le quali ritengono che la questione non sia pertinente, o che la norma di diritto comunitario in questione sia già stata oggetto di un'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, o ancora che l'applicazione corretta del diritto comunitario si impone con un'evidenza tale da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio.

Nel caso di specie, la Corte rileva come nella contestata sentenza della Cassazione non sia presente alcun riferimento alla richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dai ricorrenti e alle ragioni per le quali è stato considerato che la questione sollevata non meritasse di essere trasmessa alla Corte di Giustizia. È vero che, nella motivazione della sentenza, la Corte di cassazione ha indicato che il ritardo nel recepimento delle direttive controverse faceva sorgere, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il diritto alla riparazione dei danni subiti dalle persone. Tuttavia, pur volendo supporre, come sostenuto dal Governo, che questa affermazione può costituire una motivazione implicita di rigetto della prima parte della questione pregiudiziale sollecitata dai ricorrenti, tale affermazione non spiega le ragioni per le quali la seconda parte della questione pregiudiziale – ovvero quella di stabilire se le condizioni previste dal decreto legislativo n. 257 del 1991 rendessero l'ottenimento del risarcimento impossibile o eccessivamente difficile – era irricevibile.

Alla luce di tali considerazioni la Corte ritiene che la motivazione della sentenza non permette di stabilire se quest'ultima parte della questione sia stata considerata come non pertinente o come relativa a una disposizione chiara o come già interpretata dalla Corte di Giustizia, oppure se sia stata semplicemente ignorata. In conclusione, vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

***Equa soddisfazione (art. 41 CEDU).*** Ai sensi dell'art 41 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto a ciascun ricorrente 3.000 euro per i danni morali, e complessivamente 5.000 euro per le spese.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 6 CEDU

Art. 41 CEDU

## PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6 CEDU – relativamente all’obbligo dei giudici di motivare rispetto al diritto applicabile le decisioni con le quali essi rifiutano di sottoporre una questione pregiudiziale: Vergauwen e altri c. Belgio, (dec.), n. 4832/04, §§ 89-90, 10 aprile 2012, §§ 89-90 e Dhahbi c. Italia, n. 17120/09, 8 aprile 2014, § 31.

### *1.3. Sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale*

*Causa Mazzoni c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 16 giugno 2015 (ricorso n. 20485/06)*

**Dichiarazione di inammissibilità di un ricorso – Diritto ad un processo equo – Sotto il profilo dell’accesso a un tribunale – Violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU – Non sussiste.**

**Protezione della proprietà – Compensazione di crediti – Ingerenza nel diritto al godimento dei beni – Margine di apprezzamento degli Stati contraenti – Violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU – Non sussiste.**

Nel caso di specie la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, in quanto la declaratoria di inammissibilità non ha costituito un ostacolo sproporzionato al diritto di accesso alla giustizia e che, pertanto, non è stata lesa la sostanza del diritto del ricorrente a un tribunale.

Gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento sia nella scelta dei mezzi per recuperare i crediti sia nel giudicare se le loro conseguenze sono legittimate, nell’interesse generale, dalla preoccupazione di raggiungere l’obiettivo della legge in causa. Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato che non vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, in quanto la compensazione dei crediti disposta dalle autorità nazionali non è sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, non avendo essa avuto l’effetto di privare il ricorrente dei mezzi necessari per provvedere ai suoi bisogni e alle sue esigenze vitali.

**Fatto.** La causa prende le mosse dal ricorso promosso da un ex militare – che era stato condannato per appropriazione indebita e al risarcimento del relativo danno erariale – al fine di ottenere l’indennizzo per eccessiva durata del processo. La Corte d’appello respinse il ricorso, ritenendo che la durata di ciascun grado del processo penale non era stata irragionevole, e che comunque il ricorrente non aveva provato di aver subito dei danni patrimoniali. Non si pronunciò sul danno morale. Per quanto riguarda il periodo che era trascorso per l’indagine ministeriale, essa ritenne che quest’ultima non era da considerare ai fini del termine ragionevole, in quanto le commissioni incaricate dell’indagine avevano natura amministrativa e

non giudiziaria. Anche per quanto riguarda i due gradi del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, la corte d'appello constatò che la durata era stata ragionevole ed escluse quindi l'esistenza di qualsiasi pregiudizio per il ricorrente.

Avverso tale decisione il Mazzoni propose ricorso davanti alla Corte di cassazione, sostenendo la violazione del suo diritto ad essere indennizzato, in quanto la corte d'appello aveva considerato ragionevole la durata dei procedimenti penale e contabile e non aveva preso in considerazione la durata della fase amministrativa svoltasi dinanzi alle due commissioni di indagine.

La Suprema Corte lo dichiarò inammissibile, in quanto il ricorrente non aveva specificatamente contestato le conclusioni della Corte d'appello. Essa rilevò che i motivi di ricorso non riguardavano le considerazioni della corte d'appello circa i danni patrimoniali a causa della durata del procedimento penale, né i danni materiali o morali a causa della durata del procedimento svoltosi dinanzi ai giudici contabili. La Corte affermò che pur supponendo fondato il motivo di ricorso del ricorrente, la decisione impugnata poteva essere considerata basata sull'altra *ratio decidendi* della motivazione, ossia l'esclusione del danno morale, nel caso di specie non contestata. Essa aggiunse altresì che non poteva essere attribuito alcun peso al fatto che la corte d'appello, per quanto riguardava la durata del procedimento penale, avesse ommesso di pronunciarsi sul danno morale, dal momento che il ricorrente non aveva sollevato questo motivo di ricorso.

Nel frattempo, il TAR del Friuli aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati dello stipendio. Il Ministero della Difesa dispose quindi la compensazione tra il credito del ricorrente e la somma di cui quest'ultimo era debitore in seguito alla sentenza di condanna per danno erariale, a cui si oppose il ricorrente.

Il Mazzoni ha quindi adito la Corte EDU lamentando che la dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso aveva leso il suo diritto a un tribunale, tutelato dall'art. 6, par. 1 CEDU, e che le retribuzioni arretrate trattenute a compensazione del danno erariale violassero l'art. 1 Prot. n. 1 CEDU. Sotto il primo profilo il ricorrente ritiene infatti di aver sottoposto alla Corte di cassazione un ricorso completo contro la decisione resa in sede di gravame che negava il superamento del termine ragionevole, di modo che spettava ad essa esaminare quest'ultimo sul merito. Quanto al secondo profilo, egli sostiene che la compensazione integrale del suo credito è insostenibile a causa delle sue difficoltà economiche, della sua età e del suo stato di salute precario, e che le decisioni contestate sono in contraddizione con una decisione resa dal giudice amministrativo in una causa simile che lo vede come controparte dell'Amministrazione.

## **Diritto.**

**Sull'art. 6 CEDU (diritto ad un processo equo sotto il profilo dell'accesso a un tribunale).** La Corte, richiamando la sua costante giurisprudenza, ricorda che il «diritto a un tribunale», di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso, perché per sua stessa natura richiede anche una regolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di un certo margine di apprezzamento. Tuttavia, queste restrizioni non possono limitare l'accesso disponibile alla parte in causa in maniera o a un punto tali che il suo diritto a un tribunale venga lesa nella sua stessa sostanza; infine, esse si conciliano con l'articolo 6 § 1 soltanto se tendono ad uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito. Infatti, il diritto di accesso ad un tribunale viene lesa quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria competente.

La Corte rammenta altresì che l'articolo 6 della Convenzione non costringe gli Stati contraenti a creare delle corti d'appello o di cassazione. Tuttavia, uno Stato che si dota di giurisdizioni di tale natura ha l'obbligo di vigilare affinché le parti in causa beneficino presso di esse delle garanzie fondamentali dell'articolo 6. Inoltre, sottolinea che la compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale, riconosciuto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, dipende dalle particolarità della procedura in causa e dall'insieme del processo condotto nell'ordinamento giuridico interno.

Nel caso di specie, il compito della Corte consiste nel verificare se il rigetto per inammissibilità del ricorso per cassazione abbia privato il ricorrente del suo diritto di veder esaminare il motivo di ricorso *exceptio*.

La Corte constata che la Cassazione ha applicato la sua consolidata giurisprudenza secondo la quale, quando la decisione impugnata si basa su più *consideranda*, ciascuno idoneo a giustificarla logicamente e giuridicamente, il fatto di contestare uno solo di questi ultimi provoca l'inammissibilità del ricorso per cassazione per omessa contestazione degli altri *consideranda*. La decisione della corte d'appello si è basata su due *consideranda* autonomi, ossia la constatazione del mancato superamento del termine ragionevole e l'esclusione del danno subito dal ricorrente. Di conseguenza, questi era tenuto ad impugnare i due *consideranda* autonomi.



Ne consegue che la precisione richiesta dalla Corte di cassazione, nella formulazione del motivo di ricorso controverso, non era irragionevole o arbitraria perché quest'ultima potesse esercitare il suo controllo.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che il ricorrente non può sostenere che l'inammissibilità del suo ricorso per cassazione costituisca un ostacolo sproporzionato al suo diritto di accesso alla giustizia e che, pertanto, non è stata lesa la sostanza del suo diritto a un tribunale come garantisce l'articolo 6 § 1 della Convenzione. Pertanto, non vi è stata violazione di questa disposizione.

***Sull'art. 1 Prot. n. 1 CEDU (protezione della proprietà).*** La Corte rammenta che ogni ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve mantenere un «giusto equilibrio» tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. In particolare, deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito per ogni misura che lo Stato applica, comprese le misure che privano una persona della sua proprietà.

A tale riguardo la Corte riconosce in capo agli Stati contraenti un ampio margine di apprezzamento sia nella scelta dei mezzi per recuperare i crediti sia nel giudicare se le loro conseguenze sono legittimate, nell'interesse generale, dalla preoccupazione di raggiungere l'obiettivo della legge in causa. In simili casi, la Corte si affida al giudizio delle autorità nazionali per quanto riguarda l'interesse generale, a meno che questo sia manifestamente privo di base ragionevole.

La Corte osserva che l'ingerenza in causa non ha privato il ricorrente dei mezzi di cui egli necessita per provvedere ai suoi bisogni e alle sue esigenze vitali. Dai documenti sottoposti alla Corte non risulta che il ricorrente non sia stato in grado di mantenere un livello di vita sufficientemente adeguato e degno, indipendentemente dal rimborso del suo debito nei confronti dell'Amministrazione .

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che l'ingerenza non sia sproporzionata rispetto allo scopo perseguito. Non vi è stata dunque violazione dell'articolo 1 del Protocollo n.1.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 6 CEDU

Art. 41 CEDU

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 6 CEDU – relativamente al diritto di accesso a un tribunale: Edificaciones March Gallego S.A. c. Spagna, 19 febbraio 1998, § 34. Circa la compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno

con il diritto di accesso a un tribunale: *Khalfaoui c. Francia*, n. 34791/97, *Mohr c. Lussemburgo* (dec.), n. 29236/95, 20 aprile 1999, *Brualla Gómez de la Torre c. Spagna*, sentenza del 19 dicembre 1997, §37.

Art. 6 CEDU – relativamente all’obbligo degli Stati di vigilare affinché le garanzie fondamentali dell’articolo 6 siano assicurate anche davanti alle giurisdizioni superiori: *Delcourt c. Belgio*, 17 gennaio 1970, §§ 25-26, *Ekbatani c. Svezia*, 26 maggio 1988, § 24.

Art. 1 Prot. n. 1 – relativamente alla legittimità dell’ingerenza: *Metalco Bt. c. Ungheria*, n. 34976/05, § 16, 1° febbraio 2011, con altri riferimenti; *Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, 23 settembre 1982, § 69, *Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio*, 20 novembre 1995, § 38, *Ex-re di Grecia e altri c. Grecia [GC]*, n. 25701/94, § 89-90.

## ***2. Diritto al rispetto della vita privata e familiare***

### ***Causa Manuello e Nevi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 20 gennaio 2015 (ricorso n. 107/10)***

**Separazione dei coniugi – Affidamento del minore alla madre e decadenza della potestà genitoriale del padre – Sospensione del diritto di visita dei nonni paterni - Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sotto il profilo della mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure volte a preservare il legame familiare tra nonni e nipote – Sussiste.**

Constata la violazione dell’art. 8 CEDU relativo al diritto alla vita privata e familiare, in quanto le autorità nazionali non si sono impegnate in maniera adeguata e sufficiente per mantenere il legame familiare tra i nonni e la nipote.

**Fatto.** I ricorrenti sono i nonni paterni di una bambina, i quali lamentavano che, dalla separazione giudiziale dei genitori e soprattutto dalla richiesta avanzata dalla madre di dichiarare la decadenza della potestà genitoriale dell’ex coniuge, si era interrotto qualsiasi rapporto con la nipote.

Nell’ottobre 2002 il tribunale incaricò i servizi sociali e gli psicologi di seguire la minore, che venne affidata ai nonni materni, autorizzando la madre a vederla liberamente, mentre il padre – che nel frattempo era stato denunciato dalla direttrice della scuola materna per abusi sessuali a carico della bambina – avrebbe potuto farle visita secondo le modalità stabilite dai servizi sociali.

A febbraio 2003 la procura della Repubblica espresse parere favorevole all’esercizio del diritto di visita dei nonni paterni. Si svolsero quindi degli incontri regolari tra i ricorrenti e i servizi sociali al fine di preparare una ripresa dei contatti

con la minore. Tuttavia, solo a fine 2005, nonostante le diverse istanze dei ricorrenti volte a sollecitare l'avvio del percorso di sostegno psicologico per preparare gli incontri tra nonni e nipote, venne avviato il suddetto percorso e a febbraio 2006 il tribunale autorizzò i ricorrenti a incontrare la nipote ogni quindici giorni in presenza degli assistenti sociali, incaricando i servizi sociali e la psicologa di depositare una relazione. Tuttavia, nessuno degli incontri autorizzati dal tribunale si svolse mai.

Il 1° giugno 2006, la psicologa che aveva in cura la minore chiese al Tribunale dei minori di sospendere qualsiasi possibilità di incontro, poiché ella, associando la figura dei nonni a quella del padre, aveva manifestato sentimenti di paura e angoscia e per questo motivo si rifiutava di incontrarli. Anche i servizi sociali formularono la medesima richiesta, sostenendo che gli incontri non erano conformi all'interesse della minore e avrebbero potuto causarle sofferenze più grandi in quanto i nonni non riuscivano ad avere una posizione autonoma e indipendente da quella del loro figlio.

Sebbene il procedimento penale nei confronti del padre della bambina si fosse nel frattempo concluso con una sentenza di assoluzione, il Tribunale per i minorenni dispose la sospensione dei rapporti della minore con i nonni paterni e confermò la sospensione dei rapporti con il padre, incaricando i servizi sociali di proseguire nell'intervento di sostegno e di preparazione per la graduale ripresa dei rapporti.

La Corte d'appello respinse il reclamo proposto dai ricorrenti avverso tale decisione, rilevando che l'assoluzione del padre non costituiva un elemento sufficiente per escludere che il disagio della minore fosse conseguenza delle molestie sessuali subite.

I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU, adducendo che i giudici nazionali, impedendo loro di incontrare la nipote, non hanno tenuto conto del suo interesse superiore e hanno pregiudicato in maniera sproporzionata il loro diritto alla vita familiare.

### ***Diritto.***

***Sulla violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).*** Preliminarmente la Corte rileva che il suo compito consiste nel cercare di stabilire se le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure che si potevano ragionevolmente esigere per mantenere i legami tra i ricorrenti e la nipote e se siano stati rispettati gli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione.

La Corte osserva che i ricorrenti non hanno più visto la nipote dal 2002 e che, a tutt'oggi, è vietato loro qualsiasi contatto con la minore. A questo proposito, essa rammenta che, secondo i principi elaborati in materia, solo in circostanze eccezionali possono essere adottate misure che portino a rompere i legami tra un minore e la sua famiglia.

L'impossibilità per i ricorrenti di vedere la nipote è stata la conseguenza, in un primo momento, della mancanza di diligenza delle autorità competenti e, in un secondo tempo, della decisione di sospendere gli incontri. I ricorrenti non hanno potuto ottenere la realizzazione, in un tempo ragionevole, di un percorso di riavvicinamento con la nipote, né far rispettare il loro diritto di visita, così come era stato riconosciuto dalla decisione del tribunale del 16 febbraio 2006. Infatti, solo nel dicembre 2005, ossia tre anni dopo la domanda presentata dai ricorrenti per poter incontrare la nipote, il tribunale per i minorenni di Torino è giunto a una decisione che riguardava l'autorizzazione degli incontri. Peraltro, tra il 2005 e il 2007, i servizi sociali non hanno dato esecuzione alla decisione del tribunale che autorizzava gli incontri e non è stata adottata alcuna misura volta a dare attuazione al diritto di visita dei ricorrenti.

A tale proposito la Corte rammenta la propria giurisprudenza secondo la quale gli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione impongono allo Stato di adottare misure idonee a riunire i genitori e il minore, sapendo peraltro che l'adeguatezza di una misura si valuta anche in base alla rapidità con cui essa viene attuata.

La Corte osserva inoltre che la decisione di sospendere gli incontri tra i ricorrenti e la minore era stata fondata esclusivamente sulle relazioni degli psicologi dalle quali risultava che la minore associava i nonni al padre e alle sofferenze subite a causa delle presunte molestie sessuali.

La Corte rileva che il divieto degli incontri rientra tra le misure che le autorità hanno diritto di adottare nelle cause di molestie sessuali e ricorda che lo Stato ha l'obbligo di proteggere i minori da qualsiasi ingerenza negli aspetti fondamentali della loro vita privata. Tuttavia, nel caso di specie, il procedimento penale nei confronti del padre era pendente quando i giudici interni hanno autorizzato gli incontri e che dopo l'assoluzione del padre nel 2006 gli stessi giudici hanno deciso di negare qualsiasi possibilità di incontro. Il motivo principale che ha giustificato l'interruzione dei rapporti tra i ricorrenti e la minore era il fatto che quest'ultima associava i nonni al padre e alle presunte molestie sessuali subite. Benché la Corte sia cosciente del fatto che è necessaria una grande prudenza in situazioni di questo tipo e che delle misure volte a proteggere il minore possono implicare una limitazione dei contatti con i familiari, essa ritiene che le autorità competenti non

abbiano fatto quanto necessario per salvaguardare il legame familiare e non abbiano reagito con la diligenza richiesta.

La Corte osserva a questo riguardo che sono trascorsi ben tre anni prima che il tribunale di Torino si pronunciasse sulla domanda dei ricorrenti di incontrare la nipote e che la decisione del tribunale che accordava ai ricorrenti il diritto di visita non è mai stata eseguita.

Sebbene esuli dai suoi compiti sostituire la propria valutazione con quella delle autorità nazionali competenti - per quanto riguarda le misure da adottare - la Corte non può ignorare il fatto che i ricorrenti non vedono la nipote da circa dodici anni, che hanno chiesto varie volte che fosse realizzato un percorso di riavvicinamento con la minore, che hanno seguito le prescrizioni dei servizi sociali e degli psicologi, e che, nonostante ciò, non è stata adottata alcuna misura tale da permettere di ristabilire il legame familiare tra loro e la minore. La rottura totale di ogni rapporto ha avuto conseguenze molto gravi per le relazioni tra i ricorrenti e la minore e non è stata sufficientemente considerata nella fattispecie la possibilità di mantenere una forma di contatto tra i ricorrenti e la nipote.

Considerato i fatti e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto, i giudici di Strasburgo ritengono che le autorità nazionali non si siano impegnate in maniera adeguata e sufficiente per mantenere il legame familiare tra i ricorrenti e la nipote e che abbiano violato il diritto degli interessati al rispetto della loro vita familiare sancito dall'articolo 8 della Convenzione. Pertanto, vi è stata violazione di questa disposizione.

***Sull'applicazione dell'art. 41 CEDU.*** La Corte ritiene che i ricorrenti abbiano subito un danno morale che non può essere riparato con la semplice constatazione di violazione. Essa ritiene tuttavia che la somma richiesta sia eccessiva. Considerati tutti gli elementi di cui dispone e deliberando in via equitativa, come prevede l'articolo 41 della Convenzione, essa accorda la somma di 16.000 euro in riparazione del danno morale.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 8 CEDU – sulla eccezionalità delle misure atte a rompere i legami familiari: Zhou c. Italia, n. 33773/11, § 46, 21 gennaio 2014; Clemeno e altri c. Italia, n. 19537/03, § 60, 21 ottobre 2008.

Art. 8 CEDU – sulla riconducibilità dei legami tra nonni e nipoti nella nozione di legami familiari ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione: Kruškić c. Croazia (dec.), n. 10140/13, 25 novembre 2014; Nistor c. Romania, n. 14565/05, § 71, 2 novembre 2010; Bronda c. Italia, 9 giugno 1998.

Art. 8 CEDU – relativamente alla valutazione di adeguatezza delle misure adottate dallo Stato: Nicolò Santilli c. Italia, n. 51930/10, 17 dicembre 2013 § 71, Lombardo c. Italia, n. 25704/11, 29 gennaio 2013, § 89, Piazzì c. Italia, n. 36168/09, § 78, 2 novembre 2010, Clemeno e altri, sopra citata, §§ 59-61.

### ***Causa Paradiso e Campanelli c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 gennaio 2015 (ricorso n. 25358/12)***

**Rifiuto di trascrivere il certificato di nascita estero di un minore nei registri dello stato civile italiano – Per violazione delle disposizioni sull'adozione internazionale (legge n. 184 del 4 maggio 1983) e della legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40 del 19 febbraio 2004) – Constatazione dello stato di abbandono del minore e suo allontanamento dal contesto familiare – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sotto il profilo della non proporzionalità della misura adottata rispetto allo scopo perseguito – Sussiste.**

L'allontanamento del minore dal contesto familiare è una misura estrema che può essere giustificata soltanto in caso di pericolo immediato per il bambino. Nel caso di specie, la Corte EDU ha constatato la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto alla vita privata e familiare, in quanto le autorità nazionali non hanno mantenuto il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, non sussistendo le condizioni per ordinare l'allontanamento del minore.

**Fatto.** I ricorrenti (moglie e marito), dopo aver invano tentato il metodo della fecondazione *in vitro*, avevano deciso di ricorrere alla gestazione surrogata. A tale scopo avevano contatto una clinica di Mosca, specializzata nelle tecniche di riproduzione assistita. Avevano quindi concluso un accordo di gestazione surrogata con la società *ROSJURCONSULTING*. Dopo una fecondazione eterologa riuscita il 19 maggio 2010, due embrioni erano stati impiantati nell'utero di una madre surrogata (non donatrice di ovuli) il 19 giugno 2010.

Conclusa la gravidanza e avvenuto il parto, la donna udì e sottoscrisse una dichiarazione prodromica alla formazione dell'atto di nascita, ai sensi della quale – secondo il vigente diritto russo – ella consentì all'inserimento nell'atto predetto dei nomi dei coniugi quali genitori del bambino. Rientrati in Italia, costoro chiesero la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di Colletorto (CB), riportandone tuttavia un rifiuto, dovuto anche alla circostanza che il Consolato italiano a Mosca aveva informato il Ministero degli esteri e la prefettura di Campobasso che l'atto di nascita era falso.

I ricorrenti furono quindi messi sotto indagine per «alterazione dello stato civile» ex articolo 567 codice penale, per falso ai sensi degli articoli 489 e 479 del codice penale; inoltre, per violazione dell'articolo 72 della legge sulle adozioni (legge n. 183 del 1984), perché avevano portato il bambino con loro senza rispettare la legge e avevano aggirato i limiti posti nell'autorizzazione all'adozione ottenuta il 7 dicembre 2006, che escludeva l'adozione di un bambino in così tenera età.

Il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni di Campobasso chiese l'apertura del procedimento di adottabilità in quanto il minore doveva essere considerato in stato di abbandono. Lo stesso giorno il tribunale per i minorenni nominò un curatore speciale ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 184 del 1983 e aprì il procedimento di adottabilità.

Il tribunale per i minorenni ordinò di eseguire un *test* del DNA, dal quale emerse che non vi erano legami genetici tra il bambino e il ricorrente (la ricorrente, infatti, aveva già ammesso di non essere la madre biologica). Sulla base della perizia genetica e delle conclusioni delle parti, comprese quelle del curatore del minore, il tribunale per i minorenni decise di allontanare il bambino dai ricorrenti. Era infatti emersa non solo la mancanza di legami genetici tra il bambino e i ricorrenti, ma anche che questi ultimi avevano pagato una consistente somma di denaro. A giudizio del tribunale non si trattava di un caso di maternità surrogata, perché il minore era stato portato illegalmente in Italia facendo credere che si trattasse del loro figlio, in violazione delle disposizioni sull'adozione internazionale (contenute nella medesima legge n. 184), e della legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40 del 19 febbraio 2004). Il bambino fu quindi affidato a una casa famiglia in un luogo sconosciuto ai ricorrenti, ai quali venne proibito ogni contatto.

I ricorrenti presentarono un reclamo alla corte d'appello di Campobasso, sostenendo che i giudici italiani non potevano rimettere in discussione il certificato di nascita, e domandarono di non adottare misure riguardanti il bambino mentre erano ancora pendenti il procedimento penale a loro carico e il procedimento avviato per contestare il rifiuto di trascrivere il certificato di nascita. Con decisione del 28 febbraio 2012, la corte d'appello rigettò il ricorso.

Nel frattempo, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Larino aveva disposto il sequestro probatorio del certificato di nascita russo. Dal fascicolo risultava, infatti, che i ricorrenti non soltanto avevano verosimilmente commesso i fatti ascritti, ma avevano anche tentato di nasconderli, correggendo le loro versioni sui legami biologici con il bambino mano a mano che venivano smentiti.

Il provvedimento di sequestro fu poi trasmesso dal pubblico ministero al tribunale per i minorenni: il capo d'accusa relativo all'articolo 72 della legge n. 184 del 1983 avrebbe infatti privato i ricorrenti del titolo per chiedere il bambino in affidamento e di adottare lui o altri minori. Non vi erano dunque altre soluzioni salvo quella di

continuare la procedura di adozione per il minore. Il collocamento temporaneo presso una famiglia era stato richiesto in virtù degli articoli 8 e 10 della legge n. 184 del 1983.

Il pubblico ministero reiterò la sua domanda e sottolineò che il minore era stato allontanato più di un anno prima e che da allora viveva in una casa famiglia dove aveva stabilito delle relazioni significative con le persone che si occupavano di lui. Dunque, il bambino non aveva ancora trovato un ambiente familiare che potesse sostituire quello che era stato illegalmente offerto da coloro che lo avevano portato in Italia e sembrava destinato a una nuova separazione molto più dolorosa di quella dalla madre che lo aveva messo al mondo e poi da quella che aspirava ad essere sua madre.

Il bambino fu quindi collocato presso una famiglia di accoglienza.

Con decisione immediatamente esecutiva del 3 aprile 2013, la corte d'appello di Campobasso si pronunciò in merito al certificato di nascita, ordinando di rilasciare un nuovo atto di nascita recante l'indicazione che il bambino era figlio di genitori ignoti, nato a Mosca il 27 febbraio 2011, e con un nuovo nome (determinato ai sensi del DPR n. 396 del 2000).

Dinanzi al tribunale per i minorenni venne avviata una nuova procedura relativa all'adozione del minore, diversa da quella avviata dai ricorrenti.

Nel ricorso alla Corte EDU, i coniugi Paradiso e Campanelli lamentarono che l'impossibilità di ottenere il riconoscimento della filiazione stabilita all'estero e le misure di allontanamento e di affidamento adottate dai giudici italiani avevano violato gli articoli 6, 8 e 14 della Convenzione.

### ***Diritto.***

***Sulla violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).*** La Corte ha preliminarmente osservato che il diniego di riconoscimento della filiazione stabilita all'estero e l'allontanamento del minore si è tradotto in un'ingerenza nei diritti sanciti dall'articolo 8 della Convenzione. Tale ingerenza, ha ricordato la Corte, è contraria all'articolo 8 a meno che non soddisfi le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo e di essere necessaria in una società democratica.

Sotto il primo profilo la Corte rammenta che, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione dell'Aja del 1961, l'unico effetto dell'apostille è quello di certificare l'autenticità della firma, la qualità nella quale il firmatario dell'atto ha agito e, se del caso, l'identità del timbro apposto sull'atto stesso. Dal rapporto esplicativo di detta Convenzione risulta che l'apostille non attesta la veridicità del contenuto



dell'atto sottostante. Tale limitazione degli effetti giuridici derivante dalla Convenzione dell'Aja ha lo scopo di preservare il diritto degli Stati firmatari di applicare le loro regole in materia di conflitti di leggi quando devono decidere quale peso attribuire al contenuto del documento apostillato.

Nel caso di specie, i giudici italiani non si sono basati sul certificato di nascita straniero ma hanno optato per l'applicazione del diritto italiano per quanto riguarda il legame di filiazione, in ossequio alla disposizione in materia di conflitto tra le leggi secondo la quale la filiazione è determinata dalla legge nazionale del minore al momento della nascita. Tenuto conto che il minore è nato dal gamete di donatori sconosciuti, la nazionalità del minore non era accertata. In questa situazione, la Corte ritiene che l'applicazione del diritto italiano da parte dei giudici nazionali che ha portato alla constatazione che il minore era in stato di abbandono non possa essere considerata arbitraria. Ne consegue che l'ingerenza – fondata in particolare sugli articoli pertinenti della legge sul diritto internazionale privato e della legge sull'adozione internazionale – era «prevista dalla legge».

Quanto alla sussistenza di uno «scopo legittimo» la Corte non dubita che le misure adottate nei confronti del minore miravano alla «difesa dell'ordine», in quanto la condotta dei ricorrenti si scontrava con la legge sull'adozione internazionale e il ricorso alle tecniche di riproduzione assistita eterologa, che all'epoca dei fatti era vietato. Inoltre, le misure in questione erano volte alla protezione dei «diritti e libertà» del minore.

Relativamente al profilo della «necessità» delle misure controverse «in una società democratica», la Corte ha ricordato che sebbene le autorità nazionali godano di una grande libertà in materia di adozione o per valutare la necessità di prendere in carico un minore, in particolare in caso di urgenza, la Corte deve verificare se esistevano circostanze tali da giustificare l'allontanamento del minore dai genitori.

Nel caso di specie, la Corte ritiene che i giudici nazionali, applicando in maniera rigorosa il diritto nazionale per determinare la filiazione e andando oltre lo *status* giuridico creato all'estero, non abbiano preso una decisione irragionevole. Rimane tuttavia da stabilire se, in una tale situazione, le misure adottate nei confronti del minore – in particolare il suo allontanamento e la sua messa sotto tutela – possano essere considerate delle misure proporzionate, ossia se le autorità italiane abbiano tenuto conto dell'interesse del minore in maniera sufficiente.

La Corte, dopo aver sottolineato che le misure adottate dal tribunale per i minorenni rispondevano evidentemente alla necessità di porre fine alla situazione di illegalità, afferma che il riferimento all'ordine pubblico non può giustificare l'adozione di qualsiasi misura, in quanto sullo Stato incombe l'obbligo di tenere in considerazione l'interesse superiore del minore, indipendentemente dalla natura del legame genitoriale, genetico o di altro tipo. A questo riguardo la Corte rammenta

che, nella causa *Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo*, le autorità lussemburghesi non avevano riconosciuto la filiazione accertata all'estero in quanto questa era contraria all'ordine pubblico; tuttavia, esse non avevano adottato alcuna misura finalizzata all'allontanamento del minore o all'interruzione della vita familiare. La Corte ribadisce che l'allontanamento del minore dal contesto familiare è una misura estrema alla quale si dovrebbe ricorrere solo come ultima ratio. Affinché una misura di questo tipo sia giustificata, essa deve rispondere allo scopo di proteggere il minore da un pericolo immediato per lui.

Sebbene la Corte riconosca che la situazione che si presentava ai giudici nazionali fosse delicata, essa conclude che nel caso di specie non sussistevano le condizioni per ordinare l'allontanamento del minore, e che le autorità nazionali non hanno mantenuto il giusto equilibrio che deve sussistere tra gli interessi in gioco. A giudizio della Corte, infatti, non è sufficiente a giustificare l'allontanamento immediato del minore né il fatto che, altrimenti, questi avrebbe sviluppato un legame affettivo più forte nei confronti dei suoi genitori intenzionali qualora fosse rimasto presso di loro, né i sospetti che gravavano sui ricorrenti e che erano oggetto di procedimento penale. A ciò si aggiunge il fatto che il giudizio di incapacità e inidoneità all'adozione di questi ultimi è stato reso senza che fosse stata disposta una perizia da parte dei tribunali e che il minore ha ricevuto una nuova identità soltanto nell'aprile 2013, scontando - con l'essere rimasto "inesistente" per più di due anni - il fatto di essere stato messo al mondo da una madre surrogata.

Alla luce di tali considerazioni la Corte (a maggioranza) conclude che vi è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione, precisando al contempo che la constatazione di violazione non può essere intesa nel senso di obbligare lo Stato a riconsegnare il minore ai ricorrenti, tenuto conto dei legami affettivi che il minore ha certamente sviluppato con la famiglia affidataria.

***Sull'applicazione dell'art. 41 CEDU.*** La Corte deliberando in via equitativa, come prevede l'articolo 41 della Convenzione, accorda congiuntamente ai ricorrenti la somma di 20.000 euro in riparazione del danno morale.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE COMUNE AI GIUDICI RAIMONDI E SPANO

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

## PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – sulla sussistenza di legami familiari de facto: Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, n. 76240/01, 28 giugno 2007; Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010, §§ 50-52.

Art. 8 CEDU – sulla eccezionalità della misura dell'allontanamento del minore dal contesto familiare: Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 148; Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 136; Y.C. c. Regno Unito, n. 4547/10, §§ 133-138, 13 marzo 2012; Pontes c. Portogallo, n. 19554/09, §§ 74-80, 10 aprile 2012.

Art. 8 CEDU – relativamente alla valutazione di adeguatezza delle misure adottate dallo Stato: K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 166; Kutzner c. Germania, n. 46544/99, § 67; Wagner e J.M.W.L., sopra citata, §§ 133-134; Mennesson c. Francia, n. 65192/11, § 81; Labassee c. Francia, n. 65941/11, § 60, 26 giugno 2014; Zhou c. Italia, n. 33773/11, §§ 55-56, 21 gennaio 2014.

### ***Causa Akinnibosun c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 16 luglio 2015 (ricorso n. 9056/14)***

**Provvedimenti riguardanti minori – Dichiarazione di adottabilità di una minore – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi dello Stato discendenti dall'art. 8 CEDU – Sussiste.**

[Integra la violazione dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, la mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto del padre di vivere con la figlia.](#)

**Fatto.** Il caso prende le mosse dal ricorso presentato da un cittadino di nazionalità nigeriana che, insieme alla figlia minore, era giunto in Italia nel 2008 ed era stato inserito in un progetto per la protezione dei rifugiati. I servizi sociali, che avevano in cura la minore fin dal suo arrivo in Italia, constatarono da subito la difficile relazione tra il ricorrente e la figlia. Quando nel 2009 il ricorrente venne arrestato e sottoposto alla misura della custodia cautelare, la figlia venne data in affidamento.

Gli incontri tra padre e figlia, inizialmente autorizzati dal Tribunale per i minorenni, vennero sospesi a fronte del rapporto dei servizi sociali, in cui si descriveva lo stato di tensione della minore nei confronti del padre e lo stress da lei manifestato a seguito degli incontri. Per giustificare la propria decisione, il tribunale addusse l'impossibilità per il ricorrente di occuparsi della figlia e la mancanza di progetti per il futuro, circostanza che rendeva gli incontri pregiudizievoli per la minore.

Successivamente, nel 2014, il tribunale per i minorenni dichiarò lo stato di adottabilità della minore, avendo accertato che il ricorrente non era in grado di

occuparsi della figlia e che quest'ultima si trovava in stato di abbandono. L'adottabilità venne confermata dalla Corte d'appello, con una decisione che non venne impugnata in Cassazione.

Il ricorrente, invocando gli articoli 8 e 14 della Convenzione, ha quindi adito la Corte EDU lamentando il mancato rispetto della sua vita familiare e contestando alle autorità, che avevano inizialmente vietato qualsiasi contatto con la figlia e successivamente avviato la procedura finalizzata all'adozione della stessa, di non aver adottato le misure appropriate allo scopo di mantenere un qualsiasi legame con lei.

### ***Diritto.***

***Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).*** In via preliminare, la Corte rammenta che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l'articolo 8 pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi. La Corte ricorda altresì che lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento che varia a seconda della natura delle questioni oggetto di controversia e della gravità degli interessi in gioco. In particolare, la Corte esige che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, ossia solo nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni.

La Corte ritiene che la questione decisiva nella fattispecie consista quindi nel determinare se, prima di sopprimere il legame di filiazione, le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure necessarie e appropriate che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse affinché il minore potesse condurre una vita familiare normale con il padre.

La Corte rileva innanzitutto che non è stata effettuata alcuna perizia psicologica volta a verificare la capacità del ricorrente di esercitare il suo ruolo di genitore e che la decisione di rompere il legame genitore-figlio si è basata esclusivamente sui rapporti dei servizi sociali, che avevano osservato il ricorrente al momento del suo arrivo in Italia nel 2009 e in occasione del suo unico incontro con la figlia, avvenuto dopo una separazione durata tre anni a causa della sua detenzione. Sebbene i rapporti depositati dai servizi sociali dopo quell'incontro riportavano una situazione difficile per la minore, la Corte rileva che essi non si basavano sempre su una osservazione diretta della situazione da parte dei periti, ma si riferivano in gran parte alle affermazioni della famiglia affidataria.

A giudizio della Corte le autorità nazionali non hanno sufficientemente operato allo scopo di agevolare i contatti tra la minore e il ricorrente. Infatti, dopo la scarcerazione del ricorrente in seguito alla sua assoluzione, i giudici nazionali non hanno preso in considerazione in alcun momento l'adozione di altre misure meno drastiche rispetto all'adozione della minore, che evitassero l'allontanamento definitivo ed irreversibile. È a seguito dell'unico incontro tra il ricorrente e la bambina, senza aver disposto alcuna perizia relativa al ricorrente né aver tentato di mettere in atto un qualsiasi percorso di riavvicinamento tra quest'ultimo e la minore, che i giudici nazionali hanno dichiarato che egli non era in grado di esercitare il suo ruolo genitoriale.

La Corte è del parere che la necessità fondamentale di preservare per quanto possibile il legame tra il ricorrente e la figlia non sia stata debitamente presa in considerazione – sapendo che l'interessato si trovava peraltro in situazione di vulnerabilità, dato che era straniero ed era appena uscito dal carcere dopo due anni di ingiusta detenzione, essendo stato assolto.

Alla luce di queste considerazioni e nonostante lo Stato convenuto goda di un margine di apprezzamento in materia, la Corte conclude che le autorità italiane, prevedendo come unica soluzione la rottura del legame familiare, non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto del ricorrente di vivere con la figlia. Pertanto, vi è stata violazione dell'art. 8 CEDU.

***Equa soddisfazione (art. 41 CEDU).*** Ai sensi dell'art 41 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto 32.000 euro per i danni morali e 5.000 euro per le spese.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 8 CEDU – relativamente agli obblighi positivi dello Stato quanto al mantenimento dei legami familiari: *Olsson c. Svezia* (n. 2), 27 novembre 1992, § 90.

Art. 8 CEDU – sull'eccezionalità delle misure che conducono alla rottura dei legami familiari: *Clemeno e altri c. Italia*, n. 19537/03, § 60, 21 ottobre 2008; *Johansen c. Norvegia*, 7 agosto 1996, § 84; *P., C. e S. c. Regno Unito*, n. 56547/00, § 118.

***Causa Oliari e altri c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 21 luglio 2015 (ricorsi nn. 18766/11 36030/11)***

**Unioni tra coppie dello stesso sesso – Mancanza di riconoscimento giuridico – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sussiste.**

La protezione giuridica attualmente offerta alle coppie dello stesso sesso in Italia non solo è incapace di provvedere ai bisogni fondamentali di una coppia impegnata in una relazione stabile, ma non è sufficientemente certa. La Corte ha pertanto ritenuto violato l'art. 8 della Convenzione, in quanto il Governo italiano ha ecceduto il suo margine di discrezionalità e non ha ottemperato all'obbligo positivo di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali.

**Fatto.** I ricorrenti sono tre coppie omosessuali, le quali hanno adito la Corte EDU lamentando che l'ordinamento giuridico italiano non consente a persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio né riconosce altre forme di unioni civili.

Fra queste coppie, Enrico Oliari e il suo compagno avevano domandato al comune di Trento di procedere alle pubblicazioni prodromiche al loro matrimonio. Il comune si era rifiutato e ne era nato un contenzioso che era giunto fino alla Corte costituzionale. Il giudice remittente aveva ritenuto, infatti, non manifestamente infondata la questione se il codice civile violasse – per il tramite dell'art. 8 della Convenzione EDU – l'art. 117, primo comma della Costituzione. La Corte dichiarò la questione in parte infondata e in parte inammissibile con la sentenza n. 138 del 2010 e – successivamente – la corte d'appello di Trento rigettò il ricorso del signor Oliari.

Invocando l'articolo 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare), da solo e in combinato disposto con l'articolo 14 (divieto di discriminazione), essi hanno sostenuto di essere vittime di una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale contraria alla Convenzione.

***Diritto.***

***Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).*** La Corte rammenta che benché il fine essenziale dell'articolo 8 sia la tutela delle persone dall'ingerenza arbitraria delle autorità pubbliche, esso può anche porre in capo allo Stato alcuni obblighi positivi al fine di garantire l'effettivo rispetto dei diritti tutelati dall'articolo 8. Tali obblighi possono comportare l'adozione di misure destinate a garantire il rispetto della vita privata o familiare anche nella sfera dei rapporti interpersonali.

La Corte evidenzia come la nozione di “rispetto” non sia netta, specialmente per quanto riguarda gli obblighi positivi: vista la diversità delle prassi seguite e delle situazioni createsi negli Stati contraenti, i requisiti di tale nozione variano considerevolmente a seconda dei casi. Ciononostante, alcuni fattori sono stati considerati rilevanti ai fini della valutazione del contenuto di tali obblighi. Nel caso di specie, la coerenza delle prassi amministrative e giuridiche del sistema interno è reputata un fattore importante nella valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 8, quando vi sia divergenza tra la realtà sociale e la legislazione.

La Corte ricorda che nell’attuazione del loro obbligo positivo ai sensi dell’articolo 8 gli Stati godono di un certo margine di discrezionalità. Quando si determina l’ampiezza di tale margine si deve tener conto di diversi fattori. Nel contesto della “vita privata” la Corte ha ritenuto che, qualora sia in gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità di una persona, il margine consentito allo Stato sarà ristretto. Qualora, tuttavia, non vi sia accordo tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa riguardo alla relativa importanza dell’interesse in gioco o ai mezzi migliori per tutelarlo, in particolare quando la causa solleva delicate questioni morali o etiche, il margine sarà più ampio. Il margine sarà ugualmente ampio anche quando si richiede allo Stato di garantire l’equilibrio tra opposti interessi privati e pubblici o tra diritti della Convenzione.

Tutto ciò premesso, la Corte ricorda di aver già avuto occasione di affrontare doglianze concernenti l’assenza di riconoscimento delle unioni omosessuali. Tuttavia nella più recente causa *Schalk e Kopf c. Austria*, quando la Corte ha emesso la sentenza i ricorrenti avevano già ottenuto la possibilità di contrarre un’unione registrata. La Corte ha pertanto dovuto determinare unicamente se lo Stato convenuto avrebbe dovuto fornire ai ricorrenti uno strumento alternativo di riconoscimento giuridico della loro unione prima di quando lo ha fatto (vale a dire prima del 1° gennaio 2010). Avendo preso atto dell’accordo europeo in rapido sviluppo, emerso nel decennio precedente, nonché del fatto che non vi era ancora una maggioranza di Stati che prevedeva il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali (all’epoca diciannove stati), la Corte ha ritenuto che la materia in questione riguardasse diritti in evoluzione sui quali non vi era un accordo consolidato, rispetto ai quali gli Stati godevano di un margine di discrezionalità relativamente ai tempi dell’introduzione di modifiche legislative. La Corte ha pertanto concluso che, pur non essendo all’avanguardia, il legislatore austriaco non poteva essere biasimato per non aver introdotto la legge sulle unioni registrate prima del 2010. In tale causa la Corte ha concluso anche che l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 non poneva in capo agli Stati contraenti l’obbligo di concedere alle coppie omosessuali l’accesso al matrimonio.

A differenza del suddetto precedente, nel caso in esame in Italia non vi è possibilità per i ricorrenti di contrarre un'unione civile o un'unione registrata. La Corte deve pertanto determinare se l'Italia non abbia ottemperato all'obbligo positivo di garantire il rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti, in particolare mediante la previsione di un quadro giuridico che consentisse loro di far riconoscere e tutelare la loro relazione ai sensi del diritto interno.

La Corte ricorda di aver già statuito che le relazioni fra persone dello stesso sesso necessitano di riconoscimento giuridico e tutela: le coppie omosessuali, infatti, hanno la stessa capacità delle coppie eterosessuali di instaurare relazioni stabili e si trovano in una situazione significativamente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda l'esigenza di riconoscimento giuridico e di tutela della loro relazione<sup>38</sup>.

La Corte osserva che i ricorrenti, non potendosi sposare, non hanno potuto avere accesso a uno specifico quadro giuridico (quale quello relativo alle unioni civili o alle unioni registrate) in grado di permettere il riconoscimento del loro status e garantire loro alcuni diritti relativi a una coppia che ha una relazione stabile.

Non sarebbe sufficiente a tal fine, a giudizio della Corte, la trascrizione delle unioni omosessuali dei ricorrenti nel "registro comunale delle unioni civili", in quanto laddove ciò è possibile (vale dire in meno del 2% dei comuni esistenti), tale atto ha un valore puramente simbolico ed è rilevante a fini statistici; non conferisce ai ricorrenti alcun stato civile ufficiale né diritti alle coppie omosessuali. Tantomeno ha valore probatorio (di un'unione stabile) nei tribunali interni.

Ne discende che nel contesto giuridico interno l'attuale status dei ricorrenti può essere considerato semplicemente "un'unione di fatto", che può essere disciplinata mediante alcuni accordi contrattuali privati di portata limitata. Per quanto riguarda i contratti di convivenza la Corte osserva che tali accordi privati non provvedono ad alcune esigenze che sono fondamentali ai fini della regolamentazione del rapporto di una coppia che ha una relazione stabile, quali, *inter alia*, i reciproci diritti e obblighi, compresa la reciproca assistenza morale e materiale, gli obblighi di mantenimento e i diritti successori. Il fatto che tali contratti non siano finalizzati al

---

<sup>38</sup> La Corte evidenzia come tale stessa esigenza, nonché la volontà di provvedervi, è stata espressa dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha raccomandato al Comitato dei ministri di esortare gli Stati membri, tra l'altro, "ad adottare leggi che prevedano le unioni registrate" già quindici anni fa, e più recentemente dal Comitato dei Ministri (nella sua raccomandazione CM/Rec(2010)5) che ha invitato gli Stati membri, quando la legislazione nazionale non riconosce o non conferisce diritti né obblighi alle unioni registrate tra persone dello stesso sesso, a prendere in esame la possibilità di fornire alle coppie dello stesso sesso i mezzi giuridici o di altro tipo per risolvere i problemi pratici legati alla realtà sociale in cui vivono.



riconoscimento e alla tutela della coppia è ovvio perché essi sono accessibili a chiunque conviva, indipendentemente dall'essere una coppia che ha una relazione stabile. Tale contratto prescrive inoltre che le persone convivano; tuttavia la Corte ha già accettato che l'esistenza di un'unione stabile è indipendente dalla convivenza. Infatti, nel mondo globalizzato di oggi diverse coppie, sposate, o che hanno contratto un'unione registrata, attraversano periodi in cui vivono la loro relazione a distanza, dovendo mantenere la residenza in paesi diversi, per motivi professionali o di altro tipo. La Corte ritiene che tale fatto non abbia di per sé alcuna incidenza sull'esistenza di una relazione stabile e sulla necessità che essa sia tutelata. Ne consegue che, oltre al fatto che i contratti di convivenza non erano neanche accessibili ai ricorrenti prima del dicembre 2013, non si può ritenere che tali contratti forniscano il riconoscimento e la tutela indispensabile alle unioni dei ricorrenti.

La Corte ritiene che la necessità di ricorrere ripetutamente ai tribunali interni per sollecitare parità di trattamento in relazione a ciascuno dei molteplici aspetti che riguardano i diritti e i doveri di una coppia, specialmente in un sistema giudiziario operato come quello italiano, costituisca già un ostacolo non irrilevante agli sforzi dei ricorrenti volti a ottenere il rispetto della propria vita privata e familiare. Ciò è ulteriormente aggravato dallo stato di incertezza. Ne consegue che la tutela attualmente disponibile non solo è carente nel contenuto, nella misura in cui non provvede alle esigenze fondamentali di una coppia che ha una relazione stabile, ma non è neanche sufficientemente certa - dipende dalla convivenza, nonché dall'atteggiamento dei giudici (o a volte degli organi amministrativi) nel contesto di un paese che non è vincolato dal sistema del precedente giudiziario.

La Corte osserva che dall'esame del contesto interno emerge l'esistenza di un conflitto tra la realtà sociale dei ricorrenti che prevalentemente vivono in Italia la loro relazione apertamente, e la legislazione che non fornisce loro alcun riconoscimento ufficiale sul territorio. Secondo la Corte l'obbligo di prevedere il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali, consentendo in tal modo alla legge di rispecchiare le realtà delle situazioni dei ricorrenti, non comporterebbe alcun particolare onere per lo Stato italiano di tipo legislativo, amministrativo o di altro tipo. Inoltre tale legislazione risponderebbe a un'importante esigenza sociale.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che in assenza di matrimonio, le coppie omosessuali abbiano particolare interesse a ottenere la possibilità di contrarre una forma di unione civile o di unione registrata, dato che questo sarebbe il modo più appropriato per poter far riconoscere giuridicamente la loro relazione e garantire loro la relativa tutela - sotto forma di diritti fondamentali relativi a una coppia che ha una relazione stabile - senza ostacoli superflui. La Corte ha inoltre già ritenuto che tali unioni civili abbiano un valore intrinseco per le persone

che si trovano nella situazione dei ricorrenti, indipendentemente dagli effetti giuridici, circoscritti o estesi, che esse produrrebbero. Tale riconoscimento conferirebbe inoltre un senso di legittimità alle coppie omosessuali.

Venendo al cuore della questione, ovvero se lo Stato convenuto abbia ottemperato agli obblighi positivi discendenti dall'art. 8 CEDU realizzando un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dell'individuo e della collettività nel suo insieme, la Corte osserva che il Governo italiano non ha esplicitamente sottolineato ciò che, a suo avviso, corrisponde agli interessi della collettività nel suo insieme. Esso ha invece invocato il proprio margine di discrezionalità nella scelta dei tempi e delle modalità dello specifico quadro giuridico, sostenendo di trovarsi in una posizione migliore per valutare i sentimenti della sua collettività.

Per quanto riguarda l'ampiezza del margine di discrezionalità, la Corte osserva che, sebbene l'oggetto della presente causa può essere connesso a delicate questioni morali o etiche che permettono un maggiore margine di discrezionalità in assenza di accordo tra gli Stati membri, il caso di specie non riguarda alcuni specifici diritti "supplementari" (in contrapposizione ai diritti fondamentali) che possono o non possono sorgere da tale unione e che possono essere oggetto di una feroce controversia alla luce della loro dimensione sensibile.

La Corte torna quindi a sottolineare come il movimento a favore del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali ha continuato a svilupparsi rapidamente in Europa (e anche a livello globale), e che, ad oggi, ventiquattro Stati del Consiglio d'Europa su quarantasette hanno già legiferato a favore di tale riconoscimento e della relativa tutela. Il legislatore italiano, invece, non sembra aver attribuito particolare importanza alle indicazioni fornite dalla comunità nazionale, in particolare dalla popolazione italiana in generale e dalle supreme autorità giudiziarie italiane. Queste ultime, la Corte costituzionale e la Corte di cassazione in particolare, hanno dato ampio risalto all'esigenza di riconoscere e tutelare tali relazioni<sup>39</sup>. La Corte osserva che tale espressione rispecchia i sentimenti della maggioranza della popolazione italiana, come dimostrano alcuni studi ufficiali dai quali emerge come nella popolazione italiana vi sia una diffusa accettazione delle coppie omosessuali nonché un diffuso sostegno al loro riconoscimento e alla loro tutela.

La Corte ritiene dunque che nel caso di specie il legislatore, intenzionalmente o per mancanza della necessaria determinazione, abbia disatteso le ripetute esortazioni dei supremi tribunali italiani, e che questa ripetuta inosservanza da parte del

---

<sup>39</sup> La Corte costituzionale ha segnatamente e ripetutamente sollecitato il riconoscimento giuridico dei pertinenti diritti e doveri delle unioni omosessuali, misura che poteva essere adottata soltanto dal Parlamento.

legislatore delle pronunce della Corte costituzionale, o delle raccomandazioni in esse contenute relative alla coerenza con la Costituzione per un significativo periodo di tempo, indebolisca potenzialmente le responsabilità della magistratura e nel caso di specie abbia lasciato gli interessati in una situazione di incertezza giuridica di cui si deve tener conto.

In conclusione non avendo il Governo italiano dedotto un interesse collettivo prevalente in rapporto al quale bilanciare gli interessi dei ricorrenti, e alla luce del fatto che le conclusioni dei tribunali interni in materia sono rimaste lettera morta, la Corte conclude che il Governo italiano ha ecceduto il suo margine di discrezionalità e non ha ottemperato all'obbligo positivo di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali. Conseguentemente vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

***Equa soddisfazione (art. 41 CEDU).*** Ai sensi dell'art 41 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto a tutti i ricorrenti a titolo di danno morale la somma di 5.000 euro ciascuno.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 8 CEDU – relativamente agli obblighi positivi dello Stato: X e Y c. Paesi Bassi, 26 marzo 1985, § 23; Maumousseau e Washington c. Francia, n. 39388/05, § 83, 6 dicembre 2007; Söderman c. Svezia [GC], n. 5786/08, § 78; Hämäläinen c. Finlandia [GC], n. 37359/09, § 62 e 66; S.H. e altri c. Austria [GC], n. 57813/00, § 87. Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], n. 28957/95, § 72

Art. 8 CEDU – relativamente al margine di apprezzamento degli Stati: X e Y, sopra citata, §§ 24 e 27; Christine Goodwin, sopra citata, § 90 e 85; Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, § 71; X, Y e Z c. Regno Unito, 22 aprile 1997, § 44; Fretté c. Francia, n. 36515/97, § 41-42; Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, §§ 44 49; Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, § 77; Dickson c. Regno Unito [GC], n. 44362/04, § 78; S.H.e altri, sopra citata, § 94; Schalk e Kopf c. Austria (§ 105-106).

Art. 8 CEDU – relativamente alle esigenze di tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso: Schalk e Kopf, sopra citata, § 99, e Vallianatos e altri c. Grecia ([GC], nn. 29381/09 e 32684/09, §§ 78 e 81, nonché quanto alla esistenza di una relazione stabile, §§ 49 e 73)

***Causa Parrillo c. Italia – Grande Camera – sentenza 27 agosto 2015 (ricorso n. 46470/11)***

**Riproduzione medicalmente assistita – Embrioni crio-conservati – Divieto di donarli per finalità di ricerca scientifica – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Non sussiste.**

Il divieto di sperimentazione su embrioni umani a fini di ricerca scientifica non oltrepassa il margine di apprezzamento che l'art. 8 § 2 CEDU riconosce agli Stati in materia.

**Fatto.** La ricorrente si era sottoposta a un trattamento di fecondazione medicalmente assistita, all'esito del quale erano stati fecondati 5 embrioni. Senonché, deceduto il compagno nell'attentato alla base italiana di Nassiriya nel novembre 2003, ella aveva deciso di rinunciare all'impianto e gli embrioni erano stati posti in crio-conservazione. La ricorrente aveva successivamente chiesto di donarli a fini di ricerca. Tale richiesta era stata respinta, in osservanza dell'art. 13 della legge n. 40 del 2004.

La ricorrente, invocando l'art. 8 CEDU, si è quindi rivolta alla Corte EDU ritenendo che il divieto previsto dall'articolo 13 di donazione di embrioni a fini di ricerca scientifica costituiva violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata.

***Diritto.***

***Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).*** La Corte osserva preliminarmente che, secondo la sua giurisprudenza, il concetto di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Convenzione è ampio, non può essere definito in modo esaustivo e comprende, tra l'altro, il diritto all'autodeterminazione. Tale concetto comprende anche il diritto al rispetto della decisione di diventare genitore o di non diventarlo.

La Corte rammenta che nelle cause da essa esaminate, che riguardavano la particolare questione del destino degli embrioni ottenuti mediante riproduzione medicalmente assistita, essa ha tenuto conto della libertà di scelta delle parti.

A differenza di tali precedenti, il caso di specie non concerne un'eventuale genitorialità. La Corte ritiene che il diritto invocato dalla ricorrente di donare gli embrioni alla ricerca scientifica non è uno dei diritti fondamentali tutelati dall'articolo 8 della Convenzione in quanto non riguarda un aspetto particolarmente importante dell'esistenza e dell'identità della ricorrente.

Conseguentemente, e visti i principi stabiliti nella sua giurisprudenza, la Corte ritiene che nel caso di specie dovrebbe essere accordato allo Stato convenuto un ampio margine di discrezionalità.

Essa osserva inoltre che la questione della donazione degli embrioni non destinati a impianto solleva chiaramente “delicate questioni morali ed etiche” e che l’esame delle norme di diritto comparato dimostrano che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non esiste un vasto consenso europeo in materia. Infatti, sebbene alcuni Stati membri hanno adottato un approccio permissivo in questo campo, altri invece hanno promulgato una legislazione che proibisce espressamente qualsiasi ricerca sulle cellule embrionali. Altri permettono questo tipo di ricerca soltanto a condizioni ben precise, richiedendo, per esempio, che il fine sia la tutela della vita dell’embrione o che la ricerca utilizzi cellule importate dall’estero (è il caso della Slovacchia, della Germania, dell’Austria e anche dell’Italia).

Rileva tuttavia la Corte che il margine di discrezionalità dello Stato non è illimitato ed è compito della Corte esaminare gli argomenti di cui ha tenuto conto il legislatore nel disciplinare la materia, e determinare se sia stato trovato un giusto equilibrio tra gli interessi dello Stato e quelli delle persone direttamente interessate.

La Corte osserva a questo proposito che dai lavori preparatori della legge n. 40/2004 emerge che il legislatore ha tenuto conto dei differenti interessi in gioco, in particolare dell’interesse dello Stato di tutelare l’embrione e di quello delle persone interessate di esercitare il loro diritto all’autodeterminazione individuale mediante la donazione dei loro embrioni alla ricerca.

Quanto all’eccezione della ricorrente circa l’incoerenza della legislazione italiana in materia di riproduzione medicalmente assistita – in quanto la tutela dell’embrione mal si concilierebbe con la possibilità di interrompere la gravidanza fino al terzo mese per motivi terapeutici, nonché di utilizzare da parte dei ricercatori italiani di linee cellulari embrionali ottenute da embrioni che erano stati distrutti all’estero – la Corte rileva che non è suo compito controllare in astratto la coerenza della legislazione italiana. In ogni caso, perché siano pertinenti ai fini dell’analisi della Corte, le incoerenze lamentate dalla ricorrente devono la restrizione del suo diritto all’autodeterminazione riguardo al destino dei suoi embrioni.

Quanto alla ricerca svolta in Italia sulle linee cellulari embrionali importate, tratte da embrioni che erano stati distrutti all’estero, la Corte osserva che benché il diritto rivendicato dalla ricorrente di decidere il destino dei suoi embrioni riguardi il suo desiderio di contribuire alla ricerca scientifica, non lo si può tuttavia considerare una circostanza che interessa la ricorrente direttamente.

La Corte prende inoltre atto delle informazioni fornite dal Governo nel corso dell'udienza, secondo le quali le linee cellulari embrionali utilizzate a fini di ricerca nei laboratori italiani non sono mai prodotte su richiesta delle autorità italiane. Concorda con il Governo che la deliberata e attiva distruzione di un embrione umano non può essere paragonata all'utilizzo di linee cellulari ottenute da embrioni umani distrutti in una fase precedente. Pertanto, anche supponendo che, come dedotto dalla ricorrente, vi siano incoerenze nella legislazione, esse non possono pregiudicare in modo diretto il diritto invocato nel caso di specie.

La Corte osserva infine che la scelta di donare gli embrioni in questione alla ricerca scientifica proviene soltanto dalla ricorrente, in quanto il suo compagno è deceduto. La Corte non dispone di prove che certifichino che il suo compagno, che all'epoca della fecondazione aveva lo stesso interesse della ricorrente agli embrioni in questione, avrebbe fatto la stessa scelta. Inoltre tale situazione non è regolamentata a livello interno.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che il Governo non abbia ecceduto l'ampio margine di discrezionalità di cui godeva nel caso di specie e che il divieto in questione fosse "necessario in una società democratica" ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione. Non vi è pertanto stata violazione del diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE SAJÓ

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 8 CEDU

Legge n. 40/2004

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 8 CEDU – sulla nozione di vita privata: *Pretty c. Regno Unito*, n. 2346/02, § 61; *Evans c. Regno Unito [GC]*, n. 6339/05 § 71; *A, B e C c. Irlanda [GC]*, n. 25579/05, § 212.

Art. 8 CEDU – relativamente al margine di apprezzamento degli Stati: *Evans*, sopra citata, § 86, e *S.H. e altri c. Austria [GC]*, n. 57813/00, § 97.

***Causa S.H. c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 13 ottobre 2015 (ricorso n. 52557/14)***

**Provvedimenti riguardanti minori – Temporanea incapacità dei genitori di prendersi cura dei figli minori – Dichiarazione di adottabilità – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi positivi dello Stato discendenti dall’art. 8 CEDU – Sussiste.**

[Integra la violazione dell’art. 8 CEDU, sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, la mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto del genitore di vivere con i figli.](#)

**Fatto.** Il caso prende le mosse dalla dichiarazione di adottabilità emessa nei confronti di tre minori, figli della ricorrente, sulla base della presunta incapacità dei genitori di prendersi cura dei bambini.

All’epoca dei fatti la ricorrente, che viveva con il padre dei suoi tre figli, soffriva di depressione e seguiva una terapia farmacologica. A seguito del ripetersi di alcuni incidenti per ingestione di medicinali da parte dei suddetti bambini, i servizi sociali segnalavano il caso al Tribunale per i minorenni di Roma, che ordinò l’allontanamento dei minori dalla famiglia disponendo che fossero collocati in un istituto, incaricando nel contempo i servizi sociali di elaborare un progetto in favore dei minori stessi.

Successivamente il tribunale, tenuto conto dei rapporti positivi dei periti e del fatto che il nonno paterno era disposto ad aiutare la coppia di genitori ad occuparsi dei bambini, ordinò che questi ultimi tornassero a vivere in famiglia. Di lì a poco il progetto di riavvicinamento genitori-figli fu interrotto, e i minori furono allontanati nuovamente dalla famiglia in quanto la ricorrente era stata ricoverata in seguito all’aggravarsi della sua malattia, il padre aveva lasciato l’abitazione familiare e il nonno era malato.

Nel marzo 2010 la procura chiese che fosse avviata una procedura di dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori. Nonostante il perito avesse suggerito un percorso di riavvicinamento tra i genitori e i figli e di intensificare gli incontri, mantenendo l’affidamento dei bambini presso l’istituto fino ad una nuova valutazione della situazione della famiglia da effettuarsi dopo sei mesi, il tribunale dichiarò i minori adottabili e gli incontri tra i genitori e i minori furono interrotti.

Nelle motivazioni, il tribunale ritenne che nel caso di specie non fosse necessaria una nuova valutazione della situazione familiare, alla luce delle evidenti difficoltà dei genitori a esercitare il loro ruolo genitoriale. Avverso tale sentenza la coppia propose appello chiedendone la sospensione dell’esecuzione. La corte d’appello di

Roma confermò l'adottabilità, avendo ritenuto che le autorità competenti avevano compiuto gli sforzi necessari per garantire un sostegno ai genitori e preparare il ritorno dei bambini presso la loro famiglia. Basandosi sulle conclusioni dei servizi sociali, la corte d'appello sottolineò che il fallimento del progetto aveva avuto conseguenze negative per i minori e che l'adottabilità mirava a tutelare il loro interesse ad essere accolti in una famiglia capace di prendersi cura di loro in maniera adeguata, cosa che la loro famiglia di origine non era in grado di fare a causa dello stato di salute della madre e delle difficoltà del padre.

La Cassazione confermò la decisione. Anche la domanda della ricorrente di revoca della dichiarazione di adottabilità venne respinta.

Nel frattempo il tribunale ordinò che ciascuno dei figli fosse dato in affidamento a una famiglia diversa.

La ricorrente ha quindi adito la Corte EDU contestando alle autorità interne di aver dichiarato l'adottabilità dei suoi figli mentre, a suo dire, non esisteva una vera e propria situazione di abbandono ma soltanto difficoltà familiari transitorie, legate alla patologia depressiva di cui soffriva e all'interruzione della sua convivenza con il padre dei minori, che avrebbero potuto essere superate attuando un percorso di sostegno con l'aiuto dei servizi sociali.

### ***Diritto.***

***Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).*** In via preliminare, la Corte rammenta che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l'articolo 8 pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi. La Corte ricorda altresì che lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento che varia a seconda della natura delle questioni oggetto di controversia e della gravità degli interessi in gioco. In particolare, la Corte esige che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, ossia solo nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni o quando siano giustificate da un'esigenza primaria che riguarda l'interesse superiore del minore.

La Corte ritiene che la questione decisiva nella fattispecie consista pertanto nel determinare se, prima di sopprimere il legame di filiazione materna, le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure necessarie e appropriate che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse affinché i minori potessero condurre una vita familiare normale all'interno della propria famiglia.



La Corte osserva che il perito nominato dal tribunale aveva previsto un percorso di riavvicinamento genitori-figli, con una intensificazione degli incontri e un riesame della situazione dopo sei mesi. La soluzione proposta si basava sulla constatazione dell'esistenza di legami affettivi forti tra genitori e figli, nonché sulla valutazione complessivamente positiva della capacità dei genitori di esercitare il loro ruolo e sulla loro disponibilità a collaborare con i servizi sociali. La Corte evidenzia come solo due mesi dopo il deposito della perizia, il tribunale, contrariamente alle indicazioni del perito, ha dichiarato i minori adottabili e ordinato l'interruzione degli incontri. A giudizio della Corte la decisione di interrompere immediatamente e definitivamente il legame materno è stata presa molto rapidamente, senza un'analisi attenta delle conseguenze sulle persone interessate e nonostante le disposizioni di legge indichino la dichiarazione di adottabilità come l'*extrema ratio*. Pertanto il tribunale, rifiutando di prendere in considerazione soluzioni meno radicali, come il progetto di sostegno familiare previsto dalla perizia, ha privato definitivamente il progetto di riavvicinamento di qualsiasi possibilità di successo.

La Corte rammenta che, per un genitore e suo figlio, stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare e che l'articolo 8 della Convenzione impone allo Stato di adottare le misure idonee a preservare, per quanto possibile, il legame madre-figlio.

La Corte osserva che, in cause così delicate e complesse, il margine di apprezzamento lasciato alle autorità nazionali competenti varia a seconda della natura delle questioni sollevate e della gravità degli interessi in gioco. Se le autorità godono di un'ampia libertà per valutare la necessità di prendere in carico un minore, in particolare in caso di urgenza, la Corte deve comunque avere acquisito la convinzione che, nella causa in questione, esistevano circostanze tali da giustificare l'allontanamento del minore. Spetta allo Stato convenuto accertare che le autorità abbiano valutato accuratamente l'incidenza che avrebbe avuto sui genitori e sul minore la dichiarazione di adottabilità, e abbiano preso in esame soluzioni diverse dalla presa in carico del minore prima di dare esecuzione a una tale misura.

La Corte non dubita della necessità di un intervento delle autorità competenti allo scopo di tutelare l'interesse dei minori in questione. Essa dubita tuttavia dell'adeguatezza dell'intervento scelto e ritiene che le autorità nazionali non abbiano fatto abbastanza per salvaguardare il legame madre-figli, e che erano praticabili altre soluzioni, come quelle suggerite dal perito, e in particolare la realizzazione di un'assistenza sociale mirata di natura tale da permettere di superare le difficoltà legate allo stato di salute della ricorrente, preservando il legame familiare e assicurando comunque la protezione dell'interesse supremo dei minori.

La Corte osserva che se le autorità si fossero prontamente attivate di fronte alle diverse richieste di aiuto della ricorrente si sarebbe potuto salvaguardare sia l'interesse dei minori che il legame materno. Per di più, una soluzione di questo tipo sarebbe stata conforme alle raccomandazioni del rapporto peritale e alle disposizioni della legge secondo le quali la rottura definitiva del legame familiare deve rimanere l'*extrema ratio*.

Nel caso di specie, pur essendo disponibili soluzioni meno radicali, i giudici nazionali hanno dichiarato i minori adottabili senza tenere conto delle raccomandazioni contenute nella perizia, provocando in tal modo l'allontanamento definitivo e irreversibile della madre. Inoltre, i tre minori sono stati dati in affidamento a tre famiglie diverse, cosicché non vi è stata solo una scissione della famiglia ma anche una rottura del legame tra fratelli e sorelle. Secondo la Corte la necessità, che era fondamentale, di preservare, per quanto possibile, il legame tra la ricorrente – che si trovava peraltro in situazione di vulnerabilità – e i figli non è stato preso debitamente in considerazione. Le autorità giudiziarie si sono limitate a prendere in considerazione le difficoltà della famiglia, che avrebbero potuto essere superate per mezzo di un'assistenza sociale mirata, come indicato peraltro nella perizia. Se è vero che un primo percorso di sostegno era stato realizzato nel 2009 ed era fallito a causa dell'aggravarsi della malattia della ricorrente e della cessazione della convivenza con il marito, queste circostanze non erano sufficienti per giustificare la soppressione di ogni possibilità per la ricorrente di riallacciare i legami con i figli.

Alla luce di queste considerazioni e nonostante lo Stato convenuto goda di un margine di apprezzamento in materia, la Corte conclude che le autorità italiane, prevedendo come unica soluzione la rottura del legame familiare, benché nella fattispecie fossero praticabili altre soluzioni al fine di salvaguardare sia l'interesse dei minori che il legame familiare, non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto della ricorrente di vivere con i figli, e di conseguenza hanno violato il diritto di quest'ultima al rispetto della vita familiare, sancito dall'articolo 8 della Convenzione. Pertanto, vi è stata violazione di tale disposizione.

***Equa soddisfazione (art. 41 CEDU).*** Ai sensi dell'art 41 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto 32.000 euro per i danni morali.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

## PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – relativamente agli obblighi positivi dello Stato quanto al mantenimento dei legami familiari: Olsson c. Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 90. Relativamente all'obbligo dello stato di accertare che le autorità abbiano adottato tutte le misure necessarie al mantenimento dei legami familiari: K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 166, CEDU 2001 VII; Kutzner, c. Germania, n. 46544/99, § 67, CEDU 2002 I).

Art. 8 CEDU – relativamente al ruolo di protezione sociale svolto dalle autorità di aiutare le persone in difficoltà: Saviny c. Ucraina, n. 39948/06, § 57, 18 dicembre 2008; R.M.S. c. Spagna n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013; B. c. Romania (n. 2), n. 1285/03, §§ 86 e 114, 19 febbraio 2013; Todorova c. Italia, n. 33932/06, § 75, 13 gennaio 2009; R.M.S. c. Spagna, n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013; Zhou c. Italia, n. 33773/11, 21 gennaio 2014, §§ 58-59; Akinnibosun c. Italia, n. 9056/14, 16 luglio 2015, § 82).

Art. 8 CEDU – sull'eccezionalità delle misure che conducono alla rottura dei legami familiari: Clemeno e altri c. Italia, n. 19537/03, § 60, 21 ottobre 2008; Johansen c. Norvegia, 7 agosto 1996, § 84; P., C. e S. c. Regno Unito, n. 56547/00, § 118.

Art. 8 CEDU – sull'ingerenza nel diritto dei genitori di godere di una vita familiare con il loro figlio: K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 173; Pontes c. Portogallo, n. 19554/09, 10 aprile 2012, § 95; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 75.

### *Causa Bondavalli c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 17 novembre 2015 (ricorso n. 35532/12)*

**Provvedimenti riguardanti minori – Restrizione del diritto di visita del genitore non affidatario – Decisione adottata sulla base di rapporti viziati da parzialità – Mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure atte a garantire il diritto di visita – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi dello Stato discendenti dall'art. 8 CEDU – Sussiste.**

[Integra la violazione dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, la mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto di visita del padre non affidatario.](#)

**Fatto.** Il caso prende le mosse dalle difficoltà di un padre non affidatario di esercitare il diritto di visita al figlio minore.

Data la delicatezza e complessità della situazione - e anche alla luce dell'accusa mossa dal ricorrente di maltrattamenti ai danni del minore da parte della madre - il tribunale per i minorenni incaricò i servizi sociali di seguire la vicenda familiare e di regolare la questione del diritto di visita, anche tramite incontri protetti.

I servizi sociali locali attestarono una situazione stressante per il minore che, a loro giudizio, era dovuta al comportamento del padre. Essi affermarono altresì che i presunti maltrattamenti da parte della madre erano frutto di un disturbo psichico di cui soffriva il ricorrente, come riconosciuto dalla perizia psichiatrica ordinata dal tribunale.

Il ricorrente contestò le relazioni negative redatte dagli assistenti sociali, che avevano determinato una drastica compressione del suo diritto di visita, lamentandone la parzialità in quanto l'autrice delle perizie psichiatriche era legata da un rapporto di colleganza con la madre del bambino. Egli chiese a più riprese una nuova relazione peritale, ma tutte le richieste vennero respinte.

Nel corso degli anni gli incontri tra padre e figlio si svolsero in maniera altalenante. Proprio in ragione delle difficoltà di fronte alle quali il ricorrente diceva di essersi trovato nell'esercitare il suo diritto di visita, da ultimo, il 4 febbraio 2015, egli sorse denuncia contro il responsabile dei servizi sociali, lamentando che si erano svolti più di 170 incontri senza che i servizi sociali avessero apportato o previsto cambiamenti per favorire una buona relazione padre-figlio.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare, in quanto i giudici nazionali non avrebbero rispettato e garantito concretamente il suo diritto di visita al figlio minore. In particolare, il ricorrente riferiva che la restrizione del suo diritto di visita era frutto di una perizia psichiatrica parziale, in ragione dell'esistenza di un legame professionale tra la madre del minore e l'autrice della perizia stessa nonché i servizi sociali.

### ***Diritto.***

***Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).*** Come la Corte ha più volte rammentato, se l'articolo 8 della Convenzione ha essenzialmente ad oggetto la tutela dell'individuo dalle ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, esso non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze: a tale obbligo negativo possono aggiungersi obblighi positivi volti a garantire l'effettivo esercizio del diritto alla vita privata e familiare. Simili obblighi possono implicare l'adozione di misure tese a facilitare le relazioni reciproche fra individui, tra cui la predisposizione di strumenti giuridici adeguati e sufficienti ad assicurare i legittimi diritti degli interessati, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie ovvero di misure specifiche appropriate. Tali strumenti giuridici devono permettere allo Stato di adottare misure atte a riunire genitore e figlio, anche in presenza di conflitti fra i genitori.

Essa rammenta altresì che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui,

bensì comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di giungere a tale risultato.

La Corte rammenta che non è suo compito sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali competenti, in quanto queste ultime, in linea di principio, si trovano in una posizione migliore per procedere ad una valutazione di questo tipo. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte non può ignorare il fatto che, più volte, il ricorrente ha messo in discussione la parzialità dei servizi sociali e della psichiatra autrice della perizia in ragione dell'esistenza di un legame tra loro e la madre del minore, e che questi ricorsi sono stati respinti dai giudici interni.

La Corte fa presente di aver già sanzionato le autorità italiane per non aver tenuto conto dell'esistenza di un legame tra il perito incaricato di eseguire una valutazione psicologica del minore e il nonno di quest'ultimo (Piazzi *c.* Italia, n. 36168/09, § 61, 2 novembre 2010). Nella presente causa, la Corte rileva che l'esistenza di un legame tra la madre del minore, i servizi sociali e la psichiatra incaricata di redigere la perizia sulla famiglia era evidente, dal momento che fra loro vi erano legami professionali.

La Corte ritiene che non soltanto sarebbe stato nell'interesse del ricorrente ma ancor di più nell'interesse del minore che i giudici avessero risposto favorevolmente alle richieste del ricorrente, incaricando un altro esperto – indipendente e imparziale – di eseguire una nuova perizia, e affidando il sostegno psicologico del minore ai servizi sociali di un altro comune. Sulla base di questi nuovi rapporti, il tribunale e la corte d'appello avrebbero potuto valutare meglio la necessità di restringere o ampliare il diritto di visita del ricorrente, tenendo anche conto delle perizie prodotte da quest'ultimo secondo le quali egli non soffriva di disturbi della personalità tali da giustificare la restrizione del diritto di visita lamentata.

La Corte rileva, inoltre, che i giudici interni non hanno adottato alcuna misura appropriata per creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del padre del minore. Sebbene nel caso di specie le autorità si sono trovate di fronte a una situazione molto difficile dovuta soprattutto alle tensioni esistenti tra i genitori del minore, la Corte rammenta che la mancanza di collaborazione tra genitori separati non può dispensare le autorità competenti dal mettere in atto tutti i mezzi che permettono di mantenere il legame familiare. Nel caso di specie, le autorità nazionali non hanno fatto ciò che si poteva ragionevolmente attendere da loro, dal momento che il tribunale e la corte d'appello si sono limitati a restringere il diritto di visita del ricorrente sulla base delle perizie negative prodotte dai servizi sociali e dagli psicologi che lavoravano nella stessa struttura amministrativa della madre del minore.

La Corte ritiene che la procedura avrebbe dovuto prevedere delle garanzie appropriate per proteggere i diritti del ricorrente e prendere in considerazione i suoi interessi. La Corte constata che i giudici non hanno proceduto con la diligenza necessaria e che, da circa sette anni, il ricorrente dispone di un diritto di visita molto limitato. Inoltre, tenuto conto delle conseguenze irrimediabili che il trascorrere del tempo può avere sulle relazioni tra il figlio e il ricorrente, la Corte ritiene a questo proposito che spetterebbe alle autorità nazionali riesaminare, entro breve tempo, il diritto di visita del ricorrente tenendo conto della situazione attuale del minore e del suo interesse superiore.

Alla luce di tali considerazioni, e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte ritiene che le autorità nazionali non si siano adoperate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto di visita del ricorrente e abbiano dunque violato il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare. Pertanto vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

***Equa soddisfazione (art. 41 CEDU).*** Ai sensi dell'art 41 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto 10.000 euro per i danni morali e 15.000 euro per le spese.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 8 CEDU – relativamente agli obblighi positivi dello Stato quanto al mantenimento dei legami familiari: *Zawadka c. Polonia*, n. 48542/99, § 53, 23 giugno 2005; *Ignaccolo-Zenide c. Romania*, n. 31679/96, § 108; *Sylvester c. Austria*, nn. 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003; *Zavřel c. Repubblica ceca*, n. 14044/05, § 47, 18 gennaio 2007; *Mihailova c. Bulgaria*, n. 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006; *Kosmopoulou c. Grecia*, n. 60457/00, § 45, 5 febbraio 2004; *Amanalachioai c. Romania*, n. 4023/04, § 95, 26 maggio 2009.

Art. 8 CEDU – sull'obbligo dello Stato di adottare ogni misura necessaria a garantire l'esercizio del diritto di visita: *Macready c. Repubblica ceca*, nn. 4824/06 e 15512/08, § 66, 22 aprile 2010.

### ***3. Libertà di espressione***

***Causa Peruzzi c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 30 giugno 2015 (ricorso n. 39294/09)***

**Diffamazione – Diffusione di una lettera contenente frasi lesive della reputazione di un magistrato – Libertà di espressione – Valutazione dell’ingerenza – Violazione dell’art. 10 § CEDU – Non sussiste.**

L’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione può essere ragionevolmente ritenuta «necessaria in una società democratica» ai sensi dell’articolo 10 § 2 allorquando essa ha lo scopo di tutelare la reputazione altrui e garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

**Fatto.** Il ricorrente è un avvocato; nel 2011 aveva inviato al CSM una lettera nella quale si era lamentato del comportamento tenuto da un giudice del tribunale di Lucca, e ne aveva diffuso il contenuto con una “circolare” indirizzata a vari giudici del medesimo tribunale, senza tuttavia indicare esplicitamente il nome del magistrato in questione. Quest’ultimo, ritenendo che alcune espressioni utilizzate nella lettera circolare recassero pregiudizio alla sua reputazione, presentò una denuncia per diffamazione nei confronti del ricorrente.

Secondo il capo d’imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio, nella lettera circolare il ricorrente aveva espresso delle critiche lecite per quanto riguarda i modi di interpretare e di compiere il lavoro di giudice, ma aveva poi oltrepassato i limiti del suo diritto alla libertà di espressione. In primo grado il Peruzzi fu condannato per i reati di diffamazione e ingiuria a quattro mesi di reclusione, nonché al rimborso delle spese di giustizia sostenute dalla parte offesa e alla riparazione del danno subito da quest’ultimo, da fissare nell’ambito di un procedimento civile separato; il tribunale accordò tuttavia una provvisoria di 15.000 euro.

La corte d’appello osservò che la diffusione, all’interno di un piccolo tribunale, di una lettera come quella redatta dal ricorrente non poteva che offendere la dignità del magistrato interessato, nonché la sua immagine di giudice indipendente. Le espressioni utilizzate dal ricorrente, al di fuori di un atto procedurale, erano volte a mettere in discussione la professionalità del magistrato, presentato come un giudice parziale e lassista, e questo all’interno di una comunità ristretta. In riforma della sentenza impugnata, la corte d’appello dichiarò che non potevano essere intentate azioni penali in riferimento al reato di ingiuria in assenza di una denuncia, e ridusse la pena per il reato di diffamazione a 400 euro di multa.

Il Peruzzi, invocando l'art. 10 CEDU relativo alla libertà di espressione, ha adito la Corte EDU sostenendo di essere stato condannato per una lettera nella quale esponeva le proprie considerazioni sui diversi modi di interpretare ed esercitare il mestiere di giudice. Le sue valutazioni sarebbero state interpretate in maniera incompatibile con il loro significato reale e sarebbero state collegate a un soggetto che non ne era il vero destinatario. A detta del ricorrente, sarebbe stato il sistema giudiziario nel suo complesso il bersaglio delle critiche, mentre non vi sarebbero prove della sua intenzione di minare la reputazione e l'integrità del giudice.

### ***Diritto.***

***Sull'art. 10 CEDU (libertà di espressione).*** Accertato che la condanna del ricorrente ha costituito un'ingerenza nel diritto di quest'ultimo alla libertà di espressione, sancito dall'articolo 10 § 1 della Convenzione e che quest'ultima perseguiva lo scopo legittimo costituito dalla tutela della reputazione o dei diritti altrui, in particolare a «garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario», la Corte deve verificare se l'ingerenza fosse anche «necessaria in una società democratica», ovvero se rispondesse a un «bisogno sociale imperioso».

Nell'esercizio del proprio potere di controllo la Corte non ha il compito di sostituirsi ai giudici nazionali competenti, ma di verificare dal punto di vista dell'articolo 10 le decisioni rese dagli stessi in virtù del loro potere discrezionale. Essa deve considerare l'ingerenza alla luce della causa nel suo complesso, ivi compreso il contenuto delle affermazioni attribuite al ricorrente e il contesto in cui quest'ultimo le ha fatte. In particolare, spetta alla Corte determinare se i motivi invocati dalle autorità nazionali per giustificare l'ingerenza sembrano «pertinenti e sufficienti» e se la misura contestata fosse «proporzionata agli scopi legittimi perseguiti».

Allo scopo di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, si deve operare una distinzione tra le dichiarazioni fattuali e i giudizi di valore. La Corte ha a tale proposito rammentato che mentre la materialità dei fatti si può provare, i giudizi di valore non si prestano ad alcuna dimostrazione per quanto riguarda la loro esattezza e in questo caso l'obbligo di prova, impossibile da soddisfare, viola la stessa libertà di opinione, elemento fondamentale del diritto sancito dall'articolo 10. La classificazione di una dichiarazione come fatto o come giudizio di valore dipende in primo luogo dal margine di apprezzamento delle autorità nazionali, in particolare dei giudici interni. Tuttavia, anche quando equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva.



La Corte sottolinea inoltre due aspetti particolari della presente causa, ovvero il fatto che il ricorrente era un avvocato e la controversia che lo ha contrapposto al magistrato è scoppiata nell'ambito della sua attività professionale, e che il diffamato era un magistrato in servizio.

Sotto il primo profilo; la Corte richiama la sua precedente giurisprudenza, in base alla quale considerato il ruolo cruciale degli avvocati nell'amministrazione della giustizia, ci si può aspettare che essi contribuiscano al buon funzionamento della macchina giudiziaria e, in tal modo, anche alla fiducia del pubblico nella stessa.

Quanto al secondo profilo, in base alla giurisprudenza della Corte i limiti della critica ammissibile possono in alcuni casi essere più ampi per i magistrati che agiscono nell'esercizio dei loro poteri che per i semplici privati. Tuttavia essi, per adempiere alle loro funzioni, devono poter beneficiare della fiducia del pubblico senza essere indebitamente infastiditi e può dunque risultare necessario tutelarli da attacchi verbali offensivi quando sono in servizio.

Tutto ciò premesso la Corte condivide le conclusioni dei giudici nazionali secondo le quali il giudice, parte offesa nel processo per diffamazione, era proprio la persona interessata dalle doglianze esposte nella lettera circolare. Spetta dunque alla Corte stabilire se queste ultime siano andate oltre i limiti di una critica ammissibile in una società democratica.

Dal testo della lettera circolare risulta che il ricorrente ha mosso al magistrato due contestazioni: a) il fatto di avere adottato delle decisioni ingiuste e arbitrarie; b) il fatto di essere un giudice «che prende partito» e di essersi sbagliato «volontariamente, con dolo o colpa grave o per imperizia ».

Secondo la Corte, la prima contestazione equivale a un giudizio di valore sulla natura e sulla base giuridica delle decisioni adottate dal magistrato. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'esattezza di queste opinioni è difficile da dimostrare. Esse, inoltre, si fondavano su una certa base fattuale: in particolare, il ricorrente era stato il difensore di una delle parti in un procedimento giudiziario di divisione di eredità, nell'ambito del quale le sue istanze di rinvio della vendita di un appartamento, erano state rigettate con motivazioni ritenute dal ricorrente erronee e contrarie alla legge.

Se per i giudici di Strasburgo la prima contestazione mossa al magistrato non può considerarsi una critica eccessiva, lo stesso non può dirsi per la seconda contestazione, ovvero quella relativa alla mancanza di imparzialità, indipendenza e obiettività che caratterizzano l'esercizio dell'attività giudiziaria. Il ricorrente non ha in alcun momento cercato di provare la realtà del comportamento specifico imputato al magistrato e non ha prodotto alcun elemento che potesse dimostrare l'esistenza di un dolo nell'adozione delle decisioni che contestava. Secondo la

Corte, le sue accuse di comportamenti abusivi si fondavano solo sulla circostanza che tale magistrato aveva rigettato le domande formulate dal ricorrente nell'interesse dei suoi clienti.

La Corte rileva altresì che il ricorrente, che aveva presentato al CSM una denuncia contro il giudice, ha inviato la sua lettera circolare senza attendere l'esito del procedimento dinanzi al CSM. Essa condivide inoltre quanto osservato dalla corte d'appello in merito al fatto che la diffusione della lettera all'interno di una comunità ristretta, come quella di un tribunale locale, non poteva che nuocere alla reputazione e all'immagine professionale del giudice interessato.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che la condanna del ricorrente per le affermazioni diffamatorie contenute nella sua lettera circolare e la pena che gli è stata inflitta non fossero sproporzionate agli scopi legittimi perseguiti e che i motivi esposti dai giudici nazionali fossero sufficienti e pertinenti per giustificare tali misure. L'ingerenza nel diritto del ricorrente alla libertà di espressione poteva ragionevolmente sembrare «necessaria in una società democratica» allo scopo di tutelare la reputazione altrui e garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario ai sensi dell'articolo 10 § 2. Pertanto la Corte, con cinque voti contro due, dichiara che non vi è stata violazione di questa disposizione.

OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE DEI GIUDICI WOJTYCZEK E GROZEV

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 10 CEDU

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 10 CEDU – relativamente alla valutazione della necessità dell'ingerenza: *Fressoz e Roire c. Francia* [GC], n. 29183/95, § 45, *News Verlags GmbH & Co. KG c. Austria*, n. 31457/96, § 52, *Chauvy e altri c. Francia*, n. 64915/01, § 70,

Art. 10 CEDU – relativamente alla distinzione tra le dichiarazioni fattuali e i giudizi di valore: *Oberschlick c. Austria* (n. 2), 1° luglio 1997, § 33, *Morice c. Francia* [GC], n. 29369/10, § 155, 156-161, 23 aprile 2015, *Prager e Oberschlick c. Austria*, 26 aprile 1995, § 36, *Jerusalem c. Austria*, n. 26958/95, § 43, CEDU 2001-II, e *Ormanni c. Italia*, n. 30278/04, § 64.

Art. 10 CEDU – relativamente alle dichiarazioni rese da avvocati: *Nikula c. Finlandia*, n. 31611/96, § 45; *Steur c. Paesi Bassi*, n. 39657/98, § 36, *Fuchs c. Germania* (dec.), nn. 29222/11 e 64345/11, § 39, 27 gennaio 2015, *Schöpfer c. Svizzera*, sentenza del 20 maggio 1998, §§ 29-30, *Morice*, sopra citata, §§ 134 e 139.

Art. 10 CEDU – relativamente alle critiche mosse nei confronti di magistrati: Janowski c. Polonia [GC], n. 25716/94, § 33, Nikula, sopra citata, § 48, Morice, sopra citata, § 131.



***VI. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO  
AMMINISTRATIVO***

## *1. Protezione della proprietà*

*Causa Chinnici n. 2 c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 14 aprile 2015 (ricorso n. 22432/03)*

**Espropriazione lecita – Calcolo dell'indennità di esproprio ai sensi della legge n. 359 del 1992 – Corresponsione di un'indennità corrispondente al valore venale del bene – Mancata rivalutazione monetaria – Incapacità di porre rimedio alla perdita subita – Violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU – Sussiste.**

In un caso di espropriazione lecita la Corte, richiamando i propri precedenti in materia, ha riconosciuto l'inadeguatezza dell'indennità di esproprio accordata al ricorrente, in quanto la somma concessa rispecchiava unicamente il valore venale del bene all'epoca dell'espropriazione oltre agli interessi, ma non la rivalutazione per l'inflazione.

**Fatto.** Il ricorrente era proprietario di un appezzamento di terreno, classificato come terreno industriale, all'Aquila. Nel 1989 le autorità amministrative regionali concessero al Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aquila il permesso di occupare una porzione del terreno per iniziare la costruzione di un complesso industriale.

Il ricorrente avviò un'azione risarcitoria contro le autorità amministrative regionali dinanzi al tribunale dell'Aquila, chiedendo un indennizzo per la rimanente porzione di terreno divenuta inutilizzabile in conseguenza dell'occupazione.

A seguito dell'adozione del decreto di esproprio del terreno, il Consorzio offrì al ricorrente la somma globale di 106.400.000 lire a titolo di indennizzo per l'espropriazione subita e del periodo di occupazione del terreno precedente all'emissione del decreto di esproprio. Il ricorrente rifiutò l'offerta considerandola inadeguata, in quanto l'importo determinato dalle autorità amministrative regionali era estremamente basso in relazione al valore venale del terreno.

Nel frattempo entrò in vigore la legge 8 agosto 1992 n. 359, il cui articolo 5-bis stabiliva nuovi criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione di terreni edificabili.

Successivamente il ricorrente accettò l'offerta del Consorzio e chiese di dichiarare l'avvenuta estinzione del processo che aveva intentato nei confronti del Consorzio. Tuttavia, la Corte di appello presso la quale pendeva il suddetto processo, preso atto dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1992 n. 359, respinse la domanda del ricorrente e dichiarò che l'indennità di espropriazione dovesse essere conforme ai

nuovi criteri stabiliti dall'articolo 5-bis della legge, incaricando un perito di valutare l'indennità in base ai nuovi criteri.

La Corte di appello stabilì quindi che il ricorrente aveva diritto a un'indennità pari a 77.556,40 euro, nonché di un'ulteriore somma, pari a 12.778,37 euro, per il periodo di occupazione del terreno precedente all'emissione del decreto di esproprio.

Avverso tale sentenza il Consorzio promosse ricorso davanti alla Corte di cassazione. Quest'ultima cassò con rinvio la causa, demandando alla Corte di appello dell'Aquila che, preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5-bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, ritenne che il ricorrente avesse diritto a un'indennità corrispondente al pieno valore venale del bene.

Pertanto, alla luce della perizia disposta dalla Corte e presentata nell'ambito del primo procedimento, la Corte di appello concluse che il ricorrente aveva diritto a un'indennità pari a 108.578,96 euro – equivalente al valore venale del terreno all'epoca dell'espropriazione – oltre agli interessi legali. Essa tuttavia non rivalutò l'importo per l'inflazione.

### ***Diritto.***

***Sulla violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 (Protezione della proprietà).*** Come ribadito dalla Corte in diverse occasioni, l'articolo 1 del Protocollo n. 1 contiene tre norme distinte: la prima, di carattere generale, enuncia il principio del pacifico godimento dei beni; la seconda riguarda la privazione della proprietà e la subordina ad alcune condizioni; la terza riconosce che gli Stati hanno il diritto, tra l'altro, di disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale. Queste norme non sono tuttavia sconnesse: la seconda e la terza riguardano particolari esempi di ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni e devono pertanto essere interpretate alla luce del principio stabilito nel primo principio.

La Corte ribadisce che qualsiasi ingerenza nella proprietà deve, oltre che essere prevista dalla legge e perseguire un fine legittimo, soddisfare anche il requisito della proporzionalità. Occorre trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della collettività e gli imperativi di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Equilibrio che non può dirsi raggiunto se la persona interessata sopporta un onere individuale eccessivo.

A tale riguardo rileva la Corte che l'espropriazione di un bene senza il pagamento di una somma ragionevolmente commisurata al suo valore costituisce normalmente

un'ingerenza sproporzionata che non può essere giustificata ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

L'articolo 1 del Protocollo n. 1 non garantisce tuttavia il diritto a un pieno indennizzo in tutte le circostanze, poiché legittimi obiettivi di "pubblica utilità" possono esigere un rimborso inferiore al pieno valore venale.

Nel caso di specie, la Corte non ravvisa alcun obiettivo legittimo "di pubblica utilità" che possa giustificare un'indennità di esproprio inferiore al valore venale del bene in questione, trattandosi di un'espropriazione che non è stata effettuata nell'ambito di un processo di riforma economica, sociale o politica né collegata ad altre circostanze specifiche. Conseguentemente, la Corte ritiene che l'indennità riconosciuta al ricorrente fosse inadeguata, data l'esiguità dell'importo liquidato e l'assenza di cause di pubblica utilità in grado di giustificare un indennizzo inferiore al valore venale del bene. Il ricorrente ha dovuto sopportare un onere sproporzionato ed eccessivo che non può essere giustificato da un fine legittimo di pubblica utilità perseguito dalle autorità.

La Corte ritiene inoltre che la riparazione offerta dalle autorità nazionali è stata soltanto parziale e che l'indennizzo ottenuto a livello interno non potesse, pertanto, porre rimedio alla perdita subita. La Corte di appello ha infatti riconosciuto al ricorrente un'indennità rispecchiante il valore venale del bene all'epoca dell'espropriazione, ma non la rivalutazione per l'inflazione. Qualora convertito nel valore attuale per compensare gli effetti dell'inflazione, il capitale così rivalutato ammonterebbe a circa il doppio dell'importo originario.

In conclusione, vi è stata violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 della Convenzione.

***Sull'art. 41 CEDU (equa soddisfazione).*** Poiché il ricorrente ha ottenuto dalla Corte di appello un'indennità pari a 108.578,96 euro, somma rispecchiante il valore venale del terreno all'epoca dell'espropriazione, avvenuta nel 1991, maggiorata dell'importo degli interessi legali dovuti, ma non rivalutata per l'inflazione, la Corte ritiene di dover accordare un indennizzo corrispondente alla rivalutazione per l'inflazione, pari a 85.000 euro.

La Corte ritiene, infine, che in ragione della violazione constatata il ricorrente debba aver certamente subito un danno morale, che essa valuta, in via equitativa, pari a 5.000 euro, oltre ad un'ulteriore somma pari sempre a 5.000 euro per le spese.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 1, Prot. n. 1, CEDU



Art. 41 CEDU

Art. 5-bis Legge n. 359 del 1992

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 1, Prot. n. 1 CEDU – in generale: James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 37, Sporrang e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 61, I Santi Monasteri c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 56,; Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 55, CEDU 1999-II; Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, § 106.

Art. 1, Prot. n. 1 CEDU – relativamente all'ingerenza nel godimento dei beni: Papachelas c. Grecia [GC], n. 31423/96, § 48. Relativamente al diritto all'indennizzo: Papachelas c. Grecia [GC], sopra citato, § 48; I Santi Monasteri c. Grecia, sopra citato, § 71; Lithgow e altri c. Regno Unito, 8 luglio 1986, §§ 50-51.

Art. 1, Prot. n. 1 CEDU – relativamente alla adeguatezza dell'indennità di esproprio: Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 179, Aldo Leoni c. Italia, n. 67780/01, 26 gennaio 2010; Perinati c. Italia, n. 8073/05, 6 ottobre 2009; Mandola c. Italia, n. 38596/02, 30 giugno 2009; Zuccalà c. Italia, n. 72746/01, 19 gennaio 2010; Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 82, Motais de Narbonne c. Francia (equa soddisfazione), n. 48161/99, §§ 20-21, 27 maggio 2003, Scordino c. Italia (n. 1) [GC], sopra citato, § 258, Akkuş c. Turchia, 9 luglio 1997, § 29, Aka c. Turchia, 23 settembre 1998, § 48.

### ***Causa Odescalchi e Lante della Rovere c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 7 luglio 2015 (ricorso n. 38754/07)***

**Vincoli urbanistici – Vincolo di inedificabilità di un terreno preordinato all'esproprio – Autorizzazione all'esproprio scaduta – Inerzia dell'Amministrazione – Assenza di indennizzo – Violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU – Sussiste.**

Viola l'art. 1 Prot. n. 1 CEDU la permanenza di un vincolo di inedificabilità in presenza di un'autorizzazione all'esproprio scaduta. Nel caso di specie la Corte, tenuto conto dell'incertezza circa le sorti del terreno sottoposto a vincolo e dell'inesistenza di ricorsi interni effettivi, combinate con l'ostacolo al pieno godimento del diritto di proprietà e alla mancanza di indennizzo, ha ritenuto che i ricorrenti hanno dovuto sostenere un onere speciale ed eccessivo rompendo il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra le esigenze dell'interesse generale e la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni.

**Fatto.** Il caso concerne la destinazione d'uso a verde pubblico di un terreno di proprietà dei ricorrenti da parte del piano regolatore generale che ne imponeva il vincolo di inedificabilità assoluta in vista della sua espropriazione. Sebbene la suddetta autorizzazione all'esproprio fosse decaduta nel febbraio 1980, il terreno non fu liberato da vincoli. Nell'attesa della decisione del comune di Santa Marinella in merito alla nuova destinazione urbanistica da attribuire al terreno,

quest'ultimo fu assoggettato al regime detto delle «zone bianche», previsto dall'articolo 4 della legge n. 10 del 1977 e ai relativi divieti di costruire.

Adite le vie legali, i ricorrenti ottennero una pronuncia favorevole nel 2009, con la quale si intimava al comune di Santa Marinella di decidere la destinazione d'uso, e si procedeva alla nomina di un commissario ad acta. A fronte dell'inerzia dell'amministrazione comunale, il commissario ad acta rinnovò l'autorizzazione all'esproprio di tutto il terreno dei ricorrenti destinando quest'ultimo a verde pubblico.

I ricorrenti hanno impugnato tale decisione. Nelle more del giudizio, pendente alla data della pronuncia della sentenza della Corte EDU, il terreno è rimasto sottoposto alle «misure conservative» conseguenti alla decisione del commissario ad acta.

I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU lamentando l'eccessiva durata del divieto di costruire imposto al loro terreno a seguito dell'autorizzazione all'esproprio e nonostante quest'ultima fosse scaduta nel 1980. Sostengono che questa situazione, in mancanza di indennizzo, sia incompatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 1.

### ***Diritto.***

***Sulla violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 (Protezione della proprietà).*** La Corte riconosce che, in un campo così complesso e difficile quale la pianificazione del territorio, gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento per condurre la loro politica urbanistica e che, nel caso di specie, l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni rispondeva alle esigenze dell'interesse generale. La Corte deve quindi esaminare se sia stato mantenuto un giusto equilibrio tra le suddette esigenze e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

A tale riguardo la Corte rileva che il terreno di proprietà dei ricorrenti è stato sottoposto a divieto di costruire in maniera continuata per più di quarant'anni, se si prende come punto di partenza la data di entrata in vigore del piano regolatore generale del 1975, e da quasi quarantaquattro anni se si parte dalla decisione comunale che prevedeva la sua adozione.

La Corte ritiene che, durante tutto il periodo interessato, i ricorrenti siano rimasti in una totale incertezza circa la sorte della loro proprietà. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione all'esproprio e anche dopo la scadenza della suddetta autorizzazione l'amministrazione è rimasta inerte. Osserva la Corte che la possibilità riconosciuta ai ricorrenti dal diritto interno di denunciare l'inerzia dell'amministrazione non sembra aver posto rimedio allo stato di incertezza. La

Corte rammenta peraltro che la Corte costituzionale aveva affermato che « il ricorso che permette di contestare l'inerzia dell'amministrazione dinanzi al tribunale amministrativo è defatigante e non conclusivo con conseguente scarsa efficacia.»

La Corte ritiene dunque che l'esistenza di divieti di costruire per tutto il periodo interessato abbia ostacolato il pieno godimento del diritto di proprietà dei ricorrenti e abbia accentuato le ripercussioni dannose sulla situazione di quest'ultimi indebolendo considerevolmente, tra l'altro, le possibilità di vendere il terreno.

A ciò si aggiunge il fatto che i ricorrenti non hanno ricevuto indennizzi, non sussistendo nel caso di specie alcuna possibilità di indennizzo. Ciò in quanto: il primo periodo, che va dal 1975 al 1980 e durante il quale l'autorizzazione all'esproprio prevista dal piano regolatore generale è stata in vigore, è considerato come un periodo di franchigia non indennizzabile; il periodo precedente l'entrata in vigore del suddetto piano regolatore, che va dal 1971 al 1975, interessato dalle misure conservative, non è neanche esso indennizzabile; il periodo che va dal 1980 al 2011, durante il quale il terreno era stato sottoposto al regime delle «zone bianche», non è neanche esso indennizzabile; il periodo a partire da giugno 2011 non è indennizzabile perché l'autorizzazione all'esproprio decisa dal commissario *ad acta* non è entrata in vigore.

Alla luce di tali considerazioni, e in particolare dell'incertezza e dell'inesistenza di ricorsi interni effettivi che possano rimediare alla situazione denunciata, combinate con l'ostacolo al pieno godimento del diritto di proprietà e alla mancanza di indennizzo, la Corte conclude che i ricorrenti hanno dovuto sostenere un onere speciale ed eccessivo rompendo il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra, da una parte, le esigenze dell'interesse generale e, dall'altra parte, la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni. Pertanto vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

***Sull'art. 41 CEDU (equa soddisfazione).*** La Corte ritiene che le circostanze della causa non consentano di valutare precisamente il danno materiale. Il tipo di pregiudizio di cui si tratta presenta un carattere intrinsecamente aleatorio, fatto che rende impossibile un calcolo preciso delle somme necessarie per la sua riparazione.

Secondo la Corte, deve essere accordata una somma che tenga conto della indisponibilità del terreno a decorrere dal 1975, ossia dopo l'approvazione del piano regolatore generale. Partendo dal valore che presumibilmente il terreno aveva all'epoca, la Corte considera che, in assenza di altri elementi, il pregiudizio che deriva dall'indisponibilità del terreno durante il periodo considerato possa essere compensato dal versamento di una somma corrispondente all'interesse legale durante tutto questo periodo applicato al controvalore del terreno così determinato.

La Corte, tenuto conto della diversità degli elementi che devono essere considerati ai fini del calcolo del pregiudizio nonché della natura della causa, giudica opportuno fissare in via equitativa una somma globale pari a 1.000.000 euro.

Infine la Corte, ritenendo che la violazione della Convenzione ha procurato ai ricorrenti un pregiudizio morale derivante dall'incertezza della situazione in causa, assegna ai ricorrenti congiuntamente la somma di 5.000 euro.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 1, Prot. n. 1, CEDU

Art. 41 CEDU

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 1, Prot. n. 1 CEDU – relativamente al giusto equilibrio tra le esigenze d'interesse generale gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo: Sporrang e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 69; e Phocas c. Francia, 23 aprile 1996, § 53.

Art. 1, Prot. n. 1 CEDU – relativamente alla permanenza del vincolo urbanistico: Terazzi S.r.l. c. Italia, n. 27265/95, 17 ottobre 2002 § 83; Elia S.r.l. c. Italia, n. 37710/97, § 76; Rossitto c. Italia, n. 7977/03, § 38, 26 maggio 2009).

## ***2. Diritto a un processo equo***

***Causa Mongelli e altri c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 19 maggio 2015 (ricorso n. 40205/02)***

***Fatto e Diritto.*** Relativamente alla causa in titolo, avente ad oggetto un caso di espropriazione indiretta, i ricorrenti hanno adito la Corte EDU lamentando il ritardo con cui le autorità nazionali si sono conformate alla decisione «Pinto».

La Corte ha constatato la violazione dell'articolo 6 par. 1 CEDU in riferimento al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, che era stata versata più di sei mesi dopo il deposito della decisione alla cancelleria della corte d'appello.

Essa ha infine ritenuto opportuno accordare una somma forfettaria di 200 euro a ciascun ricorrente per il danno morale derivante dalla violazione constatata e, congiuntamente, di 5.000 euro per le spese.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 6 par. 1 CEDU

Art. 41 CEDU

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 6 par. 1 CEDU – Simaldone c. Italia, n. 22644/03, 31 marzo 2009, Gagliardi c. Italia [comitato], n. 29385/03, 16 luglio 2013, Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01.

### ***3. Espropriazioni***

*Causa Mango c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 5 maggio 2015 (ricorso n. 38591/06)*

*Causa Russo c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 5 maggio 2015 (ricorso n. 14231/05)*

*Causa Quintiliani c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 6 ottobre 2015 (ricorso n. 9167/05)*

*Causa Pellitteri e Lupo c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 6 ottobre 2015 (ricorso n. 50825/06)*

*Causa Preite c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 17 novembre 2015 (ricorso n. 28976/05)*

Constatano la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.

**Fatto e diritto.** Le sentenze in titolo prendono le mosse da casi di espropriazione indiretta, già oggetto di numerosissime pronunce di accertamento della violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, da parte dello Stato italiano.

La Corte, richiamando i propri precedenti in materia, ha ricordato che l'istituto dell'espropriazione indiretta, nel prevedere che in mancanza di un formale provvedimento espropriativo sia la sentenza di un giudice ad accertare definitivamente il trasferimento della proprietà del bene al patrimonio della pubblica amministrazione, viola il principio di legalità in quanto non assicura un sufficiente grado di certezza giuridica e permette all'amministrazione di non rispettare, a suo esclusivo beneficio, le regole fissate in materia di espropriazione.

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 1, Prot. n. 1 CEDU - sul rispetto del principio di legalità: Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, n° 31524/96, Carbonara e Ventura c. Italia, n° 24638/94, Acciardi et Campagna c. Italia, n° 41040/98, Pasculli c. Italia, n° 36818/97, Scordino c. Italia ° 3), n° 43662/98, Serrao c. Italie, n° 67198/01, La Rosa e Alba c. Italia n° 1), n° 58119/00, Chirò c. Italia° 4), n° 67196/01, Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 1, Prot. n. 1, CEDU

Art. 41 CEDU

## ***VII. DOCUMENTI***





*1. Scheda illustrativa della Convenzione e della Corte  
europea dei diritti dell'uomo*



## *1. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)*

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è stata elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Roma nel 1950. In conformità alla disposizione dell'art. 59 della Convenzione stessa, che prevedeva l'entrata in vigore in seguito al deposito di almeno dieci strumenti di ratifica, la CEDU è entrata in vigore nel settembre 1953 e il relativo sistema di protezione dei diritti raccoglie, ad oggi, 47 Stati.

Con la Convenzione si è inteso perseguire gli obiettivi del Consiglio d'Europa per la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – avendo come punto di riferimento anche le enunciazioni della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948 – attraverso l'affermazione di diritti civili e politici e la previsione di un sistema teso ad assicurare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi assunti con la firma della Convenzione.

Tale sistema è stato inizialmente incentrato sull'istituzione di tre organi: la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, composto dai Ministri degli esteri, o loro rappresentanti, degli Stati membri.

Nel corso degli anni il crescente numero di questioni sottoposte agli organi della Convenzione ha reso necessarie alcune modificazioni attraverso l'adozione di quattordici Protocolli addizionali. Tra le innovazioni più rilevanti figurano l'aggiunta di ulteriori diritti e libertà, il riconoscimento del diritto, non solo degli Stati, ma anche degli individui, di adire la Corte, nonché la semplificazione del complessivo sistema di decisione dei ricorsi per violazione dei diritti e delle libertà.

In particolare, quanto a quest'ultimo punto, il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998, da un lato ha rafforzato il carattere giudiziario e quindi 'terzo' del ruolo della Corte e, dall'altro, ha comportato sia la completa abolizione di competenze decisorie in capo al Comitato dei Ministri - al quale, attualmente, spetta il controllo sull'esecuzione delle decisioni della Corte - sia una sorta di riunione delle competenze, distribuite inizialmente tra la Commissione e la Corte, unicamente presso quest'ultimo organo, continuando la Commissione la propria attività in via transitoria solo per un anno.

I dati statistici relativi all'attività della Corte registrano, anche per il 2015, una diminuzione del numero dei ricorsi pendenti<sup>40</sup>, i quali ammontano a circa 64 mila, con un decremento del 7 per cento rispetto al dato del 2014.

Compiendo un raffronto nell'ambito del biennio 2014-2015, si può notare che nel corso del 2014 la Corte ha reso 2388 sentenze, di cui 44 relative all'Italia, mentre nel 2015 sono state emanate 2441 sentenze, di cui 24 relative all'Italia. Considerato il numero complessivo delle pronunce emanate dalla Corte nel corso del 2015, si riscontra una sensibile diminuzione pari al 47 per cento rispetto al dato del 2014 (il numero della cause concluse è stato, nel 2014, pari a 86068, mentre nel 2015 sono state concluse 45576 cause).

Questi dati confermano il successo del Protocollo n. 14, ma anche delle nuove metodologie di lavoro introdotte, con particolare riferimento ai meccanismi di filtro dei ricorsi<sup>41</sup>.

Si ricorda a tale proposito che l'aumento del carico di lavoro della Corte, a partire dal 1998, ha condotto ad avviare, nell'ambito della Conferenza svolta a Roma in occasione del 50° anniversario della Convenzione, una riflessione sulle possibili e ulteriori innovazioni del complessivo sistema. Si è così pervenuti, al fine di realizzare un più efficace funzionamento della Corte europea, alla redazione del Protocollo n. 14<sup>42</sup> che, aperto alla firma il 13 maggio 2004 e in quella stessa data firmato da 18 Stati tra cui l'Italia – dopo la ratifica da parte della Russia – è entrato definitivamente in vigore il 1° giugno 2010<sup>43</sup>. Esso ha introdotto le seguenti principali modifiche:

- per i ricorsi palesemente inammissibili, le decisioni di ammissibilità, attualmente prese da una commissione di tre giudici, verranno adottate da *un singolo giudice*, assistito da relatori non giudici, al fine di accrescere le capacità di filtro della Corte;
- per i ricorsi ripetitivi, che appartengono cioè ad una serie derivante dalla stessa carenza strutturale a livello nazionale, l'istanza è dichiarata

---

<sup>40</sup> Per ulteriori informazioni, si rinvia al Rapporto Annuale disponibile sul sito della Corte.

<sup>41</sup> Si segnala altresì l'entrata in vigore del nuovo art. 47 del regolamento della Corte, che ha introdotto requisiti più rigorosi quanto alla forma e al contenuto dei ricorsi.

<sup>42</sup> Questo Protocollo è stato definito, dal Rapporto del Gruppo dei Saggi, presentato al Comitato dei Ministri per la riunione del 15 novembre 2006, come lo strumento volto ad offrire alla Corte i mezzi procedurali e la necessaria flessibilità per la trattazione di tutti i ricorsi entro un termine ragionevole, consentendole di concentrarsi sui casi più importanti (per il testo si veda il *Quaderno* n. 3 di questa collana, pag. 219). La finalità è pertanto quella di risolvere i problemi di congestione del lavoro della Corte, già in precedenza evidenziati.

<sup>43</sup> <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=194&CM=7&DF=12/03/2010&CL=ITA>

ammissibile e giudicata da una commissione di *tre giudici* (contro l'attuale sezione, composta da sette giudici) sulla base di una procedura sommaria semplificata;

- nuovi criteri di ammissibilità: nella prospettiva di permettere alla Corte una maggiore flessibilità, la Corte stessa potrebbe dichiarare inammissibili le istanze nel caso in cui il richiedente non abbia subito un pregiudizio significativo, purché il "rispetto dei diritti umani" non richieda che la Corte si faccia pienamente carico del ricorso e ne esamini il merito. Tuttavia, per evitare che ai ricorrenti venga negata una tutela giuridica per il pregiudizio subito, per quanto minimo questo sia, la Corte non potrà rigettare un ricorso su tali basi, se lo Stato chiamato in causa non ne prevede una tutela.

Il Comitato dei Ministri, con decisione a maggioranza dei due terzi, può avviare un'azione giudiziaria davanti alla Corte in caso di inottemperanza alla sentenza da parte di uno Stato. Il Comitato dei Ministri potrà altresì chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza, facoltà di ausilio per il Comitato dei Ministri nell'ambito del compito di controllo dell'attuazione delle sentenze da parte degli Stati.

Le altre innovazioni introdotte dal Protocollo riguardano la modifica dei termini del mandato dei giudici, dagli attuali sei anni rinnovabili, ad un unico mandato di nove anni nonché l'introduzione di una disposizione che tiene conto dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione.

Il futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo è stato al centro dei dibattiti dei Ministri responsabili della tutela dei diritti umani dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa nel 2010, in occasione della Conferenza di Interlaken, e nel 2012 durante i lavori della Conferenza di Brighton. All'esito di quest'ultima conferenza il Comitato dei Ministri è stato incaricato di studiare le modalità d'introduzione di una serie di misure di diversa natura, finalizzate all'accrescimento dell'efficienza e della produttività della Corte<sup>44</sup>.

Si è giunti così all'adozione di due protocolli. Il Protocollo n. 15, aperto alla firma il 24 giugno 2013, entrerà in vigore all'esito delle procedure di ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Esso introduce le seguenti principali modifiche:

- inserisce nel preambolo alla Convenzione il riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento degli Stati contraenti;

---

<sup>44</sup> Per un approfondimento dei temi e delle questioni affrontate nel corso della Conferenza si rinvia alla *Rassegna introduttiva* del Quaderno n. 9 di questo *Osservatorio*.

- riduce a 4 mesi il termine entro il quale la Corte può essere adita;
- fissa a 65 anni l'età massima per essere eletti giudici della Corte;
- sopprime il diritto per le parti del giudizio di opporsi alla rimessione alla Grande Camera previsto dall'art. 30;
- elimina la previsione contenuta nell'articolo 35, par. 3, lett. B, in base alla quale la Corte non poteva dichiarare irricevibile un ricorso se, pur in assenza di un pregiudizio grave in capo al ricorrente, il caso non fosse stato debitamente esaminato da un tribunale interno.

Il Protocollo n. 16, aperto alla firma il 2 ottobre 2013, entrerà in vigore tre mesi dopo essere stato ratificato da parte di almeno dieci Stati membri del Consiglio d'Europa. Tale protocollo prevede la possibilità per le più alte giurisdizioni interne di sollevare davanti alla Corte EDU questioni relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli, sul modello del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE:

## ***2. La Corte europea dei diritti dell'uomo***

La Corte è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati firmatari, eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ogni nove anni, senza limiti di appartenenza alla stessa nazionalità. Ogni giudice esercita le proprie funzioni a titolo individuale, senza vincolo di mandato da parte dello Stato di provenienza, e l'incarico non è rinnovabile.

La Corte è organizzata in cinque sezioni, nelle quali sono istituiti 'comitati' composti da tre giudici e 'camere' (o sezioni) composte da sette giudici. La Corte si riunisce altresì come *Grande Chambre* nella composizione di diciassette giudici e vi appartengono di diritto il presidente e il vicepresidente della Corte nonché i presidenti di sezione. La Corte può altresì procedere anche in composizione di giudice unico.

I ricorsi possono essere presentati dagli Stati firmatari o da individui per la violazione, da parte di uno Stato membro, di diritti tutelati dalla Convenzione. I ricorsi non manifestamente irricevibili sono assegnati a una sezione e il relatore, all'uopo nominato dal presidente di sezione, valuta se l'atto debba essere esaminato da una camera o da un comitato (*Rule 49*).

Preliminare rispetto al merito è l'esame dei profili di ricevibilità dei ricorsi, salvo i casi di esame congiunto della ricevibilità e del merito. Dopo l'entrata in vigore del

Protocollo n. 14, la decisione di irricevibilità che “*può essere assunta senza alcun esame ulteriore*” può essere adottata anche da un giudice unico; in caso contrario, il giudice unico trasmette i ricorsi a un comitato o ad una Camera per l’ulteriore esame (art. 27 CEDU). I comitati di tre giudici, dal canto loro, possono non soltanto dichiarare all’unanimità un ricorso irricevibile, ma altresì dichiararlo ricevibile ed esaminarlo nel merito, a condizione che questo sia relativo a una questione di interpretazione o di applicazione della Convenzione oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte (c.d. “*repetitive cases*”) (art. 28 CEDU). La medesima norma prevede, in questo caso, che il giudice dello Stato convenuto che non sia già membro del comitato investito del ricorso possa essere invitato a farne parte al posto di un altro componente.

Un’altra nuova condizione di ricevibilità introdotta dal Protocollo n. 14 è quella prevista dal novellato art. 35 comma 3, lett. *b*, a norma del quale la Corte dichiara irricevibile il ricorso se il ricorrente non ha subito un “*pregiudizio importante*” per effetto della violazione lamentata. L’irricevibilità non potrà, tuttavia, essere decisa sulla base di tale motivazione se l’esame del ricorso nel merito è imposto dal rispetto per i diritti umani o se il ricorso è relativo a un caso che non è stato debitamente preso in esame da un giudice interno.

Gli atti dichiarati irricevibili – le relative pronunce hanno forma di decisione, mentre le pronunce sul merito hanno forma di sentenza – sono eliminati dal ruolo della Corte. Gli atti ritenuti ricevibili sono esaminati nel merito dagli organi cui sono stati assegnati, salvo che ritengano di rimettere il ricorso alla *Grande Chambre* quando si tratti di questioni che riguardino l’interpretazione della Convenzione o che possano condurre a decisioni diverse da altre già adottate nella stessa materia.

In linea generale, la procedura è ispirata ai principi del contraddittorio e della pubblicità. L’esame della ricevibilità avviene ordinariamente con procedura scritta, ma l’organo può decidere di tenere udienza pubblica, in tal caso pronunciandosi anche sul merito del ricorso.

L’esame del merito può richiedere supplementi di istruttoria e, nel corso del procedimento, può essere avanzata da parte del ricorrente una richiesta di decisione in via di equità, come, del resto, possono essere svolte negoziazioni finalizzate ad una composizione amichevole della controversia.

Le decisioni sono adottate a maggioranza e ogni giudice può far constare nel testo la propria opinione dissenziente. Nel termine di tre mesi dall’emanazione della decisione, le parti possono chiedere che la questione sia rimessa alla *Grande Chambre* - la cui pronuncia è definitiva - se vi sia un grave motivo di carattere generale o attinente all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei Protocolli.

L'art. 46 della Convenzione impegna gli Stati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti e al Comitato dei Ministri è affidato il compito di sorvegliare l'esecuzione delle sentenze stesse. Trattandosi di un obbligo di risultato, lo Stato può scegliere discrezionalmente il modo in cui adempiervi e ad esso spetta rimuovere, se possibile, la situazione lesiva constatata dalla Corte oppure di prevenirne l'insorgere di nuove.

L'art. 46, come riformulato dal Protocollo n. 14, prevede che il Comitato, a maggioranza dei due terzi, possa decidere di adire la Corte se ritiene che l'esecuzione di una sentenza sia ostacolata da una "*difficoltà di interpretazione*" della stessa oppure, di fronte al rifiuto di uno Stato membro di conformarsi a una sentenza della Corte, per fare accertare la violazione dell'art. 46. Sarà poi lo stesso Comitato dei Ministri a valutare quali misure debbano essere prese a seguito di questa sorta di "doppia condanna".

Inoltre, l'articolo 53 CEDU dispone che "nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi".

Nelle sue pronunce la Corte procede all'esame del diritto nazionale che riguarda la fattispecie dedotta in giudizio e valuta, ove riscontri la violazione denunciata dal ricorrente, la possibilità di un'effettiva riparazione dei pregiudizi conseguentemente subiti. Sotto questo profilo si deve notare che, ai sensi dell'art. 41 CEDU, in materia di equa soddisfazione, se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dello Stato non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

A partire in particolare dalla giurisprudenza del 2004 si può rilevare l'orientamento della Corte di procedere nella via di una tutela sempre più efficace contro le violazioni dei diritti umani, ponendo a carico dello Stato convenuto in giudizio l'obbligo giuridico di adottare misure idonee a garantire nel proprio ordinamento giuridico l'effettività dei diritti tutelati nella Convenzione .

Occorre, infine, ricordare che la Corte ha anche competenze consultive - attivabili su richiesta del Comitato dei Ministri - su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.



### *3. Ratifica ed esecuzione della CEDU e dei Protocolli*

La CEDU è stata resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955.

Quanto ai Protocolli, sono state emanate le seguenti leggi di ratifica ed esecuzione:

- legge n. 848 del 1955 per il Protocollo n. 1;
- legge n. 653 del 1966 per i Protocolli addizionali alla Convenzione numeri 2 e 3 concernenti, il Protocollo n. 2, l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi, ed il Protocollo n. 3 la modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione stessa;
- D.P.R. n. 217 del 1982 per il Protocollo n. 4 che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963;
- legge n. 448 del 1967 per il Protocollo addizionale alla Convenzione n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione;
- legge n. 8 del 1989 per il Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte;
- legge n. 98 del 1990 per il Protocollo n. 7 concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici;
- legge n. 496 del 1988 per il Protocollo n. 8;
- legge n. 257 del 1993 per il Protocollo n. 9;
- legge n. 17 del 1995 per il Protocollo n. 10;
- legge. n. 296 del 1997 per il Protocollo n. 11 recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione;
- legge n. 179 del 2008 per il Protocollo n. 13 relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza;
- legge n. 280 del 2005 per il Protocollo n. 14.

L'Italia non ha ancora ratificato i Protocolli n. 12, 15 e 16.



## ***2. Tabelle statistiche***

*I dati contenuti nelle tabelle sono estratti dai dati ufficiali della Corte europea dei diritti dell'uomo*



***Ricorsi presentati alla Corte europea dei  
Diritti dell'Uomo dal 1998 al 2015  
riguardanti tutti gli Stati parti della  
Convenzione***

<b><i>Anno di presentazione</i></b>	<b><i>Numero dei ricorsi</i></b>
<b><i>1998</i></b>	<b><i>18.200</i></b>
<b><i>1999</i></b>	<b><i>22.600</i></b>
<b><i>2000</i></b>	<b><i>30.200</i></b>
<b><i>2001</i></b>	<b><i>31.300</i></b>
<b><i>2002</i></b>	<b><i>34.500</i></b>
<b><i>2003</i></b>	<b><i>38.800</i></b>
<b><i>2004</i></b>	<b><i>44.100</i></b>
<b><i>2005</i></b>	<b><i>45.500</i></b>
<b><i>2006</i></b>	<b><i>50.500</i></b>
<b><i>2007</i></b>	<b><i>55.100</i></b>
<b><i>2008<sup>45</sup></i></b>	<b><i>49.850</i></b>
<b><i>2009</i></b>	<b><i>57.100</i></b>
<b><i>2010</i></b>	<b><i>61.300</i></b>
<b><i>2011</i></b>	<b><i>64.400</i></b>
<b><i>2012</i></b>	<b><i>64.900</i></b>
<b><i>2013</i></b>	<b><i>65.900</i></b>
<b><i>2014</i></b>	<b><i>56.250</i></b>
<b><i>2015</i></b>	<b><i>40.650</i></b>

<sup>45</sup>Dall'anno 2008, i dati statistici elaborati dalla Corte EDU non prendono in considerazione il numero dei ricorsi presentati a Strasburgo, ma solo il numero dei ricorsi assegnati ad un organo della Corte.

*Sentenze emanate dalla Corte europea  
dei diritti dell'uomo dal 1998 al 2015  
riguardanti tutti gli Stati parti della  
Convenzione*

<i>Anno di emanazione</i>	<i>Sentenze emanate</i>
<i>1998</i>	<b>105</b>
<i>1999</i>	<b>177</b>
<i>2000</i>	<b>695</b>
<i>2001</i>	<b>889</b>
<i>2002</i>	<b>844</b>
<i>2003</i>	<b>703</b>
<i>2004</i>	<b>718</b>
<i>2005</i>	<b>1105</b>
<i>2006</i>	<b>1560</b>
<i>2007</i>	<b>1503</b>
<i>2008</i>	<b>1545</b>
<i>2009</i>	<b>1625</b>
<i>2010</i>	<b>1499</b>
<i>2011</i>	<b>1511</b>
<i>2012</i>	<b>1678</b>
<i>2013</i>	<b>3659</b>
<i>2014</i>	<b>2388</b>
<i>2015</i>	<b>2441</b>

***Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti  
dell'Uomo nei confronti dell'Italia nel 2015***

<i>Sentenze che accertano almeno una violazione delle norme CEDU o dei Protocolli</i>	<b>21</b>
<i>Sentenze che non accertano violazioni</i>	<b>3</b>
<i>Altre tipologie di sentenze (equa soddisfazione, cancellazioni, revisione, eccezioni preliminari ed incompetenza.)</i>	-
<b>TOTALE</b>	<b>24</b>

***Violazioni accertate dalla Corte europea dei Diritti  
dell'Uomo nei confronti dell'Italia nel 2015***

<i>Violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)</i>	<b>1</b>
<i>Violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU)</i>	<b>7</b>
<i>Violazione del diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU)</i>	<b>3</b>
<i>Violazione del principio di legalità della pena (art. 7 CEDU)</i>	<b>1</b>
<i>Violazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU)</i>	<b>6</b>
<i>Violazione del diritto alla libertà di espressione (art. 10 CEDU)</i>	<b>1</b>
<i>Violazione del diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU)</i>	<b>2</b>

<i>Violazione della protezione della proprietà (art. 1 Prot. n. 1)</i>	<b>7</b>
<i>Altre violazioni</i>	<b>1</b>



*Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti  
dell'Uomo nel 2015 nei confronti degli Stati parti  
della Convenzione*

<i>Albania</i>	<b>7</b>
<i>Andorra</i>	-
<i>Armenia</i>	<b>8</b>
<i>Austria</i>	<b>8</b>
<i>Azerbaijan</i>	<b>19</b>
<i>Belgio</i>	<b>13</b>
<i>Bosnia Erzegovina</i>	<b>3</b>
<i>Bulgaria</i>	<b>32</b>
<i>Cipro</i>	<b>6</b>
<i>Croazia</i>	<b>25</b>
<i>Danimarca</i>	-
<i>Estonia</i>	<b>5</b>
<i>Finlandia</i>	<b>7</b>
<i>Francia</i>	<b>27</b>
<i>Georgia</i>	<b>4</b>
<i>Germania</i>	<b>11</b>
<i>Grecia</i>	<b>47</b>
<i>Irlanda</i>	-
<i>Islanda</i>	<b>1</b>
<i>Italia</i>	<b>24</b>
<i>Lettonia</i>	<b>7</b>
<i>Liechtenstein</i>	<b>2</b>
<i>Lituania</i>	<b>14</b>

<i>Lussemburgo</i>	<b>1</b>
<i>Macedonia</i>	<b>12</b>
<i>Malta</i>	<b>5</b>
<i>Moldavia</i>	<b>19</b>
<i>Monaco</i>	<b>-</b>
<i>Montenegro</i>	<b>4</b>
<i>Norvegia</i>	<b>1</b>
<i>Paesi Bassi</i>	<b>1</b>
<i>Polonia</i>	<b>29</b>
<i>Portogallo</i>	<b>20</b>
<i>Repubblica Ceca</i>	<b>4</b>
<i>Romania</i>	<b>84</b>
<i>Regno Unito</i>	<b>13</b>
<i>Russia</i>	<b>116</b>
<i>San Marino</i>	<b>1</b>
<i>Serbia</i>	<b>17</b>
<i>Repubblica Slovacca</i>	<b>14</b>
<i>Slovenia</i>	<b>14</b>
<i>Spagna</i>	<b>4</b>
<i>Svezia</i>	<b>6</b>
<i>Svizzera</i>	<b>10</b>
<i>Turchia</i>	<b>87</b>
<i>Ucraina</i>	<b>51</b>
<i>Ungheria</i>	<b>44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>823<sup>46</sup></b>

---

<sup>46</sup> Alcune pronunce sono state rese nei confronti di più Stati, quali Belgio e Paesi Bassi, Moldavia e Russia, Russia e Ucraina, Slovenia e Austria.

### ***3. Testi normativi***



### ***3.1. Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali***



## **CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI**

così come modificata dai Protocolli nn. 11 e 14<sup>1</sup>

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

---

<sup>1</sup> Il testo della Convenzione è presentato così come modificato dalle disposizioni del Protocollo n. 14 (STCE no 194) a partire dalla sua entrata in vigore il 1° giugno 2010.

Il testo della Convenzione era stato precedentemente modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n. 3 (STE no 45), entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo no 5 (STE no 55), entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo no 8 (STE no 118), entrato in vigore il 1o gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo no 2 (STE no 44) che, conformemente al suo articolo 5 § 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono state sostituite dal Protocollo no 11 (STE no 155) a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1o novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo no 9 (STE no 140), entrato in vigore il 1o ottobre 1994, era stato abrogato e il Protocollo no 10 (STE no 146) era divenuto senza oggetto.

Lo stato attuale delle firme e ratifiche della Convenzione e dei suoi Protocolli nonché la lista completa delle dichiarazioni e riserve sono disponibili sul sito Internet <http://conventions.coe.int>.

Considerata la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo di cui essi si valgono;

Risolti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale,

hanno convenuto quanto segue:

### **Articolo 1**

#### **Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo**

Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

### **Titolo I**

#### **Diritti e libertà**

#### **Articolo 2**

## **Diritto alla vita**

1 Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2 La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

## **Articolo 3**

### **Proibizione della tortura**

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

## **Articolo 4**

### **Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato**

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
  - a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
  - b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

## **Articolo 5**

### **Diritto alla libertà e alla sicurezza**

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;

e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione.



2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.

## **Articolo 6**

### **Diritto a un equo processo**

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata

strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

## **Articolo 7**

### ***Nulla poena sine lege***

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi

generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

#### **Articolo 8**

##### **Diritto al rispetto della vita privata e familiare**

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

#### **Articolo 9**

##### **Libertà di pensiero, di coscienza e di religione**

- 1 Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

#### **Articolo 10**

##### **Libertà di espressione**

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà

d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

#### **Articolo 11**

##### **Libertà di riunione e di associazione**

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

#### **Articolo 12**

##### **Diritto al matrimonio**

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

### **Articolo 13**

#### **Diritto a un ricorso effettivo**

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

### **Articolo 14**

#### **Divieto di discriminazione**

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

### **Articolo 15**

#### **Deroga in caso di stato d'urgenza**

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel

modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

### **Articolo 16**

#### **Restrizioni all'attività politica degli stranieri**

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

### **Articolo 17**

#### **Divieto dell'abuso di diritto**

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

### **Articolo 18**

#### **Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti**

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

## **Titolo II**

### **Corte europea dei diritti dell'uomo**

#### **Articolo 19**

##### **Istituzione della Corte**

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla

presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei diritti dell'uomo, di seguito denominata «la Corte». Essa funziona in modo permanente.

## **Articolo 20**

### **Numero di giudici**

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

## **Articolo 21**

### **Condizioni per l'esercizio delle funzioni**

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

## **Articolo 22**

### **Elezione dei giudici**

I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.

## **Articolo 23**

### **Durata del mandato e revoca**

1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.

2. Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.

3. I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi

continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

4. Un giudice non può essere sollevato dalle sue funzioni a meno che gli altri giudici decidano, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.

## **Articolo 24**

### **Cancelleria e relatori**

1. La Corte dispone di una cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte.

2. Quando procede in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

## **Articolo 25**

### **Assemblea plenaria**

La Corte riunita in Assemblea plenaria

a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente e uno o due vicepresidenti; essi sono rieleggibili;

b) costituisce Camere per un periodo determinato;

c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;

d) adotta il regolamento della Corte;

e) elegge il cancelliere e uno o più vice cancellieri;

f) formula le richieste previste all'articolo 26 § 2.

## **Articolo 26**

### **Composizione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera**

1. Per la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto, la Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande Camera di diciassette giudici.

Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.

2. Su richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.

3. Un giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso introdotto contro l'Alta Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto.

4. Il giudice eletto in relazione a un'Alta Parte contraente parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.

5. Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vice presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella Grande Camera, a eccezione del presidente della Camera e del giudice che ha partecipato alla stessa Camera in relazione all'Alta Parte contraente in causa.

## **Articolo 27**

### **Competenza dei giudici unici**

1. Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.

2. La decisione è definitiva.

3. Se non dichiara il ricorso irricevibile o non lo cancella dal ruolo, il giudice unico lo

trasmette a un comitato o a una Camera per l'ulteriore esame.

## **Articolo 28**

### **Competenza dei comitati**

1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con voto unanime:

a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriore esame; o

b) dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.

2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.

3. Se il giudice eletto in relazione all'Alta Parte contraente parte della controversia non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compresa l'eventualità che tale Parte abbia contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b).

## **Articolo 29**

### **Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito**

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi degli articoli 27 o 28, e nessuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.

2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo

33. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

### **Articolo 30**

#### **Rimessione alla Grande Camera**

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

### **Articolo 31**

#### **Competenze della Grande Camera**

La Grande Camera

a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43;

b) si pronuncia sulle questioni deferite alla Corte dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'articolo 46 § 4; e

c) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

### **Articolo 32**

#### **Competenza della Corte**

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

### **Articolo 33**

#### **Ricorsi interstatali**

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un'altra Alta Parte contraente.

### **Articolo 34**

#### **Ricorsi individuali**

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti o dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

### **Articolo 35**

#### **Condizioni di ricevibilità**

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:

a) è anonimo; oppure

b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:

a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o

b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto

dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.

4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

### **Articolo 36**

#### **Intervento di terzi**

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

3. Il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze in tutte le cause all'esame di una Camera o della Grande Camera.

### **Articolo 37**

#### **Cancellazione**

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:

- a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
- b) che la controversia è stata risolta; oppure
- c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

### **Articolo 38**

#### **Esame in contraddittorio della causa**

La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, procede a un'inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie.

### **Articolo 39**

#### **Composizione amichevole**

1. In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1 non è pubblica.

3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole quali figurano nella decisione.

### **Articolo 40**

#### **Udienza pubblica e accesso ai documenti**

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a

meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

#### **Articolo 41**

##### **Equa soddisfazione**

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

#### **Articolo 42**

##### **Sentenze delle Camere**

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 § 2.

#### **Articolo 43**

##### **Rinvio dinnanzi alla Grande Camera**

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.

3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

#### **Articolo 44**

##### **Sentenze definitive**

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.

2. La sentenza di una Camera diviene definitiva

a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43.

3. La sentenza definitiva è pubblicata.

#### **Articolo 45**

##### **Motivazione delle sentenze e delle decisioni**

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.

2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

#### **Articolo 46**

##### **Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze**

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.

3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di



conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.

5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l'esame.

#### **Articolo 47**

##### **Pareri consultivi**

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei Protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

#### **Articolo 48**

##### **Competenza consultiva della Corte**

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.

#### **Articolo 49**

##### **Motivazione dei pareri consultivi**

1. Il parere della Corte è motivato.

2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

#### **Articolo 50**

##### **Spese di funzionamento della Corte**

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

#### **Articolo 51**

##### **Privilegi e immunità dei giudici**

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.

#### **Titolo III**

##### **Disposizioni varie**

#### **Articolo 52**

##### **Inchieste del Segretario generale**

Ogni Alta Parte contraente, su domanda del Segretario generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

#### **Articolo 53**

##### **Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti**

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.

#### **Articolo 54**

## **Poteri del Comitato dei Ministri**

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

## **Articolo 55**

### **Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie**

Le Alte Parti contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione a una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

## **Articolo 56**

### **Applicazione territoriale**

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare,

relativamente a uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.

## **Articolo 57**

### **Riserve**

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo a una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.

## **Articolo 58**

### **Denuncia**

1. Un'Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.

3. Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser parte alla presente Convenzione qualunque Parte contraente che non fosse più membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

## **Articolo 59**

### **Firma e ratifica**

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

5. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.

Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i firmatari.



### ***3.2. Protocollo addizionale n. 1***



## **PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 1**

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

### **Articolo 1 - Protezione della proprietà**

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

### **Articolo 2 - Diritto all'istruzione**

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

### **Articolo 3 - Diritto a libere elezioni**

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

### **Articolo 4 - Applicazione territoriale**

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

### **Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione**

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

### **Articolo 6 - Firma e ratifica**

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari

della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno dei Governi firmatari.



### ***3.3. Protocollo addizionale n. 4***



**PROTOCOLLO N. 4 CHE RICONOSCE  
ALCUNI DIRITTI E LIBERTÀ OLTRE  
QUELLI CHE GIÀ FIGURANO NELLA  
CONVENZIONE E NEL  
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA  
CONVENZIONE**

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1** - Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

**Articolo 2** - Libertà di circolazione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle

infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

**Articolo 3** - Divieto di espulsione dei cittadini

1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

**Articolo 4** - Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

**Articolo 5** - Applicazione territoriale

1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.

2. Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.

5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

#### **Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione**

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

#### **Articolo 7 - Firma e ratifica**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno degli Stati firmatari.

### ***3.4. Protocollo addizionale n. 7***



**PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 7  
ALLA CONVENZIONE PER LA  
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI  
DELL'UOMO E DELLE LIBERTÈ  
FONDAMENTALI**

**Gli Stati membri del Consiglio d'Europa,  
firmatari del presente Protocollo,**

Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione")

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri**

1. Uno straniero regolarmente residente nel territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

a. far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,

b. far esaminare il suo caso e

c. farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o ad una o più persone designate da tale autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c di questo articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

**Articolo 2 - Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale**

1. Ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

**Articolo 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario**

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

**Articolo 4 - Diritto a non essere giudicato o punito due volte**

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

#### **Articolo 5 - Uguaglianza degli sposi**

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

#### **Articolo 6 - Applicazione territoriale**

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo in tale territorio o territori.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

4. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o della approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato fatto dall'articolo 1.

6. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza



della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come lo prevede l'articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

#### **Articolo 7 - Relazioni con la Convenzione**

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

#### **Articolo 8 - Firma e ratifica**

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

#### **Articolo 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo

conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

#### **Articolo 10 - Funzioni del depositario**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;
- d. ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.



### ***3.5. Protocollo addizionale n. 13***



**PROTOCOLLO N. 13 ALLA  
CONVENZIONE PER LA  
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI  
DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ  
FONDAMENTALI, RELATIVO  
ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI  
MORTE IN QUALSIASI  
CIRCOSTANZA<sup>48</sup>**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Convinti che il diritto di qualsiasi persona alla vita è un valore fondamentale in una società democratica, e che l'abolizione della pena di morte è essenziale per la protezione di questo diritto ed il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani; Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»); Rilevando che il Protocollo n° 6 alla Convenzione concernente l'abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra; Determinati a compiere il passo definitivo al fine di abolire la pena di morte in qualsiasi circostanza, hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1 – Abolizione della pena di morte**  
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

**Articolo 2 – Divieto di deroghe**  
Nessuna deroga è autorizzata alle norme del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

---

<sup>48</sup> Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera.

**Articolo 3 – Divieto di riserve**  
Nessuna riserva è ammessa alle norme del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

**Articolo 4 – Applicazione territoriale**  
1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.  
2. Ogni Stato può, in qualsiasi successivo momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.  
3. Ogni dichiarazione fatta in forza dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata, per quanto riguarda ogni territorio specificato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

**Articolo 5 – Relazioni con la Convenzione**  
Gli Stati Parti considerano gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo quali articoli addizionali alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

**Articolo 6 – Firma e ratifica**  
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo

senza avere contemporaneamente o precedentemente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

#### **Articolo 7 – Entrata in vigore**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo in conformità alle disposizioni del suo articolo 6.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

#### **Articolo 8 – Funzioni del depositario**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
  - b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  - c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;
  - d. ogni altro atto, notifica o comunicazione, relativa al presente Protocollo.
- In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d'Europa.

### ***3.6. Legge 24 marzo 2001, n. 89***





***"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile"***

***pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78  
del 3 aprile 2001***

---

**CAPO I**

**DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL  
PROCESSO CIVILE**

**ARTICOLO N.1**

(Pronuncia in camera di consiglio)

**Art. 1**

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

- 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
- 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;
- 3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;
- 4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;
- 5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando

riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza. Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma".

**CAPO II**

**EQUA RIPARAZIONE**

**ARTICOLO N.1 bis**

(Rimedi all'irragionevole durata del processo) (1)

1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.

2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

## **ARTICOLO N.1 ter**

(Rimedi preventivi) (1)

1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell' articolo 183-bis del codice di procedura civile , entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell' articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell' articolo 281-sexies del codice di procedura civile , rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.

2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,

almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità' nella trattazione dei procedimenti.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

## **ARTICOLO N.2**

(Diritto all'equa riparazione)

1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter (1).

2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (2).

2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo

grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (3) (4).

2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni (5).

2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa (6).

2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:

a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all' articolo 96 del codice di procedura civile;

b) nel caso di cui all' articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;

c) nel caso di cui all' articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento (7).

2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:

a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;

b) contumacia della parte;

c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ;

f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;

g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte (8).

2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto (9).

[ 3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.] (10)

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 777, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(2) Comma sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 luglio 2015, n. 184 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 19 febbraio 2016, n. 36 (in Gazz. Uff., 24 febbraio, n. 8), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla presente legge.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e, successivamente, sostituito dall'articolo 1, comma 777, lettera c), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 777, lettera d), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 777, lettera d), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(10) Comma abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

## ARTICOLO N.2 bis

(Misura dell'indennizzo) (1).

### Art. 2-bis

1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo (2).

1-bis. La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta (3).

1-ter. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce (4).

1-quater. L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte (5).

2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:

a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;

b) del comportamento del giudice e delle parti;

c) della natura degli interessi coinvolti;

d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 777, lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera f), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera f), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(5) Comma inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera f), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

### **ARTICOLO N.3**

(Procedimento) (1)

#### **Art. 3**

1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile (2).

2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:

a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;

b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;

c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Non può essere designato il giudice del processo presupposto. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile (3).

5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.

6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso (4).

(1) Articolo modificato dall'articolo 1, comma 1224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, successivamente, sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera c), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 777, lettera g), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 777, lettera h), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 777, lettera i), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

#### **ARTICOLO N.4**

(Termine di proponibilità) (1)

##### **Art. 4**

1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.

#### **ARTICOLO N.5**

(Notificazioni e comunicazioni) (1)

##### **Art. 5**

1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.

2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.

3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.

4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera e), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.

#### **ARTICOLO N.5 bis**

(Gratuità del procedimento)

##### **Art. 5-bis**

[ 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.] (1)

(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.L. 11 marzo 2002, n. 28, e successivamente abrogato dall'articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

#### **ARTICOLO N.5 ter**

(Opposizione) (1)

1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.

2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l' articolo 125 del codice di procedura civile.

3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.

5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

(1) Articolo inserito dall'articolo 55, comma 1, lettera f), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.

### **ARTICOLO N.5 *quater***

(Sanzioni processuali) (1)

1. Con il decreto di cui all' articolo 3, comma 4 , ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.

(1) Articolo inserito dall'articolo 55, comma 1, lettera f), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.

### **ARTICOLO N.5 *quinqües***

Esecuzione forzata (1).

*Art. 5-quinqües*

1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi a pena di nullità rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.

2. Ferma restando l'impignorabilità prevista dall' articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del

libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all' articolo 3, comma 2 , ovvero al funzionario delegato del distretto in cui e' stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all' articolo 3, comma 2 , a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.

4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, ne' sospendono l'accredito di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.

5. L' articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 , si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.

(1) Articolo inserito dall'articolo 6, comma 6, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64.

## **ARTICOLO N.5 *sexies***

(Modalità di pagamento) (1)

1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.

4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.

5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.

6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all' articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .

7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.

8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.

10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.

11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme



liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.

12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera l), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

## **ARTICOLO N.6**

(Norma transitoria)

### **Art. 6**

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea (1).

2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi

dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2 (2).

2-ter. Il comma 2 dell' articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell' allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis (3).

(1) Il termine di cui al presente comma è prorogato al 18 aprile 2002 dall'articolo 1 del D.L. 12 ottobre 2001, n. 370, convertito dalla legge 14 dicembre 2001, n. 432.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 777, lettera m), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 777, lettera m), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

## **ARTICOLO N.7**

(Disposizioni finanziarie)

### **Art. 7**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

### ***3.7. Legge 9 gennaio 2006, n. 12***



***"Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo"***

***pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2006***

---

**Art. 1.**

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;».



### ***3.8. Legge 24 dicembre 2012, n. 234***





***"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"***

***pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013***

---

**Art. 43**

***Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea***

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 41 della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:
  - a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
  - b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
  - c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, e' stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa e' recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse<sup>49</sup>.

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e

---

<sup>49</sup> Comma inserito dall'articolo 4-bis, comma 1, del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 marzo 2015, n. 20; successivamente modificato dall'articolo 9, comma 8, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 813, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 421) che *"L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848"*.



## ***VIII. ULTERIORI DOCUMENTI***



*1. Decisione del Comitato dei Ministri relativa all'esecuzione delle sentenze Torreggiani e altri e Sulejimanovic in tema di sovraffollamento carcerario*

## Resolution [CM/ResDH\(2016\)28](#)

### Execution of the judgments of the European Court of Human Rights

#### Two cases against Italy

Application No.	Case	Judgment of	Final on
43517/09+	TORREGGIANI AND OTHERS	08/01/2013	27/05/2013
22635/03	SULEJMANOVIC	16/07/2009	06/11/2009

*(Adopted by the Committee of Ministers on 8 March 2016 at the 1250th meeting of the Ministers' Deputies)*

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgments transmitted by the Court to the Committee in these cases and to the violations established;

Recalling the respondent State’s obligation, under Article 46, paragraph 1, of the Convention, to abide by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible *restitutio in integrum*; and
- of general measures preventing similar violations;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to these judgments and the additional information provided (see documents [DH-DD\(2015\)1251](#) and [DH-DD\(2016\)106](#) respectively);

Welcoming the response given by the Italian authorities to the *Torreggiani and Others* pilot judgment through the adoption of major reforms aimed at solving the



problem of prison overcrowding and the significant results achieved to date in this area;

Welcoming further the government's commitment to continue its efforts to combat overcrowding in order to achieve a lasting solution to this problem;

Having noted moreover with satisfaction the establishment of a system of computerised monitoring of the living space and conditions of detention of each detainee and an independent internal mechanism of supervision of detention facilities which will allow the competent authorities promptly to take the necessary corrective measures;

Welcoming the establishment of a combination of domestic remedies, preventive and compensatory, and noted the information provided on their functioning in practice confirming that these remedies appear to offer appropriate redress in respect of complaints concerning poor conditions of detention;

Having noted the importance of continuing closely to follow the implementation of these remedies in order to ensure their accessibility and effectiveness and having also noted with interest the establishment of a monitoring system within the penitentiary administration and the Ministry of Justice of their functioning;

Having noted the other measures adopted in order to improve the material conditions of detention and expressing its confidence that the Italian authorities will continue their efforts in order to ensure conditions of detention in conformity with the requirements of the Convention and the standards of the European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment;

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,

DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in these cases and

DECIDES to close the examination thereof.



## **INDICE ALFABETICO DELLE SENTENZE**

<i>Akinnibosun</i> .....	129	<i>Mongelli e altri</i> .....	162
<i>Antonio Messina</i> .....	89		
		<i>Odescalchi e Lante della Rovere</i>	159
<i>Baratta</i> .....	96	<i>Oliari e altri</i> .....	132
<i>Bondavalli</i> .....	145		
		<i>Paradiso e Campanelli</i> .....	124
<i>Cestaro</i> .....	83	<i>Parrillo</i> .....	138
<i>Chinnici n. 2</i> .....	156	<i>Pellitteri e Lupo</i> .....	163
<i>Contrada n. 3</i> .....	99	<i>Peruzzi</i> .....	149
		<i>Preite</i> .....	163
<i>Gallardo Sanchez</i> .....	93		
		<i>Quintiliani</i> .....	163
<i>Khlaifia e altri</i> .....	102	<i>Russo</i> .....	163
<i>Mango</i> .....	163	<i>S.H.</i> .....	141
<i>Manuello e Nevi</i> .....	120	<i>Schipani e altri</i> .....	113
<i>Mazzoni</i> .....	116		